

### DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Tributario dell'Impresa

# ANALISI DEI PROFILI CONTABILI E FISCALI DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA NEL BILANCIO BANCARIO

## IL FENOMENO DI DETERIORAMENTO DELLA ESPOSIZIONE CREDITIZIA

Prof. **Giuseppe Molinaro** RELATORE Prof.ssa **Livia Salvini**CORRELATRICE

**Davide Nacca** Matr. **144153** CANDIDATO

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

A chi mi è stato vicino.

### **INDICE**

INTRODUZIONE5
CAPITOLO I - IL RUOLO SISTEMICO DELLE BANCHE4
1nell'ordinamento giuridico
1.1 Soggettività giuridica della banca: impresa incasellata tra regolamentazione pubblicistica e matrice privatistica
1.2 Sistema duale di vigilanza bancaria nazionale ed europea9
1.2.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
2nel sistema economico
2.1 Intermediazione bancaria
2.2 Esercizio del credito e tutela costituzionale del risparmio
2.3 Covid-19: nuovo impatto sulla esposizione creditizia degli istituti di credito?
CAPITOLO II - PROFILI DI CONTABILITÀ BANCARIA IN MATERIA DI
RISCHIO DI CREDITO36
1. Della contabilità bancaria
1.1 Scritture contabili e funzione informativa del bilancio
1.2 Aspetti formali e sostanziali del bilancio bancario
1.2.1 Evoluzione storica dei principi contabili internazionali tra diritto comunitario e decreti domestici. Applicazione dei principi IAS/IFRS agli enti creditizi

1.2.2 Struttura e principi di redazione del bilancio bancario: la Circolare
262/2005 e il <i>Framework</i>
2. Le attività finanziarie50
2.1 Rilevazione, classificazione e valutazione contabile delle attività
finanziarie alla luce dell'IFRS 950
2.2 Nella specie: i crediti verso la clientela nel bilancio bancario
3. Dallo stato patrimoniale al conto economico: perdite da valutazione e da
realizzo
3.1 Componenti reddituali relative al rischio di credito
3.2 Rilevazione contabile nei fenomeni valutativi
3.3 Rilevazione contabile nei fenomeni realizzativi
CAPITOLO III - IMPOSIZIONE DIRETTA DELLE IMPRESE BANCARIE. 72
1. IRES: elementi essenziali
1.1 Soggettività passiva e presupposto del tributo
1.2 Determinazione della base imponibile IRES: principi generali
1.3 La "sovrimposizione" degli enti creditizi
2. Cronistoria della normativa fiscale in materia di svalutazioni e perdite su
crediti verso la clientela per le imprese bancarie
2.1 Inquadramento sistematico e cenni sui primi sviluppi normativi in materia
85
2.2 Il progressivo riconoscimento della immediata ed integrale deducibilità
delle svalutazioni e perdite su crediti (a titolo oneroso) per le banche. La beffa
del regime transitorio

3. Il fenomeno della fiscalità differita legato al rischio di credito 100	)
4. Riflessi sulla determinazione della base imponibile IRAP 103	3
5. Riflessioni conclusive	7
Bibliografia e sitografia	)

### INTRODUZIONE

Il presente elaborato mira ad analizzare un tema colmo di tecnicismi – di stampo tanto giuridico quanto economico – legati alla realtà della imprenditoria bancaria nel contesto europeo. Proprio in virtù del carattere altamente tecnico dell'argomento, si delineano in via preliminare taluni concetti di carattere generale, utili per introdurre la questione primaria rappresentata dall'analisi dei profili contabili e fiscali dei crediti verso la clientela nel bilancio bancario.

Ciò che questo elaborato mira a far emergere è la "specialità" del regime normativo applicabile ai soggetti esercenti attività bancaria. Si richiama qui la *tesi dell'ordinamento sezionale* di M. S. Giannini, destinata a pervadere l'intera trattazione, ai sensi della quale è prevista l'applicazione di un regime normativo *ad hoc*, in parte differente da quello ordinario, per gli operatori del settore creditizio. Evidentemente, le deviazioni nella normazione bancaria sono trasversali e di ampio respiro. Per quanto rileva in questa sede, ciò si traduce sia in una diversa disciplina civilistico-contabile (es. contratti bancari, contabilità bancaria ecc.), sia in un diverso regime di imposizione fiscale cui gli aspetti contabili fanno da contraltare. Siccome il concetto di "specialità" attribuito a questa normativa richiama talune peculiarità la cui *ratio* è da rinvenire nel ruolo ricoperto (*rectius*: nelle funzioni esercitate) dalle imprese bancarie, è proprio da suddetto ruolo che questo elaborato partirà.

In prima istanza le imprese bancarie sono analizzate sotto una duplice lente. Da un lato, la lente giuridica, per esaminarne in particolare la soggettività nel rapporto tra dimensione pubblicistica e forma societaria privatistica, nonché le principali caratteristiche del settore; dall'altro, la lente microeconomica, per evidenziare la posizione degli enti creditizi nel circuito economico in generale. Per ambedue le prospettive è inevitabile un rinvio all'influenza dell'Unione Europea, influenza che il settore bancario non può ignorare fin già da prima dell'adozione del Trattato

di Maastricht del 1992 che ha istituito il SEBC (Sistema Europeo delle banche centrali). Lo scopo di siffatta duplice prospettiva è quello di analizzare i profili qualificanti gli operatori bancari nella misura strettamente utile a definire i presupposti della disciplina contabile e fiscale applicabile agli stessi di cui ai capitoli successivi.

Si individuano a seguire le regole di redazione del bilancio bancario, quale strumento informativo per eccellenza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria nell'ambito della contabilità degli enti creditizi, come per qualsiasi impresa obbligata alla sua redazione. In particolare, si delineano i due principali strumenti utili agli amministratori chiamati alla stesura del bilancio: i principi contabili internazionali e la Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.

Sinteticamente si ripercorre l'evoluzione storica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ponendo maggiore enfasi sulla applicazione di questi principi ai fini della classificazione, qualificazione e valutazione delle attività finanziarie – come definite dai principi IAS/IFRS – nel bilancio bancario.

Segue l'individuazione delle poste reddituali correlate ai crediti bancari verso la clientela iscrivibili nel conto economico, nella specie le rettifiche (riprese) di valore nette per deterioramento e le perdite (utili) da cessione o riacquisto, rispettivamente il frutto di dinamiche valutative e realizzative.

Si conclude la trattazione soffermandosi sulla fiscalità bancaria, seppur ai soli fini della imposizione diretta e, nella specie, analizzando la tassazione ai fini IRES ed IRAP. Definiti i relativi elementi essenziali muovendo dalla soggettività passiva, dal presupposto impositivo e dalla "sovrimposizione" degli enti creditizi, si analizzeranno successivamente le norme in materia di determinazione della base imponibile IRES. Tra le differenti componenti reddituali relative ai crediti bancari si delimita la trattazione alle norme tributarie in materia di perdite su crediti

(definitive e potenziali) e svalutazioni – frutto del deterioramento della esposizione creditizia – sia da valutazione che da realizzo.

In particolare, si ripercorre l'evoluzione della normativa tributaria relativa all'incidenza di questi oneri – in termini di limitazione alla deducibilità fiscale – sul reddito complessivo lordo delle banche. La finalità è quella di esprimere una valutazione (debitamente motivata) circa la presenza di un *favor* o, *a contrario*, una disciplina meno favorevole, sia nel corso del tempo che rispetto alla disciplina ordinaria valevole per le imprese industriali e mercantili, applicabile alle imprese bancarie. Non mancheranno poi considerazioni sui riflessi fiscali sulla base imponibile IRAP e sul fenomeno della fiscalità differita correlato al rischio di credito.

Il *fil rouge* seguito durante l'intera trattazione è rappresentato dalla considerazione primaria data ai profili patologici dei crediti (c.d. *Non-performing Exposures* o NPE). L'idea di soffermarsi sulle ripercussioni contabili e fiscali delle NPE scaturisce dalla volontà di descrivere un fenomeno tanto attuale quanto preoccupante. Al lordo degli interventi a livello nazionale ed unionale le difficoltà degli operatori economici prodotte dalla perdurante perturbazione economica, a sua volta conseguenza della crisi pandemica globale da Covid-19, pongono l'accento sugli inadempimenti delle obbligazioni nei confronti degli enti creditizi. A sua volta, il mancato soddisfacimento dei crediti bancari inevitabilmente produce effetti sulla rilevazione contabile di queste attività finanziarie, nonché sulla determinazione del carico fiscale risultante, che in questa sede si intendono esaminare.

### CAPITOLO I

### IL RUOLO SISTEMICO DELLE BANCHE

SOMMARIO: 1. ...nell'ordinamento giuridico — 1.1 Soggettività giuridica della banca: impresa incasellata tra regolamentazione pubblicistica e matrice privatistica — 1.2 Sistema duale di vigilanza bancaria nazionale ed europea — 1.2.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria — 2. ...nel sistema economico — 2.1 Intermediazione bancaria — 2.2 Esercizio del credito e tutela costituzionale del risparmio — 2.3 Covid-19: nuovo impatto sulla esposizione creditizia degli istituti di credito?

### 1. ...nell'ordinamento giuridico

### 1.1 Soggettività giuridica della banca: impresa incasellata tra regolamentazione pubblicistica e matrice privatistica

La definizione del ruolo delle banche nell'ordinamento giuridico in generale non può prescindere da una analisi della relativa soggettività giuridica, cui è preordinato l'avvio di questa trattazione. Come sarà evidenziato a breve, il concetto di soggettività giuridica – nozione estremamente ampia – è inestricabilmente legato all'oggetto, vale a dire all'attività economica esercitata. Se la descrizione analitica dell'attività (*rectius*: delle attività, ove l'impiego del plurale risulta giustificato dalla presenza di un complesso di attività eterogenee rientranti nel campo d'azione delle banche) svolte dagli enti creditizi si rinvia ad un paragrafo successivo (v. para. 2.1), si richiede sin da subito di precisare come l'attività bancaria sia, fuori d'ogni dubbio e da un punto di vista omnicomprensivo, attività imprenditoriale, condotta con metodo economico.

Suddetta qualificazione deriva dall'art. 2082 cod. civ. sulla nozione generale (e soggettiva) di imprenditore, supportata dalla definizione di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario o t.u.b) ai sensi del quale «Banca indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

Tornando alla normativa codicistica, questo dato sicuramente pacifico risulta altresì confermato dalla lettura dell'art. 2195 cod. civ., disposizione che elenca le categorie di imprenditori obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese; trattasi delle imprese di natura commerciale. Al comma 1 n. 4) l'art. 2195 cod. civ. individua esplicitamente quale impresa chiamata alla perentoria iscrizione nel registro delle imprese l'attività bancaria (nonché quella assicurativa). Si deduce che quest'ultima norma di diritto comune non si esaurisca in una mera superfetazione, bensì fornisca un'informazione ulteriore – ma non ultronea – relativa all'oggetto dell'attività imprenditoriale, data la *summa divisio* tra imprenditori agricoli e commerciali. Si integra, quindi, la definizione *ut supra* tale per cui l'attività bancaria è attività imprenditoriale di natura commerciale.

A ciò consegue l'applicazione alle banche dello statuto dell'imprenditore commerciale ad integrazione dello statuto generale dell'imprenditore. L'impresa bancaria sarà dunque tra l'altro:

- 1) assoggettata all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (nonché nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 13 t.u.b);
- 2) interessata da norme speciali in tema di rappresentanza;
- 3) obbligata alla tenuta di talune scritture contabili (infra), e
- 4) in presenza dei relativi presupposti, assoggettabile alle procedure concorsuali della liquidazione coatta amministrativa ovvero dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Titolo IV del t.u.b).

Ancora, sul piano della soggettività, ciò che contraddistingue gli enti creditizi dalla generalità degli operatori economici è lo svolgimento di una attività di rilievo pubblicistico nella forma di una società di capitali o cooperativa (a r. l.), in ogni

caso di matrice privatistica. Tale conformazione degli enti creditizi determina un necessario continuo «contemperamento fra l'autonomia e l'esigenza pubblicistica della regolamentazione volta a preservare la sana e prudente gestione dell'ente creditizio». Questo assetto non costituisce una caratteristica *ab origine* del settore bancario, essendo piuttosto il risultato delle opere di privatizzazione settoriale realizzate dal legislatore nel corso degli anni '90 (v. legge-delega Amato del 30 luglio 1990 n. 218, che avvia il processo di destatalizzazione) – per soddisfare le esigenze di ricapitalizzazione degli enti² – e poi cristallizzato nel t.u.b di cui al D.lgs. 385/1993. Il t.u.b costituisce attualmente la fonte normativa di riferimento per la disciplina dell'ordinamento bancario nazionale. Indi sarà costantemente oggetto di richiamo nel Capitolo I.

Quanto descritto poc'anzi necessita di talune doverose precisazioni sulla base di richiami – seppur di modesta entità – all'evoluzione storica della normativa bancaria, con la premessa che anzidetta normativa è espressione della "specialità" degli operatori bancari, in adesione alla eminente *teoria dell'ordinamento sezionale* di M. S. Giannini.<sup>3</sup> Il fulcro della teoria dell'ordinamento sezionale viene espresso in maniera cristallina da R. Costi in "*L'ordinamento bancario*", in cui si guarda all'attività bancaria come un vero e proprio «"ordinamento sezionale", dotato di propri principi, proprie regole e proprie sanzioni, sul fronte sia del diritto pubblico sia della regolamentazione privatistica».<sup>4</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BATALOCCO P., La tassazione del reddito delle imprese bancarie, IRIS – LUISS, 22 giugno 2018, p. 71

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VALZER A., *Lineamenti di diritto dell'impresa bancaria - Appunti dalle lezioni*, EDUCatt 2018 - Capitolo I, para. 9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GIANNINI M. S., Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. II, Padova, 1940, pp. 705-733

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Costi R., L'ordinamento bancario, Il Mulino, V edizione, 2012

Trattasi di una elaborazione dottrinale non immune da riserve ad opera di una parte della dottrina sulla base degli sviluppi occorsi nella disciplina bancaria.<sup>5</sup>

Se la legge bancaria del 1936 (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) qualificava l'attività creditizia come 'funzione di interesse pubblico' – impostazione confermata dalla Consulta che ebbe a pronunciarsi sulla questione<sup>6</sup> – questa impostazione pubblicistica in senso stretto venne superata col riconoscimento della natura privatistica ai soggetti esercenti attività bancaria, per il tramite della elisione del riferimento alla funzione di interesse pubblico ad opera del D.P.R. n. 350 del 1985, al contempo non disconoscendo tuttavia la loro funzione economico-sociale.

Esaurito il processo normativo di privatizzazione ('formale' prima e 'sostanziale' o 'materiale' poi) avviato su scala nazionale già nei primi anni '90, il panorama degli operatori bancari si presenta attualmente articolato come di seguito.

Le banche, a seconda che perseguano uno scopo lucrativo o mutualistico, si differenziano da un lato in banche nella forma di società di capitali – in via esclusiva società per azioni – e, dall'altro, banche cooperative, a loro volta classificabili in banche popolari e banche di credito cooperativo. Ciò si traduce in una correlazione biunivoca tra scopo-fine e tipo societario adottato.

Se lo scopo di lucro consiste nel tentativo di conseguire ricavi eccedenti i costi (a differenza della mera conduzione con metodo economico dell'attività che mira quantomeno a far equivalere componenti economiche positive e negative), lo

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. SICLARI D., *La regolazione bancaria e dei mercati finanziari: dalla 'neutralizzazione' dell'indirizzo politico sul mercato all'unificazione europea*, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Anno XXVI Fasc. 1 – 2016, pp. 207-208

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Corte cost., sentenza 24 novembre 1958, n. 58, in Giur. cost., 1958, 883, «Difatti la funzione creditizia è di interesse pubblico, soprattutto perché la circolazione creditizia influisce direttamente sulla stabilità del potere d'acquisto della moneta»

scopo mutualistico è fondato sul conseguimento di vantaggi di varia natura parametrati quantitativamente al numero di scambi mutualistici posti in essere.<sup>7</sup> Vagliando lo scopo mutualistico nelle imprese bancarie, i soci della cooperativa bancaria potranno accedere a condizioni contrattuali più vantaggiose – in virtù della loro qualità di soci – rispetto a quelle accessibili sul mercato come soggetti terzi rispetto alla società cooperativa.

L'adozione dell'uno o dell'altro tipo societario predeterminato<sup>8</sup> rientra tra le condizioni (alternative evidentemente) da soddisfare per l'accesso al mercato creditizio da parte di una banca neocostituita o precostituita (art. 14 co. 1 lett. a) t.u.b), incidendo inoltre, come si vedrà, sui requisiti minimi di capitale (*infra*).

Per concludere la panoramica sul mercato bancario non va dimenticato che le banche, sia in forma di società di capitali che cooperative, possono costituire parte integrante di gruppi di società. I gruppi societari sono aggregazioni di imprese collettive giuridicamente indipendenti l'una dall'altra, seppur sottoposte a direzione economica unitaria sotto l'influenza dominante di una impresa, denominata società madre (o capogruppo), per il perseguimento di un interesse comune. Fondamentale è la nozione di controllo, per la quale assume rilievo l'art. 2359 cod. civ. Analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra impresa, la

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale 2 - Diritto delle società*, 9<sup>a</sup> edizione UTET Giuridica, p. 25)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> «La limitazione delle forme societarie è stata, inoltre, ricondotta, in primo luogo, all'esigenza di neutralizzare quegli elementi (ad es. responsabilità illimitata dei soci) che avrebbero potuto essere di ostacolo o disturbo ad una precisa valutazione dei mezzi patrimoniali riferibili all'impresa creditizia oppure creare rigidità nel ricambio degli organi gestori; in secondo luogo, all'opportunità di favorire la mobilità della proprietà dell'impresa stessa, preferendo quei tipi societari che ne assicurino una pronta riallocazione.» V. BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 61

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Così recita l'art. 2359 c.c.: «Sono considerate società controllate:

<sup>1)</sup> le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

<sup>2)</sup> le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

banca capogruppo si assumerà l'incarico di redigere il c.d. bilancio consolidato, il bilancio omnicomprensivo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo nel suo insieme.

### 1.2 Sistema duale di vigilanza bancaria nazionale ed europea

Il comma 1 dell'articolo 47 della Costituzione – norma di chiusura del Titolo III dedicato ai Rapporti economici – dispone nel secondo periodo che la Repubblica «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Evidentemente il dettato costituzionale riconosce la necessità di ideare ed istituire un sistema di vigilanza istituzionale di rilievo nazionale affinché l'attività delle banche (e di altri intermediari finanziari) venga esercitata in osservanza delle disposizioni nazionali ed europee *in subiecta materia* al fine ultimo di assicurare la «la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario» (art. 5 co.1 t.u.b).

Quanto all'architettura di questo sistema di controllo – in realtà non una novità repubblicana, bensì preesistente alla stessa e adeguatamente rivisitata – esso coinvolge una molteplicità di attori istituzionali rappresentati dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, invero il "motore" del sistema di vigilanza bancaria concepito nel t.u.b<sup>10</sup>, le c.d. autorità creditizie (Titolo I del t.u.b).

<sup>3)</sup> le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> VALZER A., Op. cit., Capitolo III, para. 1

I poteri di vigilanza esercitabili dalle autorità creditizie domestiche sono classificabili in tre categorie:

- 1. Poteri di vigilanza informativa (art. 51 t.u.b.) comprendenti, *inter alia*, la trasmissione dei bilanci bancari alla Banca d'Italia secondo le modalità e i termini da questa stabiliti e generalmente improntata alla trasparenza;
- 2. Poteri di vigilanza regolamentare (art. 53 t.u.b) con l'emanazione di disposizioni di carattere generale in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento dei rischi, sistema di *governance* ed organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni (v. Capitolo II), nonché di intervento specifico (es. convocazione di amministratori, sindaci e personale bancario di cui all'art. 53-bis t.u.b);
- 3. Poteri di vigilanza ispettiva (art. 54 t.u.b) con attività di accertamento presso i soggetti destinatari della vigilanza, arricchita dalla eventuale irrogazione di sanzioni in caso di violazioni.<sup>11</sup>

Non si potrebbe compiutamente comprendere il funzionamento del sistema di vigilanza senza tener conto della influenza sovranazionale, nella specie dell'area europea. Nel percorso di integrazione economico-finanziaria dell'Unione Europea, molteplici e significativi sono stati, infatti, nel corso degli anni gli interventi comunitari tesi alla armonizzazione delle norme legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei singoli Stati membri nell'ottica del completamento del progetto di *Union Banking*, teso a sua volta all'unificazione regolatoria di impronta bancocentrica a livello unionale.<sup>12</sup>

In tale prospettiva, tra gli ambiti del settore bancario interessati dal processo di integrazione del collante comunitario figura *in primis* proprio il sistema di vigilanza bancaria e, in particolare, le regole sulle modalità di accesso al mercato

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibidem*, Capitolo VII

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> SICLARI D., Op. cit.

creditizio essendo l'esercizio dell'attività bancaria riservato, apoditticamente, alle banche.

A latere del sistema di vigilanza interno rileva quindi un ulteriore livello di controllo rappresentato dal sistema di vigilanza europea, con una compagine di altrettante autorità, le quali esercitano congiuntamente alle istituzioni domestiche, a partire dal 2014, poteri di monitoraggio sugli istituti bancari localizzati nei singoli Stati membri. Il coordinamento tra i due livelli di vigilanza è reso manifesto dall'art. 6 del t.u.b, ai sensi del quale la Banca d'Italia è parte integrante del SEVIF (Sistema europeo di vigilanza finanziaria) nonché del MVU (Meccanismo Unico di Vigilanza europeo). Di quest'ultimo fanno parte la Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, e le autorità nazionali competenti. Il Meccanismo unico di vigilanza bancaria, il Meccanismo unico di Risoluzione delle Crisi (MRC)<sup>13</sup> e il Sistema di garanzia dei depositi bancari costituiscono i tre pilastri su cui si mantiene l'impalcatura dell'Unione Bancaria.

Nella realizzazione del progetto di Unione bancaria il primo pilastro, rappresentato appunto della vigilanza bancaria europea, assolve al compito di salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario eurounitario. Per quanto rileva in questa sede si evidenzia come ci si stia muovendo sempre più nella direzione della centralizzazione (o verticalizzazione, che dir si voglia) delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza del mercato creditizio, permeando l'intero settore dello spirito animatamente concorrenziale cui è informato il sistema UE nel suo complesso. Ciò comporta il disfacimento del precedente sistema di vigilanza connotato da sensibili differenziazioni su base statale. In altre

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Il c.d. *Single Resolution Mechanism* consente, analogamente a quanto avviene per il primo pilastro rappresentato dal Meccanismo unico di vigilanza, un approccio armonizzato nella gestione delle crisi bancarie della zona europea.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Descritto come "fattispecie a formazione progressiva" da PIERINI A. in *Unione Bancaria Europea e mercato unico dei servizi finanziari - Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni in materia di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie*, Costituzionalismo.it, Fascicolo 3/2016 Crisi e conflitti dell'Unione Europea: una prospettiva costituzionale, p. 413

parole, la tendenza registrata è quella di un progressivo ampliamento dei poteri di vigilanza esercitabili a livello sovranazionale, soprattutto per i soggetti significativi o *significant institutions*<sup>15</sup> – contrapposti ai c.d. "soggetti meno significativi" – che a sua volta ridimensiona i poteri di vigilanza esercitabili dalle autorità nazionali sul territorio dello Stato, analogamente a quanto è avvenuto per l'esercizio della funzione monetaria, ossia nella definizione centralizzata in capo alla BCE degli indirizzi di politica monetaria dei paesi membri dell'Eurozona, cui è conseguita la perdita della sovranità monetaria dei singoli Stati membri.

Più in dettaglio, nella valutazione della "significatività" dell'operatore bancario si considerano i seguenti parametri, di carattere alternativo, ai sensi dell'art. 6 (4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e del Regolamento n. 468/2014 della BCE:

- 1) le dimensioni dell'ente;
- 2) l'importanza economica; e
- 3) l'operatività transfrontaliera.

Quanto al profilo dimensionale, secondo un mero accertamento di carattere quantitativo si considererà una soglia di 30 miliardi di euro di valore delle attività dello stato patrimoniale, superata la quale il soggetto potrà considerarsi, fuor d'ogni dubbio, "significativo".

Accertamento della stessa natura coinvolge altresì il secondo parametro circa l'importanza economica dell'istituto di credito all'interno del sistema economico nazionale. Difatti, la soglia di significatività è data da un rapporto tra le attività totali e il PIL nazionale – misura della ricchezza del Paese – che sia superiore al 20%.

Maggiore discrezionalità si rinviene tuttavia nella valutazione del terzo parametro, per il quale vengono delineate ulteriori soglie soggette alla valutazione della BCE.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> A livello europeo i soggetti bancari significativi detengono circa l'80% degli attivi bancari complessivi, cui consegue la detenzione della maggior parte dei portafogli di crediti. V. *Il Meccanismo di vigilanza unico*: https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> «...un gruppo può essere considerato significativo allorché abbia:

a) stabilito filiazioni che siano enti creditizi in più di un altro Stato membro partecipante;

È fatto salvo, in ogni caso, il potere della BCE di avocare a sé l'esercizio delle funzioni di vigilanza anche nei confronti dei soggetti meno significativi, per i quali le responsabilità e le azioni dirette di monitoraggio sono poste di regola in capo alle autorità nazionali, nel quadro del meccanismo europeo di vigilanza.

#### 1.2.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria

Nel contesto del sistema di vigilanza unico, la Direttiva 2013/36/UE (a seguire: 'CRD IV' o *Capital Requirements Directive*)<sup>17</sup> – la quale disciplina l'accesso alle attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento – impone agli Stati Membri di prescrivere «l'obbligo per gli enti creditizi di ottenere un'autorizzazione prima di iniziare l'attività».

L'espressione ivi impiegata non preclude – tralasciando momentaneamente il caso di impresa costituenda – l'ipotesi in cui sia una impresa già costituita a voler entrare a far parte del settore bancario, con opportuno mutamento dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo, nonché di ulteriori e più o meno compatte modifiche statutarie in relazione all'attività economica previamente esercitata (es. possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali richiesto dall'art. 26 t.u.b, cui rinvia l'art. 14 co. 1 lett. e) dello stesso testo normativo).

Circa il procedimento amministrativo da seguire per l'accesso al mercato creditizio, il potere autorizzatorio – nonché quello speculare di revoca – viene

b) il valore delle sue attività sia superiore a 5 miliardi di euro;

c) il rapporto tra le sue attività transfrontaliere e le sue attività totali sia superiore al 20% o il rapporto tra le sue passività transfrontaliere e le sue passività totali sia superiore al 20%.» Si v. MAGLIARI A., *Il sistema di ripartizione delle competenze all'interno del Single Supervisory Mechanism: una questione di "significatività". Considerazioni critiche a margine della sentenza Landeskreditbank Baden-Württemberg c. BCE*, Rivista di Diritto Bancario, pubblicazione trimestrale luglio-settembre 2017, p. 69

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Da ultimo modificata parzialmente, sebbene non nella parte *de qua*, con la Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, c.d. CRD V.

esercitato oggigiorno dalla Banca Centrale Europea (*ex* art. 4 Regolamento UE 1024/2013 o RMVU, nonché *ex* art. 14 co. 2 t.u.b) su proposta della Banca d'Italia e sulla base di un controllo *ex ante*. Quest'ultimo rappresenta un regime autorizzatorio più invasivo rispetto al controllo *ex post*, scelta giustificata dall'assenza di misure meno restrittive per tutelare gli interessi pubblici sottesi, tra i quali rilevano la stabilità finanziaria e la tutela del risparmio. La tutela dei suddetti interessi pubblici passa inevitabilmente per la verifica della sussistenza delle condizioni che assicurino la sana e prudente gestione dell'istituto di credito.

In passato – a partire dal 1947 – la Banca d'Italia era egemonicamente deputata al rilascio di una apposita autorizzazione su base discrezionale raccordata alle esigenze di mercato. <sup>18</sup> La c.d. Prima Direttiva comunitaria n. 780/1877/CEE, invece, introduce condizioni di accesso omogenee predeterminate, sottoposte a verifica da parte dell'autorità di vigilanza. Questa fonte di diritto europeo derivato rientra nel ventaglio più ampio di norme comunitarie che hanno progressivamente dato attuazione al principio europeo di libera concorrenza che investe anche il mercato creditizio, trasformando i sistemi di concessione discrezionale in sistemi di autorizzazione vincolata. <sup>19</sup> La stessa normativa europea oggi preclude esplicitamente che l'accoglimento o il rigetto della domanda di autorizzazione venga deciso in funzione delle esigenze economiche del mercato (art. 11 CRD IV).

Individuata l'autorità competente per l'esercizio del potere autorizzatorio nella Banca Centrale Europea, si rileva che le singole condizioni da appagare – valutate durante la fase istruttoria del procedimento amministrativo e ispirate al principio della sana e prudente gestione – al fine di vedere accolta l'apposita istanza di autorizzazione sono elencate dall'art. 14 del t.u.b.

Tra queste, è opportuno soffermarsi da subito sulla lett. b), che dispone

SICLARI D., *Op. cii.*, p. 13

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> SICLARI D., *Op. cit.*, p. 190

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> VALZER A., Op. cit., Capitolo IV, p. 194

l'ammontare minimo di capitale iniziale versato dalla banca neocostituita, rinviando ad apposita determinazione della Banca d'Italia.

Trattasi di un profilo delicato perché legato ai requisiti patrimoniali minimi via via modificati (*rectius*: incrementati) a livello europeo al fine ultimo di garantire la solidità patrimoniale delle banche, con adeguatezza dei mezzi preposti all'esercizio dell'attività d'impresa. I suddetti incrementi rientrano nel pacchetto normativo, rappresentato dalla vigente CRD V e dal Regolamento UE n. 575/2013 (CRR o *Capital Requirements Regulation*)<sup>20</sup> finalizzato, come si dirà meglio a seguire, al consolidamento della solidità patrimoniale degli operatori del settore bancario.

Nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (aggiornata al 22 settembre 2020), la Banca d'Italia differenzia – come già anticipato – il *quantum* di capitale minimo iniziale in funzione del tipo societario prescelto, pari a 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva<sup>21</sup>, e invece nella misura di 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo. L'incremento alquanto consistente<sup>22</sup> della soglia di capitale iniziale richiesta trova giustificazione negli sviluppi della regolamentazione sovranazionale in materia di patrimonio di vigilanza, sviluppi tendenti ad assicurare – lo si ripete – una maggiore solidità patrimoniale delle banche. La necessità di una condizione patrimoniale resiliente degli intermediari bancari trova sostegno nei numerosi casi di cronaca che hanno investito il settore con profonde e protratte crisi di taluni istituti di credito (v. caso del Monte dei Paschi di Siena). Crisi talmente laceranti da aver giustificato in più di una occasione l'intervento statale, con acquisti di partecipazioni di maggioranza da parte del MEF con le quali si è conseguito il salvataggio bancario.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Da ultimo modificato con il Regolamento UE 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, non ancora integralmente vigente (entrata in vigore differita al 28 giugno 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Le banche di garanzia collettiva dei fidi sono disciplinate dal decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003. Sono classificate quali società cooperative, analogamente alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Le precedenti soglie minime di capitale erano pari, rispettivamente, a 6.3 e 2 milioni di euro.

Lungi dal voler addentrarsi nei tecnicismi relativi alla composizione – quantitativa ma anche qualitativa – del patrimonio degli istituti di credito secondo le più recenti disposizioni<sup>23</sup>, si rappresenta che il suddetto incremento (affiancato da un miglioramento qualitativo) è finalizzato a far fronte ai molteplici rischi cui è protesa l'attività bancaria, rendendo l'impresa meno vulnerabile, ergo più resiliente. In altre parole, si richiede un patrimonio di vigilanza, composto dal capitale netto e da strumenti finanziari "ibridi"<sup>24</sup>, quale presidio che sia sufficiente ad assorbire le perdite frutto della manifestazione dei rischi cui è esposta l'attività degli intermediari, consentendone l'operatività<sup>25</sup> (affiancato da opportune politiche di accantonamento per perdite, *infra*). La capacità di assorbimento delle perdite deve risultare maggiore per quelle banche classificate come *G-SIBs* (*Global systemically important banks*), seguendo l'imperativo "*too big to fail*" che trova fondamento nel rischio sistemico legato alle cc.dd. banche di rilevanza sistemica.<sup>26</sup>

Il patrimonio di vigilanza non è, si badi, identificabile col mero patrimonio netto contabile, in virtù della divergenza finalistica tra normativa di vigilanza, ovvero quella di garantire la stabilità del sistema finanziario e bancario, e disciplina contabile, ovvero quella di dare anzitutto una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Ad ogni modo, il dovere di rispettare ambedue le discipline aggrava il carico incombente sugli organi societari di amministrazione e controllo.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> V. Accordi di Basilea III (*Basel III - A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010*). Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (o *Basel Committee on Banking Supervision*) è intervenuto nuovamente in materia di patrimonio di vigilanza, sulla falsariga degli Accordi precedenti (Basilea I e Basilea II), rafforzando la resilienza degli istituti di credito nel far fronte a *shock* economico-finanziari sistemici sulla base dell'insegnamento della crisi economico-finanziaria del 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bilanci bancari tra provvedimenti della Banca d'Italia e principi Ias/Ifrs, Pwc - Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 Ore, Numero 7-8, 9 luglio 2020, p. 24

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> CIMINI R., *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari – Schemi, principi contabili e obblighi segnaletici*, seconda edizione, Wolters Kluwer, 2019, p. 268

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> MONTANARO E., Basilea III – Note di sintesi, 2013

Ancora, la lett. c) dell'art. 14 t.u.b. richiede la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.

Se la redazione dell'atto costitutivo e del regolamento statutario costituiscono obblighi non difformi da quelli gravanti sulle società che non svolgono attività bancaria, l'elemento di differenziazione settoriale è rappresentato dal summenzionato programma. Lo stesso contiene svariate informazioni utili all'autorità chiamata a valutare la domanda di autorizzazione, informazioni inerenti al sistema di *corporate governance*, alla programmazione operativa e strategica – corredata dalla indicazione della *mission* aziendale e dei suoi obiettivi – ed infine ai profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale di cui alla suddetta normativa di vigilanza prudenziale (Circolare n. 283/2015).

Tornando nuovamente al concetto di rischio per gli intermediari bancari – ovvero, seguendo la terminologia impiegata dalla Circolare di Bankitalia, "appetito per il rischio" – già in fase di accesso al mercato creditizio l'intermediario è chiamato ad esprimere nel programma una valutazione preventiva sul rischio di credito tollerato del proprio futuro portafoglio di crediti. Il contenuto del programma è infine oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia, la quale può richiedere l'apporto delle modifiche ritenute opportune.

Da ultimo, si affronta succintamente il requisito di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 14 t.u.b in materia di assetto proprietario delle banche. La *ratio* è ancora una volta quella di assicurare la sana e prudente gestione disciplinando l'acquisizione della titolarità di partecipazioni negli istituti di credito. Non è coinvolta, a dire il vero, qualsivoglia partecipazione, bensì esclusivamente le partecipazioni "rilevanti" in termini di "peso" sull'amministrazione societaria. L'attuale disposizione è il risultato del recepimento della normativa europea sulla

vigilanza, nella specie col D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 21.<sup>27</sup> La principale novità

**17** 

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Il decreto legislativo 27 gennaio 2020 n. 21 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogata dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

apportata all'assetto nazionale è stata l'abolizione del principio di separatezza banca-industria, il quale precludeva a soggetti non finanziari di acquisire partecipazioni "rilevanti" nel capitale delle banche. La caducazione del predetto principio ha quindi consentito, in adesione al quadro normativo sovranazionale, una commistione tra mondo finanziario ed industriale, prima aberrata dal legislatore.

Va premesso che la nozione di 'partecipazione' ai fini della applicazione della norma di cui si tratta va intesa alla luce della legislazione di diritto societario nazionale<sup>28</sup>. Ciò sta a significare che vengono ricompresi tutti gli strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (azioni ordinarie, categorie speciali di titoli azionari, strumenti finanziari partecipativi ecc.), di talché la relativa titolarità consenta di esercitare una influenza in sede assembleare con l'esercizio del diritto di voto.<sup>29</sup>

In sostanza, la disciplina richiede l'autorizzazione preventiva per l'acquisizione di partecipazioni di controllo o di collegamento (per le cui nozioni il testo unico rinvia all'art. 2359 cod. civ.), ovvero che attribuiscano una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento (soglia minima). Inoltre, la medesima autorizzazione *ex ante* è necessaria in ipotesi di variazione delle partecipazioni già detenute, allorquando la quota dei diritti di voto o del capitale sia almeno pari al 20-30-50% e, in ogni caso, quando dalle stesse variazioni scaturisca il controllo sulla banca. Per i rapporti partecipativi che soddisfano i requisiti di cui sopra scatta una verifica qualitativa della persona del potenziale acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di parametri oggettivi fissati *ex lege*.

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sul rapporto tra entità della partecipazione e diritto di voto nella assemblea nelle società cooperative, fondato come regola sul principio capitario, v. art. 2538 c.c. In particolare, il principio del voto capitario attribuisce ai soci un voto per testa, indipendentemente dal "peso" della partecipazione di cui sono titolari. Viceversa, nelle società per azioni l'influenza dell'azionista in assemblea è espressione della entità della partecipazione sociale detenuta.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> ROTONDO G., *Le partecipazioni nelle banche. Prime note sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21*, p. 95

Per gli ulteriori requisiti d'accesso al mercato creditizio – avendo limitato i richiami a quelle condizioni che più si atteggiano in un'ottica macroprudenziale e senza pretese di esaustività – si rinvia alla disposizione in parola (art. 14 t.u.b).

#### 2....nel sistema economico

### 2.1 Intermediazione bancaria

Spostandosi sotto la lente microeconomica, è fondamentale chiarire il ruolo di rilievo pubblicistico, già richiamato, svolto dalle banche nel sistema economico-finanziario attraverso la descrizione analitica delle attività espletate. Tradizionalmente sono molteplici le funzioni attribuite ai soggetti esercenti attività bancaria, ma prima fra tutte rileva – accanto alle funzioni economico-sociale e monetaria già accennate – la funzione creditizia, che trova espressione nella intermediazione creditizia.

Il ricorso al canale bancario in Italia costituisce oggigiorno strumento preferenziale per l'approvvigionamento di risorse finanziarie da parte di famiglie ed imprese.<sup>30</sup> L'assenza di disponibilità liquide sufficienti, ovvero un *deficit* di liquidità, spinge famiglie ed imprese a stipulare contratti di vario tipo con gli enti creditizi finalizzati alla erogazione di risorse da immettere successivamente nel sistema economico tramite, *exempli gratia*, acquisti di beni immobili o, nel caso di imprese, acquisti di materie prime o di beni strumentali da impiegare nel processo produttivo aziendale. Per la seconda categoria di soggetti la dotazione patrimoniale rappresentata in primo luogo dal capitale di rischio investito (dai soci tramite la sottoscrizione e il versamento di una quota parte dell'*equity* nel caso di imprese collettive) potrebbe risultare insufficiente per lo svolgimento della propria attività.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Secondo quanto riportato dall'ODCEC, le imprese di più ridotte dimensioni, che costituiscono tra l'altro la maggioranza delle attività economiche, ricorrono prevalentemente al finanziamento bancario. *Non-performing loans-NPL*, ODCEC e FNC, luglio 2019

Ciò richiede il reperimento di risorse ricorrendo al c.d. *capitale di debito*, complesso di risorse che deriva da terzi (quali le banche, appunto).

D'altro canto, la disponibilità di somme liquide non necessarie per i consumi (ovvero il risparmio) o per l'ordinaria gestione aziendale potrebbe indurre chi ne dispone – come tradizionalmente avviene – al deposito di suddette somme presso istituti di credito (depositi di danaro *ex* art. 1834 cod. civ.).

In altre parole, l'attività bancaria è costituita, ai sensi dell'art. 10 co. 1 del t.u.b (D.lgs. 385/1993), dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito – oggetto di stretto collegamento funzionale<sup>31</sup> – sussumibili sinteticamente nella espressione 'intermediazione bancaria'.

La raccolta del risparmio dal pubblico è definita dall'art. 11 del t.u.b come «l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.»

Dalla norma si ricava che la tipologia contrattuale impiegata usualmente per l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso<sup>32</sup> è rappresentata dal deposito bancario, di consueto regolato in conto corrente. Sulla obbligatorietà del rimborso delle somme di danaro gravante sull'ente depositario riposa la pienezza della pretesa restitutoria del depositante<sup>33</sup>, costituendo questo un effetto obbligatorio (di restituzione) scaturente dal contratto di deposito di cui all'art. 1834 cod. civ. (forma speciale di deposito irregolare *ex* art. 1782 cod. civ.) rubricato "Depositi di danaro". Ulteriore conseguenza della stipulazione di tale contratto, che si perfeziona con la *traditio* della *res* oggetto del deposito dato il carattere di realità del negozio, è il trasferimento al depositario della proprietà delle somme

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 17, secondo cui «il t.u.b. conferma l'idea di fondo che il nucleo, il tratto tipizzante dell'attività bancaria risieda nel collegamento funzionale tra raccolta del risparmio tra il pubblico ed erogazione del credito».

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> «La dottrina ha interpretato la locuzione "acquisizione di fondi con obbligo di rimborso" come l'attività di approvvigionamento di fondi per la quale sia assunto l'impegno negoziale di restituire il valore nominale delle somme raccolte». V. *Ibidem*.

<sup>33</sup> VALZER A., Op. cit., Capitolo IV

depositate, cui consegue un obbligo restitutorio tantundem eiusdem generis et qualitatis.

In realtà, la norma precisa che la raccolta del risparmio dal pubblico non avviene esclusivamente per il tramite del deposito; difatti il legislatore introduce una clausola di apertura rappresentata dalla dicitura 'sotto altra forma'. L'impresa bancaria potrà quindi acquisire fondi anche attraverso, ad esempio, l'emissione di titoli obbligazionari o la stipulazione di contratti pronti contro termine. Ciò che accomuna le variegate forme di acquisizione di fondi – tanto tipiche quanto atipiche – è l'esposizione debitoria dell'ente creditizio.

La concessione di credito, contrariamente, è «l'operazione tramite la quale un soggetto (in tal caso la banca) mette a disposizione di un altro, direttamente o indirettamente, mezzi finanziari per un certo tempo». <sup>34</sup> È fatto salvo, anche in tal caso, l'obbligo di restituzione entro la scadenza prestabilita. In maniera speculare rispetto a quanto avviene con la raccolta di risparmio tra il pubblico, questa operazione riconosce un diritto di credito in capo alla banca, consistente nella restituzione – usualmente dilazionata nel tempo – del capitale e dell'interesse maturato sullo stesso. Guardando al novero di contratti bancari di cui al capo XVII del codice civile, rientrano nell'attività di concessione di credito l'apertura di credito bancario, l'anticipazione bancaria e lo sconto bancario. L'erogazione del credito comporta inevitabilmente l'esposizione dell'erogatore (banca) al rischio di credito determinato dalla eventuale insoddisfazione – totale o parziale – del diritto di credito stesso per una molteplicità di cause alternative, ovvero concomitanti (es. insolvenza del debitore, vale a dire l'incapacità dello stesso a far fronte alle proprie obbligazioni con "mezzi normali").

L'operatività congiunta ed equilibrata di queste due attività permette la vitalità economica stessa degli istituti di credito siccome, in via esemplificativa, ciò che i

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Definizione tratta da "Enciclopedia online della Banca e della Borsa", mancandone una definizione legislativa.

risparmiatori depositano (o ragionando *a contrario*, ciò che le banche raccolgono) viene impiegato dal depositario per concedere credito a chi ne faccia richiesta – previa valutazione del merito creditizio e delle garanzie personali e/o reali offerte – così alimentandone la gestione operativa.<sup>35</sup>

Ovviamente, la complessità dell'attività bancaria non è limitata a questa forma di intermediazione – laddove si precisa che la raccolta del risparmio tra il pubblico è oggetto di riserva legale in favore degli enti creditizi (come confermato dall'art. 9 della CRD IV) – ma ricomprende ulteriori attività di natura finanziaria, nonché attività connesse e strumentali previste dalla legge. Vi rientrano servizi ed attività di investimento, prestazioni di servizi di pagamento, rilascio di garanzie e di impegni di firma, servizi di cassette di sicurezza ecc. che, rispetto al passato, incidono in maggiore misura rispetto al complesso di attività svolte dalla banca<sup>36</sup>; il maggiore impatto di talune attività "secondarie" (es. investimenti in strumenti finanziari derivati) sulla redditività aziendale avviene sulla scia del fenomeno contemporaneo di finanziarizzazione dell'economia.

Per quanto concerne l'esercizio di servizi ed attività di investimento ad opera di banche, tuttavia, l'art. 19 co. 4 del t.u.f (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58) richiede la previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la CONSOB; il beneplacito dell'autorità creditizia va ad aggiungersi all'autorizzazione generalmente prescritta per l'esercizio dell'attività bancaria.

In ultima istanza, si rappresenta che l'estensione del novero di servizi erogati oggigiorno – rispetto al passato – dagli istituti di credito è espressione del modello di c.d. banca universale di cui al Testo Unico Bancario.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> «il credito che la banca concede nasce dal credito che essa riceve». Così recitava Antonio De Viti de Marco in "La funzione della banca: introduzione allo studio dei problemi monetari e bancari contemporanei", Einaudi, 1934, p. 99

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cfr. Sulle attività connesse ex art. 10, comma 3°, T.U.B di Morera U. e Marchisio E.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> CLINI A., Ordinamento sezionale del credito e diritti fondamentali della persona, p. 143

Ai fini di un più corretto inquadramento degli istituti di credito nel mercato, in funzione del ruolo dell'attività di intermediazione creditizia, appare utile in questa sede differenziare le banche dagli altri intermediari finanziari. Con l'espressione intermediari finanziari, difatti, si richiama quella pluralità di enti in cui l'attività di intermediazione nel credito è assente ovvero, se presente, non costituisce l'oggetto principale dell'impresa bensì una attività strumentale (es. SIM, SGR, IMEL, ecc.). L'utilità di questo *distinguo* sarà maggiormente evidente sul piano della disciplina contabile (*infra*).

Sulla base di quanto esposto, si comprende l'importanza assunta dagli operatori bancari quali attori del sistema economico, un fatto non certamente recente bensì storicamente confermato.

### 2.2 Esercizio del credito e tutela costituzionale del risparmio

Della c.d. "Costituzione economica" si è previamente considerato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 47. Per completezza di ragionamento, si include ora il primo periodo – altrettanto laconico – secondo il quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.» Molteplici sono gli spunti di riflessione desumibili dalla lettura analitica di questa proposizione, per quanto concisa appaia.

In primo luogo, il soggetto in capo al quale grava l'onere di incoraggiare e tutelare il risparmio è lo Stato, in virtù della competenza legislativa esclusiva in materia di «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» (art. 117 co. 2 lett. e) Cost., novellato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3), escludendo quindi qualsivoglia intervento legislativo diretto in materia a livello regionale, se non

23

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> CIMINI R., *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari – Schemi, principi contabili e obblighi segnaletici*, seconda edizione, Wolters Kluwer, 2019, p. 40

sotto forma di competenza legislativa concorrente in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale».

Lo stesso accostamento alla tutela del risparmio della moneta e dei mercati finanziari sta a significare, secondo la sommessa opinione di chi scrive, che questo conglomerato richiede una serie di misure coerenti, seppur rispetto ad elementi dotati di eterogeneità. A titolo di esempio, appare evidente che fenomeni inflazionistici possano ripercuotersi gravemente sulla conservazione del risparmio nel suo valore intrinseco determinando, *ceretis paribus*, uno svilimento del potere d'acquisto della moneta.

Quanto alla dimensione oggettiva, invece, secondo il dettato costituzionale il risparmio deve esser tutelato "in tutte le sue forme". In tal proposito, la dottrina prevalente riconosce protezione al risparmio in quanto ricchezza oggetto di destinazione economica – a vario titolo – escludendo conseguentemente il «mero accantonamento di ricchezza senza previsione di destinazione» dalla copertura costituzionale.<sup>39</sup>

Molteplici sono le pronunce della Consulta nelle quali è stato impiegato l'articolo 47 quale parametro di legittimità costituzionale – in genere assieme ad altre disposizioni della Carta – laddove la Corte Costituzionale ha censurato norme ritenute in contrasto con la finalità precipua della tutela costituzionale del risparmio. Disposizione considerata – non senza riserve di taluni (*inter alia* P. Grossi) – di carattere programmatico dalla dottrina, ovvero contenente «generici indirizzi per il legislatore e auspicii privi di indicazioni dirette, e soprattutto efficaci, nella concreta esperienza degli operatori e degli interessati».<sup>40</sup>

Tuttavia, nonostante il carattere non precettivo riconosciuto dai più alla norma, la stessa è ritenuta violata laddove la legislazione vigente si ponga in rapporto di «contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio», unico limite alla

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> ARIOLLI G., La tutela del risparmio - Quaderno di sintesi della giurisprudenza costituzionale, 2008

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> GROSSI P., La tutela del risparmio a settant'anni dalla approvazione dell'art. 47 della Costituzione, Roma, ABI, palazzo Altieri, 19 maggio 2017, p. 6

La lettura della disposizione è però variata nel corso del tempo, subendo l'influenza europea con una propensione oggettivizzante nella attività ermeneutica della norma costituzionale. Aderendo a questa tesi appare che l'integrazione europea nel settore del credito abbia stravolto la stessa dimensione costituzionale in materia, sovvertendo gli equilibri che erano stati concepiti e creandone al contempo di nuovi. Risulta evidente come il perno del sistema bancario si sia spostato in direzione delle autorità centrali europee, legittimando una sempre maggior "invasione" delle istituzioni europee nelle questioni giuridiche nazionali, invasione legittimata dal progressivo trasferimento di competenze a livello sovranazionale subordinato al consenso dei singoli Stati membri (c.d. principio di attribuzione di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea o TUE). Immancabili sono gli interventi comunitari in materia di tutela degli investitori/risparmiatori, con l'adozione delle direttive MIFID, improntate alla trasparenza del mercato finanziario, nonché in materia di tutela interbancaria dei depositi (FITD o Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Nonostante l'opera ermeneutica avente ad oggetto l'art. 47 della Costituzione sia stata oggetto di mutamenti nel corso del tempo, in questa sede ci si limita ad appurare come dalla medesima – letta ora integralmente – traspaia una stretta interconnessione tra credito e risparmio, e in questo legame assoluta centralità è unanimemente attribuita agli enti creditizi che, con l'attività di intermediazione bancaria, realizzano un fenomeno di scambio incessante di flussi monetari fondato

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> V. sentenza n. 143 del 4 maggio 1995 para. 6 della Corte Costituzionale laddove, sulla questione di legittimità costituzionale dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, la Corte ha ritenuto infondata la stessa alla luce della non contraddizione ovvero compromissione col principio costituzionale in parola.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> SCUTO F., *La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica. Spunti per un rilancio della dimensione oggettiva e sociale dell'art. 47 Cost.*, Federalismi.it Numero speciale 5 2019, 25 ottobre 2019, p. 201

su rapporti obbligatori, mantenendo al contempo saldi i delicati equilibri finanziario-patrimoniali – nello spettro dell'attività di vigilanza delle autorità preposte – nell'ottica di una sana e prudente gestione. La stessa riserva di attività bancaria contenuta nel t.u.b è sottesa anzitutto alla tutela costituzionale del risparmio.

In aggiunta, è soprattutto nell'ambito dei servizi di investimento offerti dagli intermediari bancari – destinatari della disposizione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei servizi *ex* art. 56 TFUE – che maggiore è la sensibilità alla tutela del risparmio, siccome rientra in tali servizi la normale rischiosità o aleatorietà degli investimenti che espone al pericolo di depauperamento il risparmio investito. Il discorso in parola può agevolmente estendersi anche agli intermediari non bancari. In ogni caso, l'avversione al rischio del cliente si manifesta nell'interesse al «mantenimento del valore investito sotto il profilo della redditualità (...) oltre che sotto il profilo della sicurezza dell'investimento, cioè della minimizzazione dei rischi della perdita del capitale investito». <sup>43</sup>

Infine, le suddette fibrillazioni interpretative si valutano come tuttora pulsanti, alla luce dell'emersione di tendenze politiche anti-bancocentriche – con effetto propulsivo della crisi economico-finanziaria del 2007 – che, inevitabilmente, richiederanno un dibattito serrato sulla futura concezione della tutela del risparmio da parte della dottrina e della giurisprudenza (soprattutto costituzionale) sulla base dei nuovi (possibili) equilibri dei mercati finanziari su base decentralizzata.

### 2.3 Covid-19: nuovo impatto sulla esposizione creditizia degli istituti di credito?

La solidità del sistema bancario unionale viene posta sotto *stress* dalla corrente crisi economica quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> INZITARI B. – PICCININI V., La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, Cedam, 2008

Al fine di dare una visione d'insieme delle possibili ripercussioni della crisi corrente sullo stato di salute degli intermediari bancari appare utile rappresentare quanto avvenuto a seguito del crollo economico-finanziario del 2007, ferme restando analogie e divergenze tra i due fenomeni.

La crisi passata ha condotto ad una rivoluzione nella regolamentazione sovranazionale del settore bancario e finanziario. Non poteva essere altrimenti, considerando che fra le concause della profonda recessione che ha investito l'economia internazionale agli inizi del secolo vi è stata l'insufficiente solidità patrimoniale degli istituti di credito – a fronte del livello di rischio assunto – perfino di taluni importanti *players* del settore interessati dal collasso dei mutui *subprime* e dal conseguente fallimento societario (caso *Lehman Brothers*).

Negli anni successivi allo scoppio della crisi – circoscrivendo il discorso in parola al contesto europeo, ferma la genesi del cedimento sistemico negli USA – profondo è stato il dibattito sulla necessità di riforme strutturali. Ne costituisce un esempio emblematico la nuova regolamentazione in materia di vigilanza bancaria, nonché gli interventi – sotto forma di strumenti di *soft law* – del *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* sulla adeguatezza dei requisiti di patrimonializzazione delle banche con la rivisitazione degli Accordi di Basilea pregressi. Tra le finalità quella di indurre gli istituti di credito ad adottare prassi di gestione dei rischi più solide e ponderate nei confronti dei prenditori di risorse.

La stessa Bankitalia riconosce che la zavorra dei crediti deteriorati o *Non-Performing Loans* (*NPLs*) che ha rallentato le *performance* delle banche nazionali sia principalmente (e fisiologicamente) dovuta alle profonde difficoltà economiche conseguenti alla crisi del 2007. Il quadro di congiuntura economica altamente negativa ha condotto ad un sensibile incremento del tasso di deterioramento della esposizione creditizia delle banche; la flessione negativa è stata determinata dall'incapacità della clientela di far fronte con regolarità agli impegni contrattuali assunti con gli intermediari bancari. Ne è conseguito un calo della domanda di

credito<sup>44</sup>, oltre che una restrizione dell'offerta di credito<sup>45</sup>, così ingenerando un circolo vizioso nella cui morsa soffocavano famiglie ed imprese, incidendo a sua volta ulteriormente sulla redditività aziendale delle banche<sup>46</sup>.

Elemento primario di questo circolo vizioso è la dipendenza delle imprese (principalmente PMI) dall'indebitamento bancario e il contestuale scarso ricorso delle stesse a strumenti di finanziamento alternativi (es. mercato obbligazionario). A dire il vero, la dipendenza dal canale finanziario bancario trova spiegazione nella struttura del sistema finanziario domestico, definibile come *bank-based*, nel quale gli strumenti di finanziamento alternativi sono meno sviluppati che altrove.

Per converso, una ripresa dell'economia reale<sup>47</sup> con aumento di consumi ed investimenti risulta prodromica alla capacità della clientela bancaria di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità e, pertanto, a risollevare la redditività degli intermediari.

Inoltre, la circostanza per la quale le banche italiane seguivano al tempo un modello economico basato sulla tradizionale attività di intermediazione creditizia ha determinato un impatto più lieve della crisi economico-finanziaria rispetto agli altri Paesi europei avanzati, salvo poi il duro colpo della crisi dei debiti sovrani del

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> «Le analisi svolte suggeriscono che la decelerazione del credito è attribuibile in misura prevalente al calo della domanda di prestiti». V. *Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria*, Questioni di economia e finanza n. 63 Banca d'Italia, 2010, p. 7, a cura di PANETTA F. e SIGNORETTI F.M.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Sulla differenza tra razionamento del credito e *credit crunch*, v. *Requisiti patrimoniali e politiche di credito in Italia: il circolo vizioso della ricerca della stabilità*, p. 5 (www.aidea2013.it) secondo cui, sulla base di una tassonomia della riduzione del credito, «il credit crunch si manifesta come una restrizione dell'offerta di credito di ampiezza sproporzionata ed eccezionale rispetto all'andamento del ciclo economico, che manifesta i suoi effetti su tutti i potenziali debitori (...) per effetto di un aumento della rischiosità sistemica».

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Si individuano nell'eccesso di attività finanziarie tossiche (NPLs) e nella bassa redditività aziendale le principali vulnerabilità del sistema bancario italiano, la cui presenza viene motivata da fattori strutturali e non solo ciclici. V. MONTANARO E. – TONVERONACHI M., *Vulnerabilità del sistema bancario italiano. Diagnosi e rimedi*, Moneta e Credito, vol. 70 n. 280, dicembre 2017

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Il cui principale indice macroeconomico è costituito dal PIL, oggetto di una brusca riduzione percentuale nel 2020 secondo i dati Istat (-8,9%).

### 2011.48

Si precisa che l'analisi di cui sopra<sup>49</sup> ha cercato di definire il rapporto tra congiuntura economica fortemente negativa e credito bancario, senza considerare un ulteriore fattore quantomeno rilevante. Difatti, e qui se ne fa mero cenno, il rinvigorimento dei requisiti patrimoniali di cui all'Accordo di Basilea III ha l'effetto di indurre gli intermediari bancari a ridimensionare la portata degli impeghi, al fine di rispettare i parametri di vigilanza macroprudenziale.<sup>50</sup>

Esaurite le considerazioni di carattere generale sul rapporto tra crisi e progressivo deterioramento del credito, si passa ora all'anamnesi dei crediti deteriorati secondo quanto disposto dalla vigente normativa prudenziale. I *NPLs* «sono attività finanziarie deteriorate, ossia crediti non aventi i requisiti della piena liquidità e/o dell'immediata e completa esigibilità alla scadenza pattuita»<sup>51</sup>, appartenenti alla categoria delle *Non-Performing Exposures* (*NPE*). Per la definizione di "esposizione" si richiama, invece, l'art. 47 bis del CRR, come modificato dal Regolamento (UE) n. 630/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio. Vi rientrano salvo talune eccezioni marginali:

- a) gli strumenti di debito, e
- b) gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato (operazioni "fuori bilancio").

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Fondati timori sulla qualità degli attivi (*asset quality*) in ragione della presenza di un numero consistente di titoli di Stato nei bilanci bancari. V. *Requisiti patrimoniali e politiche di credito in Italia: il circolo vizioso della ricerca della stabilità (www.aidea2013.it)* 

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> La predetta analisi viene riassunta, e in parte integrata, da JASSAUD N. – KANG K. in *A Strategy for Developing a Market for Nonperforming Loans in Italy*, IMF Working Paper, n. WP/15/24, Washington (DC): Fondo Monetario Internazionale, ove si legge che *«the rapid rise* (of NPLs) *reflects in part the prolonged recession which has worsened the creditwhorthiness of borrowers, particularly small-and medium-sized enterprises (SMEs). At the same time, the inefficient and lengthy judicial process, combined with the limited incentives to write off loans, had held back the pace of NPL resolution»* (enfasi aggiunta).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Per questa ragione è stata disposta una applicazione graduale degli Accordi di Basilea III fino al 2019. In tal senso, v. Montanaro E., *Op. cit.*, p. 14

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Non-performing loans - NPL, ODCEC e FNC, luglio 2019, p. 17

In netta contrapposizione si pongono invece quei crediti che non fanno emergere dubbi circa l'incameramento delle somme dovute alla scadenza, denominati crediti *in bonis*.

In funzione della probabilità di (in)adempimento dell'obbligazione si dà luogo alla seguente tripartizione (ai sensi della Circolare n. 272/2018 della Banca d'Italia<sup>52</sup>):

- 1. Esposizioni scadute e/o sconfinanti (*Past due*), obbligazioni creditizie per le quali siano decorsi oltre 90 giorni (o 180, in casi particolari) dalla *expiry date* e che al contempo superino una determinata soglia di rilevanza (particolarmente bassa);
- 2. Inadempienze probabili (*Unlikely To Pay* o *UTP*), esposizioni per le quali l'istituto di credito ritenga non probabile l'adempimento senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie personali e/o reali prestate dalla controparte. Queste prescindono dal superamento di una soglia di rilevanza, diversamente dalle esposizioni di cui al punto 1);
- 3. Sofferenze (*bad loans* o *NPLs*), crediti maturati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (non necessariamente oggetto di accertamento giudiziale) o in situazioni alla stessa comparabili.

Ai sensi dell'art. 178 del *Capital Requirements Regulation*, la nozione di *default* del debitore ricomprende le fattispecie, ma non sotto forma di condizioni cumulative, di cui ai punti 1) e 2). Su indicazione dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) è intervenuta una novella normativa circa la definizione di *default*, con efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2021, rendendo ancor più stringente la

Sofferenze.

Ulteriore definizione armonizzata di crediti deteriorati è rinvenibile nell'art. 178 del CRR.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> La Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia ha recepito, con il 7º aggiornamento del 20 gennaio 2015, la definizione armonizzata di crediti deteriorati introdotta dall'EBA. Precedentemente le esposizioni creditizie venivano suddivise secondo la seguente quadripartizione:

Esposizioni scadute e/o sconfinanti;

Esposizioni ristrutturate;

Incagli;

disciplina ai fini della classificazione dei crediti deteriorati ai fini prudenziali. In sostanza, vengono introdotte due soglie di rilevanza – una assoluta (euro 100 o 500 a seconda della qualifica del cliente quale *retail* o meno) e l'altra relativa (importo scaduto superiore o pari all'1% del totale delle esposizioni del cliente) – superate le quali per oltre 90 giorni consecutivi si ritiene il cliente classificato in *default*.

Non c'è quindi equipollenza tra le nozioni di insolvenza (punto 3) e *default* (punti 1-2); anzi, la seconda «denota(no) uno stadio di rischio per il creditore molto anteriore rispetto a quello che si verifica con una vera e propria insolvenza»<sup>53</sup> che, si ricorda, rappresenta il presupposto oggettivo della procedura fallimentare (oggetto di accertamento dell'autorità giudiziaria competente ai fini della legislazione concorsuale) da intendere come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (*ex* art. 5 R.D. 16 marzo 1942 n. 267).<sup>54</sup>

Lo *stock* di crediti deteriorati nei bilanci bancari italiani è stato oggetto di contrazione negli ultimi anni – soprattutto nel triennio 2016-2018 in cui se ne è registrato un saldo smaltimento con riduzione dell'*NPL ratio*<sup>55</sup>, in parte tramite cessione – come testimoniato da Bankitalia<sup>56</sup>. Altro parametro rivelatore di rischio è rappresentato dal *Texas ratio*, il quale raffronta in termini percentuali

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> VIOTTI G., Verso una disciplina europea dei crediti deteriorate: riflessioni a margine del Regolamento (UE) 2019/630, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 1° febbraio 2020, p. 18

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> La cui definizione di insolvenza è riprodotta pedissequamente nell'art. 2 c. 1 lett. b) D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", la cui entrata in vigore è differita al 1º settembre 2021. Conseguentemente, quanto riferito non è destinato a mutare una volta che la nuova normativa in materia di crisi d'impresa entrerà in vigore.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> L'NPL ratio è pari al rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti erogati. Fonte: https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/npe-ratio.html

Nel periodo precedente il triennio 2016-2018, invero, l'Italia registrava un ritmo lento nello smantellamento di crediti deteriorati, a differenza di altri Paesi – tra cui USA e Giappone – ove «aggressive supervisory policies helped reduce the NPL ratio». V. JASSAUD N. – KANG K., Op. cit., p. 10

l'ammontare di crediti non performanti con il patrimonio netto tangibile<sup>57</sup> dell'intermediario bancario.

La monetizzazione dei crediti *non-performing* tramite cessione a titolo oneroso – oggetto di incentivo fiscale da ultimo con il Decreto "Cura Italia" – non costituisce in realtà l'unica tecnica strategica utile alla dismissione dei crediti deteriorati; costituiscono valide alternative, ad esempio, l'affidamento a terzi specializzati nel settore del recupero crediti, ovvero la gestione *in house*. Alla dismissione in maggior misura di crediti "problematici" si affianca un minor incremento di nuove esposizioni non performanti, quale conseguenza della ripresa economica, quantomeno negli ultimi anni. Non a caso si circoscrive il discorso alla situazione nostrana, anziché ampliarla a quella europea nel suo insieme, essendo il problema dei crediti deteriorati un fenomeno dotato di un elevato grado di eterogeneità tra i singoli Stati membri dell'UE, con forti caratterizzazioni nazionali di "cause, effetti e soluzioni".<sup>59</sup>

Qualunque sia la strategia adoperata dall'intermediario bancario è necessario intervenire tempestivamente sui crediti non *in bonis* al fine di contenerne gli effetti deleteri sul *ROE* (*Return on Equity*)<sup>60</sup>, indice di bilancio rappresentativo del tasso di remunerazione del capitale proprio dell'impresa. Sulle modalità di gestione dei portafogli si è pronunciata la BCE, la quale ha adottato "Linee Guida per la gestione dei crediti deteriorati", al fine di indirizzare gli enti creditizi europei nelle politiche di gestione del credito. Sulla scia della autorità di Francoforte, la Banca

-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Il patrimonio netto tangibile è pari alla differenza tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni immateriali.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> MONTANARO E. – TONVERONACHI M., *Op. cit.*, p. 300

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Il *ROE* è pari al rapporto tra utile netto e capitale proprio, ricomprendente l'intera gestione e non esclusivamente quella caratteristica. Montanaro E. *et al* riferiscono i livelli depressi del *ROE* bancario, almeno in parte, alla elevata incidenza delle perdite su crediti. V. MONTANARO E., *Op. cit.*, p. 14

d'Italia ha emanato "Linee guida per le banche *less significant*" che, si ricorda, soggiacciono, salvo casi di avocazione, alla supervisione delle autorità creditizie domestiche.

Lo stesso Considerando 1 del Regolamento (UE) 2019/630 sottolinea l'obiettivo della «elaborazione di una strategia complessiva per affrontare le esposizioni deteriorate (...) nell'ambito dello sforzo volto a rendere più resiliente il sistema finanziario». Non sarà sufficiente la mera segnalazione in Centrale dei Rischi (CR) di Banca d'Italia per quei debitori che mostrino difficoltà finanziarie; qualunque segnalazione può tuttalpiù prevenire ulteriori situazioni di avaria creditizia, che potrebbero aggravare il *rating* creditizio complessivo<sup>61</sup>. Qualunque strategia adottata dovrà sottoporre a costante e rigida verifica l'evoluzione dello stato di salute dei portafogli di crediti, onde intervenire in tempi ragionevoli adottando la soluzione può adeguata al caso di specie.

Alla luce di tutto quanto poc'anzi sommariamente descritto, il rischio odierno – conseguente alla crisi economica da Covid-19 e alle sue ulteriori implicazioni sistemiche – è quello di una inversione dell'attuale tendenza nel tasso di deterioramento dei crediti bancari, portando ad una nuova proliferazione dello *stock* di *NPLs* nei bilanci. <sup>62</sup> Si precisa che, differentemente dalla crisi del 2007, il settore bancario affronta questa sfida preparato, nella misura in cui si è dotato *medio tempore* di quei presidi fondamentali per affrontare in modo refrattario i rischi di mercato, di liquidità e di credito. Quantomeno per l'anno 2020, dai dati elaborati dalla autorità di Palazzo Koch, appare proseguire la tendenza al

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Si rileva come sussistano a livello europeo procedure standardizzate di valutazione del merito creditizio che gli istituti di credito sono chiamati ad implementare in esecuzione della normativa secondaria di settore. La stessa cogenza della predisposizione ed adozione di un sistema di valutazione del merito creditizio della clientela poggia sul principio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 t.u.b. V. CASTELLI G., *La valutazione del merito creditizio e il Decreto Liquidità*, Stefanelli & Stefanelli Studio Legale, 27 maggio 2020

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Sulla esposizione al rischio di credito delle banche in costanza della pandemia da Covid-19, v. Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia 2/2020, pp. 18-20, a cura di PARLAPIANO F. e VIGGIANO G.

ridimensionamento dei flussi di esposizioni non performanti. <sup>63</sup> Maggiore impreparazione è tuttavia da individuare nella gestione della durata delle procedure giudiziali, i cui ormai tipici ritardi non giovano sicuramente alla spedita riduzione degli NPL. <sup>64</sup>

Nonostante la diversità nel campo operativo di spettanza di banche in forma di società di capitali e banche cooperative – queste ultime con una operatività territorialmente più circoscritta e con una ancora maggiore dipendenza dall'andamento dell'economia reale – l'aumento dei flussi di esposizioni non performanti conseguente alla crisi economico-finanziaria del 2007 ha investito indiscriminatamente ambedue i tipi societari<sup>65</sup>. Analogamente, per ambedue le tipologie societarie si pone l'esigenza di intervenire in maniera propositiva allo smantellamento delle esposizioni deteriorate.

Gli interventi statali d'urgenza in costanza dell'emergenza pandemica, segnatamente la moratoria sui finanziamenti bancari e l'offerta di garanzie pubbliche sui prestiti, avranno sicuramente inciso sullo stato di salute dell'attivo bancario, arginando gli effetti deleteri nell'economia bancaria.

Vale tuttavia un importante *caveat*. Al di là delle singole misure economiche concepite *ad hoc* per affrontare la situazione d'emergenza, costituisce tuttavia frutto dell'esperienza la consapevolezza che «l'aumento dei crediti inesigibili emerge con ritardo rispetto alla fase recessiva e prosegue ben oltre l'avvio della

<sup>6</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> «Per il 2020, nonostante lo scoppio della pandemia abbia frenato il mercato per alcuni mesi, l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati ceduti, stimato in circa 30 miliardi, sarà superiore rispetto agli obiettivi fissati ad inizio anno.» FISCHETTO A. L. – GUIDA I. – RENDINA A. – SANTINI G. – SCOTTO DI CARLO M., *I tassi di recupero delle sofferenze nel 2019*, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N. 23 dicembre 2020; Ancora v. FERRARO T., *Intesa: Messina, NPL ratio sceso ai minimi storici*, 5 maggio 2021, <a href="https://www.finanzaonline.com/notizie/intesa-messina-npl-ratio-sceso-ai-minimi-storici">https://www.finanzaonline.com/notizie/intesa-messina-npl-ratio-sceso-ai-minimi-storici</a>

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche, Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Roma 10 febbraio 2021, p. 8, <a href="www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a>

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> PAVESI F., *Ecco le 114 banche italiane a rischio per le sofferenze*, Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2017, https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-114-banche-italiane-rischio-le-sofferenze-AE6qY5s

ripresa». <sup>66</sup> A riprova di quanto appena affermato, dai dati economici, finanziari e patrimoniali dei maggiori apparati bancari nazionali relativi al primo trimestre 2020, si ricava l'assenza di ripercussioni sui bilanci. <sup>67</sup>

Traendo spunto proprio dal potenziale impatto della crisi sulla massa di crediti deteriorati detenuti dalle banche – mitigato, si auspica, dalla maggiore resilienza e solidità del settore bancario post-crisi 2008 – ci si focalizzerà sugli aspetti patologici legati all'analisi dei profili contabili e fiscali dei crediti bancari, nella specie dei crediti verso la clientela.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> PANETTA F. – SIGNORETTI F.M., *Op. cit.*, p. 8; DAVI. L., *Banche, rischio di nuovi salvataggi*, Il Sole 24 Ore, 30 maggio 2020, ove si legge che «gli effetti della pandemia si manifesteranno ragionevolmente in tutta la loro magnitudo a partire dai prossimi trimestri e in particolare il prossimo anno quando inizieranno a scadere le moratorie sui crediti che nel frattempo sono state messe in atto.»

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Bilanci bancari tra provvedimenti della Banca d'Italia e principi Ias/Ifrs, Pwc - Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 Ore, Numero 7-8, 9 luglio 2020, p. 29

### **CAPITOLO II**

### PROFILI DI CONTABILITÀ BANCARIA IN MATERIA DI RISCHIO DI CREDITO

SOMMARIO: 1. Della contabilità bancaria – 1.1 Scritture contabili e funzione informativa – 1.2 Aspetti formali e sostanziali del bilancio bancario – 1.2.1 Evoluzione storica dei principi contabili internazionali tra diritto comunitario e decreti domestici. Applicazione dei principi IAS/IFRS agli enti creditizi – 1.2.2 Struttura e principi di redazione del bilancio bancario: la Circolare 262/2005 e il Framework – 2. Le attività finanziarie – 2.1 Rilevazione, classificazione e valutazione contabile delle attività finanziarie alla luce dell'IFRS 9 – 2.2 Nella specie: i crediti verso la clientela nel bilancio bancario – 3. Dallo stato patrimoniale al conto economico: perdite da valutazione e da realizzo – 3.1 Componenti reddituali relative al rischio di credito – 3.2 Rilevazione contabile nei fenomeni valutativi – 3.3 Rilevazione contabile nei fenomeni realizzativi

#### 1. Della contabilità bancaria

### 1.1 Scritture contabili e funzione informativa del bilancio

In adesione al principio della sana e prudente gestione già menzionato in più di una occasione, si richiede l'implementazione di un adeguato sistema informativo contabile aziendale – oggi integralmente informatizzato – da parte dell'impresa bancaria. Come ampiamente suffragato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, la funzione del bilancio – ed evidentemente anche della contabilità di primo grado sulla base della quale il bilancio stesso viene costruito al termine dell'esercizio –

consiste (*inter alia*) nel fornire informazioni prescritte *ex lege* sia ai soci che al mercato.<sup>68</sup>

I flussi informativi incorporati nella documentazione contabile soddisfano quindi sia interessi endogeni, di carattere propriamente organizzativo interno, sia interessi esogeni, che invece guardano all'attenzione dei terzi con cui la banca intrattiene i rapporti contrattuali in cui si estrinseca la quotidiana gestione aziendale. Vale a dire, nel caso degli istituti di credito, la gestione di flussi di ricchezza in entrata ed in uscita.

Questo orientamento può esser precisato guardando all'obiettivo del bilancio come concepito ai sensi del sistema dei principi contabili internazionali (che, come si vedrà, trova applicazione nei confronti degli intermediari bancari). L'obiettivo di cui ai principi contabili internazionali consiste nel rispondere alle esigenze informative degli investitori esistenti e potenziali, dei finanziatori e degli altri *stakeholders* (rappresentando, nell'insieme, gli 'utilizzatori del bilancio'), costituendo un «sistema contabile *investor-oriented* (...) rivolto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari in modo da fornire agli investitori le conoscenze necessarie a favorire l'allocazione dei capitali».<sup>69</sup>

L'oggetto dell'informativa consta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari (cc.dd. *cash flows*) dell'entità, fornendo in tal modo informazioni valide agli utilizzatori del bilancio affinché possano assumere scelte economiche ponderate rispetto ai propri interessi.

Per definire sinteticamente l'articolazione dell'assetto amministrativo e contabile

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Per la dottrina v. BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese - Scritture contabili*, UTET Giuridica, 2008, p. 63, ove si legge che «la funzione giuridica delle scritture contabili è quella di realizzare un sistema organico completo di informazione dell'attività della grande impresa commerciale»; Tra le pronunce della giurisprudenza di legittimità v. Cassazione Civ. Sez. Unite sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> CORDOVA F. – TURRIS A., Bilancio: uno sguardo al futuro - Principali differenze ed analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS, Pwc, 2019, p. 5

appare utile partire dalla disciplina codicistica. Come già anticipato (v. para. 1.1), la qualificazione dell'impresa bancaria quale grande impresa commerciale comporta, tra l'altro, la tenuta obbligatoria di determinate scritture contabili. Come per le imprese industriali e mercantili – paradigma di riferimento nella legislazione codicistica del 1942 – anche gli enti creditizi sono tenuti primariamente alla redazione del libro giornale e del libro degli inventari (*ex* art. 2214 co. 1 cod. civ.), i quali prevedono la rilevazione dei fatti di gestione aziendale, rispettivamente con una rappresentazione cronologico-analitica e periodico-sistematica.

Maggiore interesse suscita tuttavia, quanto meno per i conti bancari, il secondo comma della medesima disposizione di diritto comune, laddove quest'ultima impone la tenuta di ulteriori scritture contabili che «siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa». Con questa espressione ci si riferisce alle cc.dd. scritture contabili obbligatorie innominate. Data la diversa natura che contraddistingue le imprese bancarie si è chiamati alla individuazione delle ulteriori scritture di perentoria redazione. Tuttavia, se l'art. 53 del t.u.b in materia di vigilanza regolamentare riconosce la competenza della Banca d'Italia ad emanare disposizioni circa l'assetto amministrativo e contabile dell'impresa, la stessa si è limitata nelle "Istruzioni di vigilanza per le banche" ad indicarne le finalità, indi l'individuazione analitica delle singole scritture contabili obbligatorie innominate è oggi rimessa alla prassi, seppur orientata dalle istruzioni dell'autorità creditizia.<sup>70</sup>

In maniera del tutto antitetica, invece, il bilancio – inteso quale documento informativo-contabile per eccellenza – risulta dettagliatamente disciplinato *ex lege*. In definitiva, l'analisi dello stesso non può prescindere dalla puntuale definizione degli strumenti tecnici necessari alla redazione del bilancio, nella

 $<sup>^{70}</sup>$  Bocchini E.,  $\it Diritto \ della \ contabilità \ delle \ imprese$  -  $\it Scritture \ contabili$ , UTET Giuridica, 2008, pp. 136-138

specie per il bilancio delle imprese bancarie, per i quali si rinvia al paragrafo successivo.

### 1.2 Aspetti formali e sostanziali del bilancio bancario

# 1.2.1 Evoluzione storica dei principi contabili internazionali tra diritto comunitario e decreti domestici. Applicazione dei principi IAS/IFRS agli enti creditizi

Richiamando nuovamente la teoria dell'ordinamento sezionale concepita per il settore del credito, se ne può ritrovare una concreta applicazione in materia contabile. Difatti la contabilità bancaria soggiace a principi e regole proprie in deroga alla disciplina "ordinaria", ove col suddetto lemma ci si riferisce alla disciplina valevole per la maggior parte degli operatori esercenti attività imprenditoriale. Per il settore creditizio la specialità del quadro contabile costituisce, a dire il vero, il risultato di un percorso di durata pluridecennale che ha condotto via via ad un più ampio distacco – tanto sul piano formale che su quello sostanziale – dalla disciplina codicistica e dai principi contabili nazionali.

Attualmente gli strumenti tecnico-contabili di riferimento per gli amministratori chiamati alla redazione *ex* art. 2423 co. 1 cod. civ. del bilancio bancario sono i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le istruzioni di Banca d'Italia (oggi Circolare n. 262/2005, aggiornata al 30 novembre 2018).

Partendo da queste ultime, fu il D.P.R. n. 137 del 1975 a disporre per primo che le "forme tecniche" – ovvero l'aspetto formale – dei bilanci degli istituti di credito fossero stabilite con istruzioni emanate dalle autorità creditizie. Il compito affidato alla Banca d'Italia circa la predisposizione delle forme tecniche dei bilanci bancari è stato confermato successivamente dall'art. 9 co. 1 del D.lgs. 38/2005. La

disposizione chiarisce che le istruzioni definite da Bankitalia devono essere conformi ai principi contabili internazionali.<sup>71</sup>

Se è vero che la Banca d'Italia ha adottato puntuali regole circa la struttura del bilancio bancario, non può ignorarsi che la stessa abbia quindi dovuto tener conto altresì delle novità in materia di valutazione delle poste di bilancio – ovvero l'aspetto sostanziale – introdotte dai principi contabili internazionali, provvedendo ad aggiornare regolarmente ed adeguatamente le istruzioni predisposte. Del tutto autonome sono invece le "forme tecniche" rivolte agli altri intermediari finanziari, per i quali trova applicazione il Provvedimento di Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

Quanto ai primi (i principi contabili internazionali), invece, rispetto al tentativo di armonizzazione contabile<sup>72</sup> perpetrato tramite il ricorso allo strumento delle direttive comunitarie<sup>73</sup>, elemento di cesura fu l'adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione n. 1606/2002 (c.d. Regolamento IAS) e del conseguente Regolamento della Commissione europea n. 1725/2003. Questi, appunto, segnano l'introduzione nel contesto europeo dei principi contabili internazionali IAS, in contrapposizione ai principi contabili nazionali (in Italia elaborati dall'Organismo italiano di contabilità o OIC).<sup>74</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> «I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali.»

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Sulla differenza tra armonizzazione e standardizzazione v. ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Giuffrè, 2001

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Direttiva 78/660/CEE, Direttiva 83/349/CEE, Direttiva 84/253/CEE: direttive adottate al fine di assicurare una migliore comparabilità dei bilanci a livello comunitario.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Per le considerazioni sullo strumento normativo europeo più adatto, si ricorda che il regolamento, a differenza della direttiva, non richiede in nessun caso una implementazione a livello nazionale, comportando – per il tramite della sua diretta applicabilità (c.d *self-executing*) – un cospicuo acceleramento del processo di armonizzazione. Al di là del fattore temporale, l'impiego dello strumento della direttiva

La finalità sottesa l'introduzione dei principi contabili internazionali era/è quella di assicurare «un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno» (art. 1 Regolamento IAS), sulla base del ricorso a regole contabili omogenee "di elevata qualità", quantomeno per gli operatori del mercato più significativi, ovvero le società quotate.

L'elaborazione di queste regole tecniche – trattasi di una precisazione doverosa – non è rimessa in via esclusiva alle istituzioni politiche europee, scevre di quelle competenze tecniche necessarie in materia di rendicontazione contabile. Era invece un ente internazionale indipendente tecnico, quale lo IASC o *International Accounting Standards Committee* (ora IASB o *International Accounting Standards Board*), ad essere deputato all'elaborazione degli *standard* tecnici successivamente assoggettati al vaglio politico delle istituzioni dell'Unione Europea. A loro volta le istituzioni europee sono supportate da ulteriori soggetti quali il comitato di regolamentazione contabile ARC (organo politico) ed il comitato EFRAG (organo tecnico composto da rappresentanti dei singoli Stati membri esperti in materia contabile).

Limite alla omologazione è dato dalla inadeguatezza dei principi elaborati a rappresentare un «quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.» (art. 2 para. 3 Direttiva 660/1978/CEE). Una regola contabile inadeguata ad una rappresentazione fedele della situazione aziendale sarebbe dunque destinata a non superare il vaglio politico, il quale rappresenta lo *step* inevitabile per il riconoscimento della vincolatività giuridica della regola tecnico-contabile. Inoltre, il principio contabile deve rispondere all'interesse pubblico europeo e soddisfare i criteri richiesti dall'informazione finanziaria al fine di adottare decisioni economiche e valutare

avrebbe comportato la presenza di varianti a livello nazionale scaturenti da una disomogenea implementazione della norma comunitaria.

### l'idoneità della gestione.<sup>75</sup>

Solo in subordine alla valutazione degli organi coinvolti e, soprattutto, alla decisione della Commissione europea, la procedura di *endorsement* viene ultimata con la pubblicazione del nuovo *standard* contabile, sotto forma di regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). La descritta procedura di omologazione attribuisce quindi valenza giuridica ai predetti *standard* nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi, con efficacia *self executing*.

È opportuno ora indagare pertanto sui soggetti destinatari dei principi contabili internazionali. In proposito, il legislatore europeo ha assunto una decisione tutt'altro che rigida, in primo luogo circoscrivendo il bacino di soggetti vincolati ad implementare gradualmente le nuove regole europee in materia di predisposizione dei bilanci. Al contempo, l'art. 5 del Regolamento n. 1606/2002 ha consentito agli Stati membri di esercitare un'opzione consistente nella facoltà di estendere, ovvero di lasciare immutato, il novero di soggetti destinatari della nuova disciplina contabile rispetto a quanto prescritto dalla normativa europea. Ne deriva una certa elasticità nella definizione del perimetro soggettivo di applicazione degli standard internazionali. Alla presenza di una opzione esercitabile dai singoli Stati membri consegue, tuttavia, altresì il rischio di disparità tra le discipline contabili a livello nazionale. Quanto al caso Italia, da un canto, il Regolamento UE imponeva la conformità ai nuovi principi IAS da parte delle sole società con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro e per il solo bilancio consolidato<sup>76</sup>; d'altro canto, il nostro legislatore con il D.lgs. 38/2005 (in attuazione della delega di cui alla legge

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> TURRIS A. – CORDOVA M. F. – NAVA P. – PORTALUPI A., *Principi contabili internazionali – Memento Pratico*, Francis Lefebvre, aggiornato al 24 maggio 2018, pp. 24-25

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese - 2. Bilancio d'esercizio*, UTET Giuridica 2016, p. 483 «Il bilancio consolidato è (...) il bilancio unitario del complesso delle imprese costituito dall'impresa controllante e dalle imprese controllate. Il bilancio consolidato è redatto dalla impresa controllante in aggiunta al bilancio d'esercizio.»

306/2003) ha fatto ampio utilizzo dell'opzione<sup>77</sup> e la seguente tabella rappresenta icasticamente le ipotesi di perentoria applicazione dei principi IAS nel nostro ordinamento conseguentemente all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5 del Regolamento IAS.

Soggetto	Bilancio d'esercizio	Bilancio
		consolidato
a) Società emittenti strumenti		
finanziari ammessi alla negoziazione	Sì (obbligatorio)	Sì (obbligatorio)
in mercati regolamentati UE (esclusa		
<i>d</i> )		
b) Società con strumenti finanziari		
diffusi tra il pubblico in misura	Sì (obbligatorio)	Sì (obbligatorio)
rilevante (esclusa d)		
c) Enti creditizi e finanziari (banche,		
società finanziarie, società finanziarie	Sì (obbligatorio)	Sì (obbligatorio)
capogruppo di gruppi bancari, SIM,		
SGR, IMEL)		
d-1) Imprese di assicurazione che	No	
emettono strumenti finanziari ammessi	(Sì, se non redigono	Sì (obbligatorio)
alla negoziazione in mercati	il bilancio	
regolamentati UE	consolidato)	
d-2) Imprese di assicurazione che		
emettono strumenti finanziari ammessi	No	Sì (obbligatorio)
alla negoziazione in mercati		
regolamentati UE		

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sui tentativi pregressi al 2005 del legislatore italiano di consentire – inizialmente senza risultato alcuno – l'ingresso di principi contabili internazionalmente riconosciuti, v. Turris A. – Cordova M. F. – Nava P. – Portalupi A., *Principi contabili internazionali - Memento Pratico*, Francis Lefebvre, aggiornato al 24 maggio 2018, p. 27

Tab. 1 Esercizio dell'opzione di cui all'art. 5 del Regolamento IAS: ipotesi di perentoria applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio d'esercizio e consolidato

Rispetto all'opzione esercitata dal legislatore italiano nel 2005 si è verificata successivamente una ulteriore estensione del novero dei destinatari dei principi contabili internazionali sul piano interno, ricomprendendo altresì il bilancio d'esercizio delle società "chiuse", seppur in taluni casi in via facoltativa ("Decreto competitività" di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), con la sola esclusione delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis* cod. civ. <sup>78</sup> Da ultimo, la legge di bilancio 2019 introduce la facoltà – anziché l'obbligo – per tutti i soggetti i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare i principi contabili internazionali a partire dal periodo d'imposta precedente al 1º gennaio 2019 (art. 2-*bis* Decreto IAS).

Estendendo la facoltà di utilizzo degli *standard* internazionali il legislatore italiano – come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Decreto competitività – consente di «accrescere la comparabilità dell'informativa finanziaria rispetto ai *competitor* internazionali». Cionondimeno non bisogna dimenticare che il panorama imprenditoriale domestico risulta costituito preponderatamente da realtà di piccole e medie dimensioni (PMI).<sup>79</sup> Ciò incide sul novero di imprese che superano almeno

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Così recita il comma 1 della disposizione: «Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiamo superato due dei seguenti limiti:

<sup>1)</sup> totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

<sup>2)</sup> ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> In Italia le imprese di piccola e media dimensione rappresentano il 99,91% del totale delle imprese. *Non-performing loans-NPL*, ODCEC e FNC, luglio 2019.

due dei limiti quantitativi di cui all'art. 2435-bis cod. civ., così comportando l'esclusione di molte imprese tra i destinatari dei principi contabili di derivazione comunitaria, di certo di non semplice applicazione.

Tenendo debito conto della complessità legata alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, l'esclusione delle PMI comporta un pronunciato risparmio di risorse, al contempo tuttavia determinando la compilazione di bilanci tra loro, nel confronto tra imprese di diverso rango, non sempre comparabili.

In realtà, taluni punti di convergenza tra i due sistemi di informativa contabile sono stati introdotti, di tal modo ridimensionando il *gap* che separa due sistemi ispirati *ab origine* a principi in larga misura differenti. Un esempio di convergenza è rappresentato dal principio del *fair value* per la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari nei bilanci redatti secondi principi OIC, introdotto dal D.lgs. 394/2003 in attuazione della Direttiva 2001/65/CE.<sup>80</sup>

Dai primi anni 2000 ad oggi non marginali sono stati gli interventi di rivisitazione ed aggiornamento dei singoli principi contabili ad opera dello IASB. La stessa denominazione è variata, parlandosi oggi – con riferimento ai principi di nuova ideazione – non più di IAS (*International Accounting Standards*), bensì di IFRS (*International Financial Reporting Standards*); al contempo le regole interpretative hanno mutato denominazione, parlandosi oggi di IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*) in luogo dell'espressione SIC (*Standing Interpretations Committee*).

Tra gli eventi che maggiormente hanno impattato sull'aggregato dei principi contabili, ergo sull'informativa di bilancio dei destinatari, rileva sicuramente la crisi economico-finanziaria del 2007, la quale ha investito *in primis* il settore bancario.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Tra le direttive europee che hanno adeguato le direttive pregresse ai nuovi principi contabili internazionali.

Può quindi spostarsi ora l'attenzione proprio sulla portata applicativa degli *standard* internazionali per gli operatori bancari. Dalla Tab. 1 si ricava che gli istituti di credito redigono tanto il bilancio d'esercizio quanto il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, sia nel caso in cui siano soggetti emittenti titoli quotati che nel caso contrario. Rispetto al carattere della quotazione dei titoli emessi in un mercato regolamentato, a variare è l'esercizio a decorrere dal quale trovano applicazione i principi IAS.<sup>81</sup>

Quanto considerato sopra necessita di una doverosa delucidazione; in realtà, i principi contabili internazionali investono tanto gli aspetti formali quanto quelli sostanziali. Tuttavia, nel caso degli intermediari creditizi e finanziari, le regole formali sulla composizione del bilancio non sono rappresentate da quelle espresse nei principi elaborati dallo *standard setter* internazionale, bensì nelle istruzioni adottate da Banca d'Italia già rammentate.

Come anticipato, le istruzioni tecniche sulla rigida struttura e composizione dei bilanci degli intermediari sono oggetto di costante aggiornamento alla luce delle modifiche dei principi contabili IAS/IFRS, così mantenendo congruenti e non contraddittori i due strumenti di riferimento nella predisposizione dell'informativa contabile bancaria.<sup>82</sup>

## 1.2.2 Struttura e principi di redazione del bilancio bancario: la Circolare 262/2005 e il *Framework*

Sugli aspetti sostanziali si tornerà nei paragrafi successivi, allorquando verranno analizzati criteri di valutazione secondo singoli principi contabili. Sul piano formale, invece, bisogna considerare anzitutto la Circolare della Banca d'Italia 262/2005 ("Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"), la quale è dedicata agli schemi e alle regole di compilazione del bilancio, tanto d'esercizio

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> CIMINI R., *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari – Schemi, principi contabili e obblighi segnaletici*, seconda edizione, Wolters Kluwer, 2019, p. 27

<sup>82</sup> *Ibidem*, p. 31-32

quanto consolidato. Per i principi generali in materia di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è utile invece guardare, oltre che al provvedimento dell'autorità di settore del 2005, anche al quadro di riferimento denominato *Conceptual framework for financial reporting*, l'insieme di regole su cui si basano i singoli principi contabili internazionali (un documento analogo è assente per i principi OIC).

Accanto alla clausola generale circa l'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, fin dalla versione originaria del *Framework* del 1989 (aggiornato da ultimo nel 2018) rilevano due assunti di base (*Underlying Assumptions*) rappresentati dal principio della continuità aziendale e della competenza economica.

Il principio della continuità aziendale consiste nel considerare l'entità, ai fini della redazione del bilancio, come destinata a permanere sul mercato come impresa in funzionamento (*on a going concern*) e non, viceversa, ad essere liquidata. Per quanto intuitivo, si sottolinea che il suddetto principio verrà meno in sede di redazione del bilancio di liquidazione, laddove la fase liquidatoria è lapalissianamente incompatibile con la prosecuzione dell'attività economica, così incidendo sui criteri di iscrizione e valutazione delle poste di bilancio.

Il principio di competenza economica (*accrual basis accounting*), invece, si fonda sulla distinzione tra componente economica e relativo flusso finanziario. Le componenti reddituali positive e negative vanno iscritte in bilancio nell'esercizio in cui le operazioni o gli eventi da cui questi scaturiscono si verificano, prescindendo dal fatto che il corrispondente flusso finanziario (*rectius*: aumento o diminuzione di disponibilità liquide) si registri in un esercizio successivo. Questo principio si contrappone al criterio di cassa, secondo il quale a rilevare è invece, *a contrario*, il manifestarsi del flusso finanziario in entrata o in uscita.

La Circolare 262/2005, riprendendo la formula del codice civile di cui all'art. 2423 co. 2 cod. civ., rappresenta che «Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e

il risultato economico dell'esercizio». I caratteri appena menzionati richiamano il concetto di "attendibilità" della rappresentazione in bilancio dei fatti di gestione. Secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali alla dichiarazione (obbligatoria) con la quale l'entità manifesta la conformità del bilancio ai principi contabili IAS/IFRS consegue la rappresentazione attendibile dei fatti di gestione in bilancio (IAS 1 para. 16).

Quanto alla struttura, il bilancio costituisce un documento complesso e non fa eccezione in tal senso il bilancio redatto dalle imprese bancarie. Esso consta, sia nella versione del bilancio d'esercizio che di quello consolidato, di plurimi prospetti, vale a dire:

■ lo stato patrimoniale, da cui si ricava la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale<sup>83</sup> distinta in due sezioni contrapposte — attivo<sup>84</sup> e passivo<sup>85</sup> — elencate rispettivamente secondo il criterio di liquidità decrescente e il criterio di esigibilità decrescente ad una determinata data. Si può constatare come le regole in materia di patrimonio di vigilanza richiamate genericamente nel Capitolo I si riverberino inevitabilmente sulle istanze bilancistiche e, in particolare, sulla rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente destinata alla trasmissione alle autorità di vigilanza. A sostegno di ciò, evidentemente gli istituti di credito dovranno adeguare le proprie consistenze patrimoniali, con evidenziazione contabile, alle istruzioni degli organi di vigilanza. <sup>86</sup> Al

<sup>83</sup> Definizione di stato patrimoniale secondo una logica di rappresentazione contabile di CIMINI R., *Op cit.*, p. 119

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Secondo il Framework «un'attività è una risorsa attuale controllata dall'impresa come risultati di eventi passati. Il presupposto di base è che un'attività generi in futuro flussi di benefici economici.»

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Secondo il Framework «una passività è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici.»

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Si parla, in proposito, di un doppio bilancio: un bilancio civilistico e un bilancio di vigilanza. *Bilanci bancari tra provvedimenti della Banca d'Italia e principi Ias/Ifrs*, Guida alla contabilità e bilancio, Numero 7-8, 9 luglio 2020

di là delle questioni legate all'esercizio del potere di vigilanza, viene a costituirsi nella sezione del passivo una passività ideale – calcolata come differenza positiva tra le attività e le passività – denominata patrimonio netto;

- il conto economico, il quale evidenzia in forma scalare il risultato economico di periodo (utile o perdita) quale somma algebrica dei singoli componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio, nonché dei risultati intermedi particolarmente utili all'utilizzatore del bilancio (margine di interesse, commissioni nette, margine di intermediazione ecc.);
- il prospetto della redditività complessiva, in cui al risultato di periodo del conto economico vanno sommati algebricamente i c.d. *other comprehensive income (OCI)*, ovvero le voci di costi e ricavi non rilevate nel risultato di periodo in applicazione dei principi contabili. Si tratta, in altre parole, degli «effetti positivi/negativi derivanti dalla valutazione di poste patrimoniali non destinate all'ordinario *business* dell'impresa»<sup>87</sup> che, per questo motivo, vengono allocate tra le poste patrimoniali e non, invece, nel conto economico;
- il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il quale rappresenta analiticamente le variazioni in aumento e/o in diminuzione intervenute sulle singole componenti del patrimonio netto (capitale, riserve, azioni proprie ecc.) nel periodo contabile di riferimento;
- il rendiconto finanziario, il quale individua le operazioni in funzione della apposita categoria (operativa, di investimento, di provvista) che abbiano determinato i flussi finanziari d'esercizio e la liquidità netta generata/assorbita;
- la nota integrativa, parte integrante degli schemi di bilancio ed unico documento di tipo propriamente descrittivo, finalizzato ad integrare

-

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Bilanci bancari tra provvedimenti della Banca d'Italia e principi Ias/Ifrs, Pwc - Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 Ore, Numero 7-8, 9 luglio 2020

l'informativa contabile degli altri prospetti.

Infine, il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio e sulla situazione della banca, includendo i rischi (es. rischio di credito) e le incertezze che la stessa affronta.

#### 2. Le attività finanziarie

### 2.1 Rilevazione, classificazione e valutazione contabile delle attività finanziarie alla luce dell'IFRS 9

Il principio contabile IAS 32 (*Financial Instruments: Presentation*) al paragrafo 11 dà una definizione di attività finanziaria (o *financial asset*) sulla base della elencazione esaustiva di ciò che la stessa categoria ricomprende.

Riportando integralmente la definizione si legge che «Le attività finanziarie sono costituite da:

- a) denaro in cassa e depositi bancari;
- b) strumenti rappresentativi del patrimonio netto di altre imprese;
- c) diritti contrattuali a ricevere denaro o altre attività finanziarie da altre imprese;
- d) diritti di scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli;
- e) un contratto che deve o può essere regolato con strumenti rappresentativi del patrimonio netto della stessa impresa ed è un contratto non derivato per il quale l'impresa è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di azioni proprie;
- f) un contratto che deve o può essere regolato con strumenti rappresentativi del patrimonio netto della stessa impresa ed è un derivato che deve o può essere regolato in modo diverso dallo scambio di un ammontare prefissato di denaro od altre attività finanziarie per un numero prefissato di azioni

proprie.»88

Prescindendo dalla singola sottocategoria di attività finanziaria, la stessa discende in ogni caso dalla stipulazione di un contratto, comunemente denominato 'strumento finanziario'.

Qualsivoglia attività (o passività) finanziaria, così come definita dai principi contabili internazionali, va rilevata per la prima volta in bilancio dall'entità «quando e solo quando diventa parte nei diritti o obblighi contrattuali previsti dallo strumento finanziario» (c.d. *initial recognition*). Per gli acquisti (e le vendite) standardizzate<sup>89</sup> l'entità potrà far riferimento liberamente alla data di negoziazione ovvero alla data di regolamento. Le due date richiamate costituiscono momenti giuridicamente rilevanti e distinti siccome l'entità:

- alla data di negoziazione (*trade date*) assume l'impegno vincolante all'acquisto o alla vendita di un'attività finanziaria;
- alla data di regolamento (settlement date) adempie quanto previamente pattuito, realizzandosi il trasferimento dell'attività in cambio di un controvalore.

Tuttavia, nel caso in cui la rilevazione contabile avvenga alla data di regolamento si richiede l'individuazione della variazione di *fair value* da cui è interessata l'attività oggetto di scambio, rispetto alla precedente data di negoziazione.

Se l'entità può autonomamente decidere di attenersi alla *trade date*, ovvero alla *settlement date*, una volta che la scelta sia ricaduta sull'una o sull'altra dovrà essere estesa a tutte le attività appartenenti alla medesima classe; ciò al fine di assicurarne la comparabilità.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> TURRIS A. – CORDOVA M. F. – NAVA P. – PORTALUPI A., *Principi contabili internazionali - Memento Pratico*, Francis Lefebvre, aggiornato al 24 maggio 2018, p. 525

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Il concetto "*standard*" impiegato non va inteso in senso stretto, bensì come ambiente in cui l'attività finanziaria è abitualmente scambiata, con la previsione della consegna dell'attività entro un arco temporale ragionevole per il completamento dell'operazione. V. Turris A. – Cordova M. F. – Nava P. – Portalupi A., *Op. cit.*, p. 530

Diversamente, secondo il principio contabile nazionale OIC 15, la regola impone l'iscrizione iniziale in bilancio dei crediti – non rivelando ai fini dell'applicazione dei principi OIC la nozione di attività finanziaria – al momento del passaggio sostanziale del titolo di proprietà, ovvero dei rischi e benefici connessi. Il trasferimento di rischi e benefici, a sua volta, cade in circostanze differenti a seconda della tipologia di operazione posta in essere. In particolare:

- nell'alienazione di beni mobili, con la spedizione o consegna delle cose oggetto di atto dispositivo;
- nell'alienazione di beni per i quali sia richiesto l'atto pubblico (es. beni immobili), con la data di stipulazione del contratto di compravendita;
- nella vendita a rate con riserva di proprietà, con la consegna della *res ex* art.
   1523 cod. civ.;
- nella prestazione di servizi, con l'effettuazione della prestazione.

A contrario, si procede ad eliminazione contabile (c.d. derecognition) – parziale o integrale che sia – ai sensi dei principi IAS/IFRS secondo un "approccio sostanzialistico", allorquando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria scadono o vengono trasferiti, oppure se l'attività finanziaria viene trasferita, o meglio ad essere trasferiti sono sostanzialmente i rischi e i benefici relativi all'attività o ancora, in assenza, se il controllo sulla stessa è venuto meno<sup>90</sup>. La derecognition non va tuttavia confusa con l'impairment test, vale a dire il procedimento valutativo idoneo ad imputare alle attività finanziarie eventuali perdite di valore sopravvenute durante la gestione e che, inevitabilmente, dovranno esser tenute in considerazione ai fini della corretta e fedele rappresentazione dei dati di bilancio. Il procedimento svalutativo dell'impairment non determina, quantomeno non necessariamente in via immediata, l'eliminazione contabile dell'attività coinvolta.

^

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> «Il controllo consiste nella capacità effettiva del possessore di vendere liberamente e unilateralmente l'attività.» V. CORDOVA F. – TURRIS A., *Bilancio: uno sguardo al futuro - Principali differenze ed analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS*, Pwc, 2019

I requisiti richiesti per procedere a rilevazione ovvero ad eliminazione di *financial* assets costituiscono punti fermi, non oggetto di modifica da parte dello standard setter internazionale. Le regole contabili in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie, invece, sono mutate nel tempo, in particolare col passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9. Siccome le conseguenze di tali mutamenti si riproducono in bilancio, appare opportuno descrivere dapprima la disciplina contabile pregressa, salvo poi soffermarsi su quella attualmente applicata.

Lo IAS 39 (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*) suddivideva le attività finanziarie in quattro categorie in funzione dello scopo per il quale venivano acquisite, talché figuravano:

- 1. attività valutate al fair value rilevato a conto economico o financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL);
- 2. attività detenute fino a scadenza o held to maturity investments (HTM);
- 3. finanziamenti e crediti o *loans and receivables* (*L&R*);
- 4. attività disponibili per la vendita o *available for sale financial assets (AFS)*. Nella prima categoria *FVTPL* rientravano le attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione (*held for trading*), finalizzate al perseguimento di lucro sulla base delle oscillazioni di valore delle attività. Queste attività finanziarie sono destinate ad essere scambiate nel breve termine, sussistendo una aspettativa di realizzo nel breve periodo, con finalità propriamente speculativa.

Rientravano tra le *HTM* quelle attività finanziarie connotate da pagamenti fissi o determinabili e con scadenza prefissata detenute, appunto, fino alla scadenza.

Costituivano, invece, L&R le attività finanziarie caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili e non quotate in un mercato attivo. <sup>91</sup>

Infine, quella delle *AFS* costituiva una categoria residuale ricomprendente tutte le attività finanziarie che non risultassero classificabili nelle altre categorie.

A seconda della categoria in cui ciascuna attività finanziaria veniva classificata,

53

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Rappresentando per le banche «la naturale destinazione dei rapporti di credito sia verso la clientela sia verso le banche». Così, ABI, Circolare, Serie tributaria, 21 febbraio 2006.

mutava il criterio di valutazione di riferimento, seppur solo a partire dalla iscrizione in bilancio successiva alla prima. Difatti il criterio di valutazione uniforme in sede di prima iscrizione era/è rappresentato dal *fair value*.

Categoria	Criterio di valutazione	Criterio di valutazione
	iniziale	successivo
FVTPL	Fair value	Fair value
HTM	Fair value	Costo ammortizzato
L&R	Fair value	Costo ammortizzato
AFS	Fair value	Fair value

Tab. 2 Classificazione e valutazione delle attività finanziarie ai sensi dello IAS
39

Le regole in materia di valutazione applicabili alle attività finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali richiedono di essere quindi ora precisate.

Il costo storico (*cost model*) esprime, per le attività, l'importo delle risorse finanziarie in uscita per l'acquisizione delle attività medesime; dallo stesso vengono poi detratti gli ammortamenti, le svalutazioni e le perdite.

Il *fair value*, invece, è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (c.d. *exit price*). Questa definizione è tratta dall'IFRS 13 (*Fair value: Measurement*) para. 9, il quale a partire dal 2008 costituisce il principio contabile internazionale di riferimento ai fini della valutazione al valore equo, raccogliendo il complesso di regole prima disseminate tra i diversi principi contabili.

Seppur il costo storico rappresenti, anche per i principi contabili internazionali –

come per i principi OIC – la principale convenzione contabile nella valutazione delle poste di bilancio, per talune fattispecie risulta invece obbligatoria la valutazione al *fair value* (es. pagamenti basati su azioni).

Ai fini della determinazione del valore equo ci si avvale della c.d. gerarchia del *fair value* (IFRS 13, para. 72), la quale favorisce l'impiego di *input* osservabili – in quanto maggiormente attendibili – per valutare una specifica attività finanziaria, secondo il seguente ordine:

- Livello 1: prezzi quotati in mercati per attività (o passività) identiche a cui
   l'entità può accedere alla data di valutazione;
- Livello 2: prezzi quotati per attività (o passività) similari in mercati attivi, ovvero prezzi quotati per attività (o passività) identiche o similari in mercati non attivi, vale a dire con *input* diversi dai prezzi quotati:
- Livello 3: *input* non osservabili, limitatamente alle ipotesi in cui gli *input* osservabili rilevanti non siano disponibili.

Evidentemente, la scelta del metodo di valutazione più adatto in base alle circostanze del caso comporta una adeguata informativa contabile da parte dell'entità, come disposto dall'IFRS 7 (*Financial Instruments: Disclosures*). In ogni caso, la preferenza palesata per un modello di valutazione fondato su *input* osservabili risulta giustificato dalla necessità di esprimere un valore in bilancio che sia il più coerente possibile con il valore di mercato oggetto di una transazione libera e tra operatori indipendenti, obiettivo più difficilmente perseguibile se la valutazione è improntata su dati non osservabili.

Come evidente dalla Tab. 2 si ricava che, prescindendo dalla specifica classificazione dell'attività finanziaria, in sede di prima iscrizione andasse adottato il criterio del valore equo, laddove lo stesso risulta di regola equivalente al corrispettivo della transazione, ovvero l'importo erogato per l'acquisizione dell'attività finanziaria. Cionondimeno, risulta possibile una operazione a condizioni diverse da quelle di mercato, e in tal caso l'equivalenza tra valore equo

e corrispettivo della transazione viene meno.

Inoltre, nelle attività finanziarie diverse da quelle valutate al fair value con imputazione delle variazioni a conto economico, ai sensi dello IAS 39 venivano computati nel valore dell'attività altresì i costi di transazione attribuibili all'acquisizione dell'attività finanziaria (es. commissioni e tributi). Nel caso della categoria *FVTPL*, invece, i costi dell'operazione non venivano capitalizzati nello stato patrimoniale – come avveniva con la categoria *FVTOCI* – bensì imputati tra i costi del conto economico nell'esercizio di competenza.

Per quelle attività che non richiedevano l'adeguamento del *fair value* nelle valutazioni successive si impiegava il criterio del costo ammortizzato. Il costo ammortizzato viene definito come l'«importo a cui l'attività (o passività) finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite» (IFRS 9, Appendice A).

La medesima definizione di costo ammortizzato, così come quella di "strumento finanziario", "attività finanziaria", "strumento finanziario derivato" ecc., rileva anche ai fini della redazione del bilancio secondo i principi OIC. In tal senso recita l'art. 2426 cod. civ. in materia di criteri di valutazione, come novellato dall'art. 6 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Ancora, questo costituisce un esempio della convergenza tra principi OIC e IAS/IFRS. Ai sensi della medesima disposizione del codice civile «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo».

Rispetto alla classificazione effettuata in sede di prima iscrizione in bilancio, la finalità della medesima attività finanziaria era oggetto di verifica al momento della redazione di ogni bilancio successivo ai fini di una eventuale riclassificazione

motivata dal mutamento di finalità. 92

I problemi di riclassificazione non sono venuti meno con la nuova disciplina contabile introdotta nel 2014. 

93 Nel mese di luglio 2014, in particolare, lo IASB ha emanato il nuovo principio contabile IFRS 9, in sostituzione dello IAS 39, omologato con il Regolamento UE n. 2016/2067 del 22 novembre 2016, con efficacia obbligatoria a decorrere dal 1º gennaio 2018. La transizione dal principio IAS 39 all'IFRS 9 viene giustificata sotto due profili: *in primis*, l'eccessiva discrezionalità lasciata all'entità nella classificazione iniziale dell'attività finanziaria, determinando forti discrasie tra diversi bilanci nella classificazione e valutazione del medesimo *asset*; *in secundis*, l'esigenza di rilevare diversamente in sede contabile le perdite attese sulle attività finanziarie rispetto al passato, su invito del G20, degli organi di regolamentazione e delle autorità di vigilanza, alla luce delle difficoltà emerse negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria del 2007. 

94 Difatti il modello di rilevazione delle perdite costituisce una delle principali novità ivi introdotte.

Più in generale, è possibile individuare tre macro-aree di intervento dello IASB in materia di strumenti finanziari:

 La classificazione e la valutazione di strumenti finanziari, attività e passività finanziarie;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Sugli effetti della riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, cui consegue un diverso regime fiscale, trova applicazione l'art. 4 del d.m. 8 giugno 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il decreto riconosce rilievo fiscale al valore dello strumento finanziario come riclassificato.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> In realtà l'art. 3 del d.m. 10 gennaio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze affronta il tema della riclassificazione degli strumenti finanziari in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, cui consegue un diverso regime fiscale applicabile, rinviando all'art. 4 del d.m. 8 giugno 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Avendo la crisi scosso il mercato finanziario globale anche l'organismo di normazione contabile statunitense (FASB o *Financial Accounting Standards Board*) ha convertito il sistema di contabilizzazione delle perdite su crediti da un modello basato sulle perdite conclamate ad un modello *ECL. Cfr.* COHEN B. –EDWARDS JR. G. A., *La nuova era degli accantonamenti per perdite attese su crediti*, Rassegna trimestrale BRI, marzo 2017, p. 2

- La riduzione di valore o *impairment test*;
- La rilevazione delle operazioni di copertura (*hedge accounting*).

Sulla prima macro-area (anche detta *pillar*) ci si soffermerà sin da subito, al fine di evidenziare le modificazioni rispetto a quanto precedentemente previsto dallo IAS 39. Sulla macro-area dedicata alla riduzione di valore si tornerà successivamente, allorquando verranno considerate le dinamiche reddituali.

Sulla classificazione delle attività finanziarie diverge, rispetto al passato, il criterio di riferimento impiegato. La nuova classificazione è basata su due parametri:

- 1) sulle caratteristiche contrattuali dei flussi finanziari dell'asset, ovvero determinare se i cash flows sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale ed interessi sull'importo del capitale oggetto di restituzione (SPPI test o Solely Payment of Principle and Interest Test). 95 Il superamento del SPPI test, quale condizione di carattere oggettivo, determina la classificazione dell'attività come attività finanziaria valutata al costo ammortizzato (precedentemente: Loans & Receivables); laddove il test non sia superato l'attività è classificata nell'ambito della FVTOCI; e
- 2) sul *business model* adottato dal *management* dell'impresa per la gestione dell'attività finanziaria, ovvero sulla programmazione che l'entità fa dell'attività finanziaria stessa. Si identificano tre diversi modelli di *business*, di cui uno di carattere residuale:
  - a) *Hold to collect*, tradotto letteralmente come "mantenuto per raccogliere", ovvero detenzione del *financial asset* al fine ultimo di raccoglierne i *cash flows* generati durante la sua vita utile;
  - b) *Hold to collect and to sell* che, diversamente dal primo, prevede in aggiunta la vendita dell'attività finanziaria, dopo averne raccolto i flussi finanziari;

<sup>95</sup> DE ANGELIS F., Circolare informativa N. 4/2018, Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo, 17 luglio 2018, p. 13

c) Modello di *business FVPL*, per cui l'insussistenza delle condizioni di cui ai modelli precedenti comporta la valutazione secondo il criterio del *fair value* con imputazione a conto economico.

Sulla base dei due parametri appena evidenziati le attività finanziarie possono classificarsi rispettivamente in:

- a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (AMC);
- b) Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulle altre componenti del conto economico che confluiscono nel patrimonio netto (*FVTOCI*);
- c) Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sul conto economico (*FVTPL*).

Dal confronto tra la classificazione di cui all'IFRS 9 e quella ormai superata dello IAS 39 emerge che, per la seconda, alla classificazione conseguiva il congruo criterio di valutazione. Per l'attuale previsione, viceversa, è il criterio valutativo a determinare la distinzione tra classi di attività finanziarie.

Tornando al problema della riclassificazione, la circostanza per la quale un'attività finanziaria presenti flussi di cassa sotto forma esclusiva di capitale ed interessi e che, inizialmente destinata ad essere mantenuta nel portafoglio aziendale sia poi destinataria di una prospettiva di alienazione (modello di *business Hold to collect and sell*, con mutamento del parametro soggettivo ma fermo restando quello oggettivo), determina la riclassificazione da *ACM* a *FVTOCI*.

Categoria	Criterio di valutazione	Criterio di valutazione
	iniziale	successivo
AMC	Fair value	Costo ammortizzato
FVTOCI	Fair value	Fair value (con
		imputazione a PN)
FVTPL	Fair value	Fair value (con
		imputazione a CE)

In occasione dell'aggiornamento della Circolare n. 262/2005 si è provveduto a riordinare e sintetizzare l'elenco delle attività all'interno dello stato patrimoniale, rendendolo coerente con le nuove classificazioni delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9 (voci 20-30-40 dello stato patrimoniale).

La seconda novità di cui all'IFRS 9 è rappresentata dal nuovo sistema di svalutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con imputazione ad OCI<sup>96</sup> (con esclusione, quindi, delle *FVTPL*). In applicazione dello IAS 39 si procedeva alla svalutazione dei financial assets secondo il modello incurred loss, fondato sulla rilevazione delle sole perdite di valore effettivamente sostenute, in quanto generate dal verificarsi di uno specifico evento (trigger event). Un approccio di tal genere, basato sulla rilevanza delle sole svalutazioni effettive e non meramente ipotetiche, risultava sicuramente di agevole impiego ad opera dell'entità; in presenza di eventi che inducevano inequivocabilmente ad una perdita di valore, l'entità era certa della necessità di apportare una rettifica in sede contabile, seppur in via posticipata rispetto all'avvio del processo di erosione del merito creditizio. Basti pensare all'ipotesi del fallimento del debitore, analogamente all'assoggettamento ad altra procedura concorsuale, che rende il creditore consapevole della partecipazione – secondo par condicio creditorum – alla soddisfazione di regola parziale e comunque eventuale dei diritti di credito vantati nei confronti del debitore. Lo IAS 39, tra l'altro, individuava con

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Inoltre, viene previsto un modello semplificato (*simplified approach*) di svalutazione per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di *leasing*, in assenza di una componente finanziaria significativa (IFRS 9 5.5.15). Viene impiegato, invece, un *credit adjusted approach* in caso di crediti deteriorati in via originaria, ovvero per i quali la perdita si sia manifestata già in sede di rilevazione iniziale.

elencazione non esaustiva casi di *trigger event* rilevanti, quali le significative difficoltà finanziarie del debitore, oppure violazioni di natura contrattuale.

D'altro canto, il suddetto metodo ha dimostrato tutte le sue intrinseche fragilità a seguito della crisi economico-finanziaria del 2007 ("too little, too late"), riverberandosi sui conti delle banche. Per questo motivo l'organismo di normazione contabile internazionale ha modificato profondamente il regime delle perdite di valore sostituendo al modello delle incurred losses quello delle expected credit losses (ECL), secondo il quale ad assumere rilevanza sono le perdite attese derivanti dalla evoluzione del rischio di deterioramento della esposizione creditizia su base previsionale, non dovendosi attendere il verificarsi di un evento segnalatore di perdite conclamate (ovvero una «evidenza oggettiva di una perdite di valore come risultato di uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività», secondo lo IAS 39, para. 59).

La previsione dell'IFRS 9 sul nuovo metodo di *impairment* deriva dalle regole di vigilanza prudenziale di Basilea III, le quali prevedono accantonamenti anticiclici per la copertura delle perdite attese su crediti. A tal fine, il Comitato di Basilea ha prodotto un documento denominato *Guidance on accounting for expected credit losses*, nel quale delinea una serie di principi cardine da impiegare – sotto forma di *best practices* – nella gestione del rischio di credito secondo un approccio *ECL*. <sup>97</sup> Sulla falsariga di quanto disposto dal *corpus* normativo di vigilanza prudenziale, lo IASB è intervenuto introducendo la medesima logica *forward looking* per il comparto contabile, in buona parte fondato su strumenti di controllo interni.

Un vantaggio evidente della nuova logica è quello dell'accantonamento prospettico ad apposito fondo di accantonamento delle probabili perdite future di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Secondo le Linee Guida del Basel Committee on Banking Supervision del 2015 «The objective of this paper is to set out supervisory requirements on sound credit risk practices associated with the implementation and ongoing application of expected credit loss (ECL) accounting models». Alla base del documento per la consultazione «the importance of a high-quality, robust and consistent implementation of ECL accounting framework across all jurisdictions».

valore, combattendo in tal modo la prociclicità. 98 Lo svantaggio del modello *expected loss* è tuttavia dato dalle difficoltà di implementazione dello stesso, tenendo conto della complessità intrinseca nell'indagine previsionale dei rischi di credito di probabile manifestazione futura, cui deve essere orientata la *NP strategy* dell'intermediario bancario nelle cc.dd. politiche di accantonamento per perdite attese. Inoltre, ne consegue un naturale innalzamento del livello delle rettifiche su crediti, compresa la categoria dei crediti *in bonis*.

L'IFRS 9 orienta le scelte strategiche degli operatori bancari richiedendo che la (s)valutazione avvenga sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili, suffragate da dati obiettivi e con riscontri fattuali, anche in ragione delle possibili variazioni del rischio di credito. La gamma di informazioni prese in considerazione dovrebbe includere «dati relativi a eventi passati, condizioni attuali e previsioni di condizioni economiche future» 99, ricomprendendo fattori macroeconomici. Il complesso dei predetti elementi può quindi risultare utile alla individuazione di perdite attese, ma ciò non è altrettanto vero per le perdite inattese, i cui accantonamenti – ulteriori rispetto a quelli da perdite conclamate ed attese – rischiano di deprimere inutilmente la redditività aziendale. 100

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Sugli studi scientifici in materia di correlazione diretta tra accantonamenti tardivi o retrospettivi e prociclicità del credito bancario (e correlazione inversa in caso di accantonamenti prospettici), v. COHEN B. – EDWARDS JR. G. A., *Op. cit.*, pp. 3-4-12 e ss., nonché OZILI P. K. – OUTA E., *Bank loan loss provisions research: A review*, Borsa Istanbul Review, Vol. 17, No. 3, pp. 144, 2017 ove si legge che «*LLPs* (*Loan Loss Provisions*) are often procyclical and could worsen an existing recession if unanticipated, and this was evident at the peak of the 2008 global financial crisis as many US and European banks significantly increased their *LLP* estimates which further eroded bank profit and led to losses that depleted bank capital, requiring Central Bank intervention in the form of bailouts».

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi, EBA, 2017; allo stesso modo IFRS 9 5.5.17.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> «...l'incremento degli accantonamenti oltre il livello di perdita attesa si presta a critiche da parte degli *shareholders* e degli *stakeholders* degli intermediari bancari e finanziari, in quanto determinano un drenaggio molto rilevante dal conto economico con effetti molto negativi in termini di risultato di gestione.»

V. La gestione delle perdite attese e delle perdite inattese per gli intermediari creditizi e finanziari a cura di D'Auria C., Moderari, Newsletter 02-2013, pp. 6-7

A limitare la già risicata discrezionalità nella scelta della tecnica gestionale più consona a ciascuna realtà bancaria sovviene l'introduzione, ad opera del Regolamento (UE) n. 690/2019, dei livelli di accantonamento prudenziale minimi, espressione ulteriore della interconnessione tra normativa contabile e di vigilanza. Le autorità di vigilanza possono quindi domandare integrazioni rispetto a quanto accantonato dai soggetti vigilati, nella misura in cui ritengano suddetti accantonamenti operati dall'ente insufficienti ai fini prudenziali. 101

Ai sensi dell'art. 79 della *Capital Requirements Directive*, gli enti creditizi sono chiamati a dotarsi di metodologie interne che consentano loro di effettuare una valutazione del rischio di credito delle proprie esposizioni assunte singolarmente, nonché del rischio di credito a livello di *portfolio*. Coerentemente, l'IFRS 9 delinea tre diversi *stage* di credito, in corrispondenza dei quali varia l'arco temporale di riferimento nella previsione delle perdite attese su crediti. Nel caso in cui non si rilevi un aumento significativo del rischio di credito, 102 ovvero lo stesso sia basso (*stage* 1), bisogna considerare un arco temporale annuale, quindi prevedere le perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (*12 month ECL*) e rilevarle come svalutazioni per perdite su crediti. Nel caso in cui, invece, si rilevi un aumento significativo del rischio di credito che comporta la qualità di *underperforming* (*stage* 2), o una evidenza di perdita (*stage* 3), vengono computate le perdite attese durante tutta la vita utile dello strumento finanziario (*lifetime expected loss* o *LEL*). In tal caso, verranno considerate quali *ECL* quelle derivanti

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> «...affianco allo *stock* di accantonamenti contabili costituiti in attuazione della normativa contabile (IFRS 9), si affiancheranno, nella forma di deduzione dai fondi propri, i c.d. accantonamenti prudenziali, chiamati in tal modo in quanto trovano il loro titolo nella normativa di vigilanza e hanno efficacia limitatamente rispetto al calcolo dei requisiti patrimoniali prudenziali.» V. GALLO G., *I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione*, Diritto Bancario - NPL, 4 luglio 2019. Ancora, v. WALL L. D. – KOCH T. W., *Bank loan-loss accounting: A review of theoretical and empirical evidence*, Economic Review, 2, 2000, p. 3, ove si legge che «*If regulators determine that a bank's cushion for absorbing losses is inadequate given the risks in its portfolio, they have ample authority to require a bank to increase the cushion or take less risk»*.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Definito dall'IFRS 7 come «il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia ad una obbligazione e causi una perdita finanziaria all'altra parte rispetto alla prima rilevazione contabile.»

da una media ponderata delle perdite su crediti parametrata alla probabilità di insolvenza del debitore lungo tutta la vita utile del *financial asset*. Quanto allo *stage* 2, vale la presunzione secondo la quale il superamento della scadenza da almeno 30 giorni comporta un aumento significativo del rischio di credito. <sup>103</sup> Altro elemento di divergenza consiste nel diverso criterio di determinazione degli interessi attivi in relazione allo *stage* di credito. Difatti, solo nel caso in cui ci si ritrovi nello *stage* 3 di rischio di credito gli interessi attivi verranno computati sul valore contabile al netto delle svalutazioni per perdite su crediti (*net carrying amount*). <sup>104</sup>

### 2.2 Nella specie: i crediti verso la clientela nel bilancio bancario

Nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio bancario si rinvengono voci corrispondenti alla nuova classificazione di cui all'IFRS 9, risultato del 6º aggiornamento del 30 novembre 2018 della Circolare 262/2005. Tra queste, ci si soffermerà ora sulle *AMC*. In particolare, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato si collocano successivamente a Cassa e disponibilità liquide, *FVTPL* e *FVTOCI*, alla voce 40 dell'attivo, sul presupposto del criterio ordinatorio di liquidità decrescente impiegato. Da ciò si ricava che le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato non sono dotate di un elevato grado di liquidabilità.

A sua volta, la voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale è distinta in due sottovoci identificate da lettere minuscole: si tratta dei crediti verso banche e dei crediti

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> ARIANTE P. – DE ROSA C. – SICA C., *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Working Paper N. 9 September 30, 2016, p. 11

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Su un piano diverso si pongono invece le regole elaborate dal FASB in materia di *ECL*, laddove manca una diversificazione tra *stage* di rischio di credito – tale per cui anche in caso di aumento non significativo del rischio di credito vengono considerate le perdite prospettiche secondo *lifetime approach* – e, inoltre, le regole elaborate dal FASB non condividono con l'IFRS 9 le modalità di contabilizzazione dei proventi finanziari maturati su crediti *non-performing*, seguendo un approccio maggiormente prudenziale. *Cfr*. COHEN B. – EDWARDS JR. G. A., *Op. cit.*, p. 7

verso clientela. È alla seconda sotto-categoria che sarà dedicato questo paragrafo e non solo, considerando il "peso" del valore corrispondente sulla economia bancaria, riflettendo «la centralità dell'attività di finanziamento alla clientela non bancaria».

Come riportato dalla Circolare 262/2005 i crediti verso la clientela delle banche non includono le sole operazioni inquadrabili nella tradizionale attività di erogazione del credito (v. Capitolo I, para. 2.1), ricomprendendo altresì:

- i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
- i margini di variazione presso le cc.dd. *clearing houses* per l'operatività in strumenti finanziari derivati;
- i crediti di funzionamento<sup>105</sup> connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari di cui al t.u.b e al t.u.f:
- talune operazioni di *leasing* finanziario;
- i crediti con fondi terzi in amministrazione; ecc.

L'elencazione lacunosa e quindi non esaustiva di cui sopra vale a testimoniare l'ampio contenuto insito nella voce di bilancio di cui si tratta.

Considerando astrattamente i parametri di classificazione dell'IFRS 9 già delineati, saranno classificate quali *AMC* quelle attività finanziarie che:

- siano detenute per la costante e (temporalmente) scandita raccolta di flussi finanziari rappresentati dal capitale e dagli interessi sullo stesso maturati (modello di *business "hold to collect"*); e che
- 2) presentino flussi finanziari solo in termini di capitale ed interessi, superando 1'SPPI test.

Inquadrata la categoria dei crediti verso la clientela e fatte salve le regole generali in materia di rilevazione iniziale e di eliminazione contabile, si ricorda che il criterio di valutazione impiegato per gli stessi nelle valutazioni successive alla

<sup>105</sup> I crediti di funzionamento sono i crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa, appunto, in funzionamento.

### 3. Dallo stato patrimoniale al conto economico: perdite da valutazione e da realizzo

### 3.1 Componenti reddituali relative al rischio di credito

I diversi prospetti di bilancio comunicano tra loro garantendo una unitarietà informativa in assenza della quale il bilancio stesso non sarebbe pienamente intellegibile per l'utilizzatore, non potendo assolvere alle sue funzioni di informazione. Ecco che alle voci dello stato patrimoniale corrispondono effetti rinvenibili nel conto economico sotto forma, appunto, di manifestazioni economiche sia di *assets* che di movimentazioni finanziarie. In via di esemplificazione, si può assumere che ad un pagamento, consistente in un flusso finanziario in uscita, corrisponda una componente economica negativa denominata costo o onere; viceversa, ad una movimentazione in entrata data da una riscossione si collega una componente economica positiva, denominata ricavo o provento. Di altra tipologia sono, invece, le componenti economiche diverse da quelle realizzative, ergo scaturenti da un atto dispositivo; è il caso delle componenti economiche frutto di processi valutativi (es. svalutazione di crediti). Traslando queste considerazioni di carattere generale nella impostazione di cui ai principi IAS/IFRS rileva dunque la distinzione tra perdite da *impairment* e perdite da

-

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> «(...) la disciplina contabile internazionale distingue tra "perdite da *impairment*" (perdite da riduzione di valore) – dalle quali scaturiscono perdite totali o parziali del credito che, al pari delle svalutazioni propriamente dette, sono rilevate in bilancio a causa di una valutazione in merito all'insolvenza del debitore e all'inefficacia o all'interruzione delle azioni di recupero, e "perdite da *derecognition*" (perdite da cancellazione), alle quali possono ricondursi tutte le "vicende in senso lato realizzative". Con riferimento alle prime la disciplina contabile internazionale (come anche quella nazionale) non attribuisce alcuna particolare valenza bilancistica alla definitività della valutazione del credito; le perdite da valutazione sono, infatti, rappresentate in bilancio come svalutazioni. Nel caso di perdite da cancellazione, invece, il componente negativo non è rappresentato da una svalutazione del credito ma è determinato dalla eliminazione dell'attività finanziaria dallo stato patrimoniale in tutto o in parte». *Cfr.* BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 153

*derecognition*, rispettivamente riferibili a vicende valutative e realizzative (in senso lato).

Prima di individuare le specifiche poste del bilancio bancario corrispondenti a questa bipartizione – che trovano una peculiare destinazione nel bilancio redatto dagli istituti di credito – occorre sottolineare come le due componenti, finanziaria ed economica, vadano tenute separate, in quanto solo la seconda contribuisce alla definizione del reddito d'esercizio, ovvero l'utile o la perdita di periodo, secondo criterio di competenza.

#### 3.2 Rilevazione contabile nei fenomeni valutativi

I fenomeni valutativi possono esser meglio declinati come politiche di rimodulazione periodica del valore di *assets* sulla base dei dati disponibili in un dato momento storico all'entità. Si è già analiticamente delineato il funzionamento del modello *expected credit losses* per l'assoggettamento di singole attività finanziarie – oppure di *cluster* di attività finanziarie – all'*impairment test*. In particolare, si è fatto presente come la svalutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato avvenga con la generazione di accantonamenti a conto economico, corrispondenti alle perdite attese su crediti calcolate secondo lo specifico *stage* di credito. Ergo la rilevazione di tali accantonamenti nel conto economico prescinde da obiettive evidenze di perdita di valore. Specularmente, le attività finanziarie possono essere oggetto di rivalutazione – a seguito di pregressa svalutazione – con apposita rilevazione contabile di una componente positiva nel conto economico. Tale rivalutazione può conseguire tanto al miglioramento del merito creditizio del debitore quanto a recuperi di cassa non derivanti da cessione.

Si tratta, rispettivamente, delle rettifiche<sup>107</sup> e delle riprese di valore nette per rischio di credito (conto economico bancario, voce 130, lett. a) per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato). Saranno ricomprese in questa voce, secondo l'impostazione valevole per le banche, tutte le svalutazioni e perdite su crediti diverse da quelle relative a cessioni a titolo oneroso.<sup>108</sup>

Come chiarito dalla Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia viene, inoltre, ricompreso l'ammontare dei *write-off*<sup>109</sup> operati nell'esercizio nella misura eccedente il valore delle rettifiche di valore generate negli esercizi pregressi.

La presenza di rettifiche di valore incide in sede contabile sotto due profili: da un lato, si ripercuote sul risultato economico costituendo un costo a carico dell'esercizio; dall'altro, riduce altresì il livello dell'attivo con una diminuzione di valore della attività finanziaria oggetto di *impairment* o *derecognition* nella misura corrispondente all'accantonamento operato in conto economico.

L'informativa contabile non si limita, tuttavia, a quanto si deduce dalla lettura del conto economico e dello stato patrimoniale, interessando altresì la nota integrativa. In apposita sezione della nota (sezione 8) viene illustrata in maniera più puntuale la composizione della voce 130 del conto economico. In particolare, le rettifiche

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Come riportato da BATALOCCO P., *Op. Cit.*, *p.* 77, «tra le diverse voci che compongono il conto economico bancario, le rettifiche su crediti rappresentano uno dei principali oneri che incidono sul processo di determinazione degli utili della banca».

<sup>&</sup>quot;«La disciplina contabile bancaria, pur sempre nel rispetto dei principi contabili internazionali, segue un'impostazione peculiare, in quanto contempla la classificazione indistinta (ovvero a prescindere dalla presenza o meno di una condizione di definitività) di tutte le perdite su crediti (ad eccezione di quelle relative a cessioni a titolo oneroso) in un'unica voce di conto economico (...) costituita dalle "rettifiche di valore su crediti verso la clientela", la quale (...) rispecchia gli esiti dell'*impairment test*. Più precisamente, nell'ambito delle "rettifiche di valore su crediti" sono ricomprese sia le "rettifiche da cancellazioni", ovvero le "componenti connesse alla *derecognition* del credito (c.d. stralcio)", sia le "altre" rettifiche, ovvero le "componenti connesse alla valutazione del credito al presumibile valore di realizzo (c.d. svalutazioni)"; di tale distinzione, tuttavia, è data evidenza soltanto in nota integrativa». *Cfr.* BATALOCCO P., *Op. cit.*, pp. 154-156

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Il *write-off* viene definito nella Circolare BdI n. 262/2005 come «un evento che dà luogo a una cancellazione contabile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l'attività finanziaria».

di valore nette per rischio di credito vengono classificate sia in funzione dello *stage* di rischio che in funzione dell'attività finanziaria interessata.

Infine, la somma algebrica delle rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito e di utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni, detratta dal margine di intermediazione, determina il risultato netto della gestione finanziaria.

## 3.3 Rilevazione contabile nei fenomeni realizzativi

Si è fatto presente come molteplici possano essere le strategie di gestione di esposizioni creditizie non performanti; tra queste la cessione costituisce – quale archetipo di atto realizzativo la cui norma di riferimento è, secondo la dottrina, l'art. 58 t.u.b in materia di cessione di rapporti giuridici – la soluzione prediletta da parte degli istituti di credito mirata alla dismissione di crediti deteriorati, dello strumento della avvalendosi tipicamente cartolarizzazione securitisation<sup>110</sup>, tra l'altro di recente affiancato da garanzie pubbliche denominate GACS (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze). Tramite la cartolarizzazione si convertono i crediti pecuniari deteriorati oggetto di cessione a titolo oneroso in titoli negoziabili sui mercati mobiliari, emessi da una società denominata special purpose vehicle (SPV) specializzata in operazioni di tal genere<sup>111</sup>. Questa soluzione è stata preferita dalle autorità domestiche rispetto all'alternativa rappresentata dall'istituzione di bad bank di sistema (Asset Management Company o AMC) – deputate al raccoglimento di titoli tossici $^{112}$  – la

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Legge 30 aprile 1999, n. 130: Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. In particolare, il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. n. 96 del 21 giugno 207, ha introdotto il nuovo articolo 7.1 dedicato alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> «Creating a market for selling and restructuring NPLs can support a comprehensive strategy for addressing the NPL problem». V. JASSAUD N. – KANG K, Op. cit., p. 27

<sup>\*\*</sup>NPL AMCs are companies that pool and invest funds in a diversified portfolio of NPLs according to a specific objective. (...) they remove these loans from banks' balance sheets (...) AMCs can help address creditor coordination problems and strengthen loan restructuring by consolidating liabilities and allowing a single creditor to negotiate a reorganization plan with the debtor. (...) AMCs have been extensively used

quale si sarebbe incagliata nei vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato. 113 Evidentemente, l'esperimento delle tipiche azioni civilistiche riconosciute in capo al creditore nei confronti del debitore inadempiente viene abbandonato, preferendovi il ricorso a operatori specializzati sul mercato che conduca ad una monetizzazione – evidentemente in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe ricavato dall'esatto adempimento del debitore – nel breve-medio termine.

Il ricorso più frequente al mercato nel tentativo di smantellamento dello stock di crediti deteriorati viene motivato sotto due profili concomitanti, entrambi di stampo sovranazionale:

- a) i vincoli della disciplina unionale della tutela della concorrenza e del divieto di aiuti di stato ex art. 107 TFUE<sup>114</sup>; e
- b) la disciplina di vigilanza prudenziale che, con le più recenti disposizioni di Basilea III, limita i margini di discrezionalità degli intermediari bancari nella valutazione del rischio dei propri portafogli di crediti. 115

Realizzata l'operazione di trasferimento, l'entità provvederà all'iscrizione nell'esercizio di competenza degli utili o delle perdite da cessione o riacquisto (conto economico bancario, voce 100 lett. a) per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), a seconda del valore positivo o negativo del saldo tra gli utili e le perdite realizzati con le singole operazioni di trasferimento. Condizione cui è subordinata la predetta rilevazione bilancistica è che il trasferimento assuma la forma di un atto di cessione a titolo oneroso.

elsewhere to facilitate NPL disposal and corporate restructuring (...) These ventures were particularly effective in Asia where they were instrumental in bridging the NPL pricing gap as they allowed banks and private investors to share in the gains from a recovery». V. JASSAUD N. – KANG K, Op. cit., pp. 24-25

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> MONTANARO E. – TONVERONACHI M., Op. cit., p. 355

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Il quale, fatte salve limitate eccezioni, dispone l'incompatibilità col mercato interno degli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» Ciò non ha tuttavia precluso taluni interventi di salvataggio bancario, previo intervento della Commissione europea.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> GALLO G., *Op. cit.*, p. 12

Data l'ubicazione della voce contabile rispetto alla rappresentazione scalare del conto economico, si ricava che gli utili e le perdite da cessione o riacquisto rientrano nel calcolo del margine di intermediazione. In particolare, verrà registrata una perdita in bilancio laddove il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore di bilancio al netto delle rettifiche (c.d. *net book value*)<sup>116</sup>. Nel caso opposto si registrerà, invece, un utile da cessione o riacquisto.

. .

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> *Ibidem*, p. 16

## CAPITOLO III

# IMPOSIZIONE DIRETTA DELLE IMPRESE BANCARIE

SOMMARIO: 1. IRES: elementi essenziali – 1.1 Soggettività passiva e presupposto del tributo – 1.2 Determinazione della base imponibile IRES: principi generali – 1.3 La "sovrimposizione" degli enti creditizi – 2. Cronistoria della normativa fiscale in materia di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela per le imprese bancarie – 2.1 Inquadramento sistematico e cenni sui primi sviluppi normativi in materia – 2.2 Il progressivo riconoscimento della immediata ed integrale deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti (a titolo oneroso) per le banche. La beffa del regime transitorio – 3. Il fenomeno della fiscalità differita legato al rischio di credito – 4. Riflessi sulla determinazione della base imponibile IRAP – 5. Riflessioni conclusive

## 1. IRES: elementi essenziali

## 1.1 Soggettività passiva e presupposto del tributo

L'imposizione fiscale sui redditi costituisce la fonte di gettito più consistente per le casse erariali, in misura percentuale, nel panorama dei tributi nazionali. Tra le imposte sui redditi, considerando come destinatario dell'obbligo impositivo una persona giuridica diversa dalle società di persone, qual è l'istituto di credito, ci si soffermerà anzitutto sull'IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Tradizionalmente si identificano quattro elementi essenziali del tributo in esame:

- la soggettività passiva;
- il presupposto del tributo;
- la base imponibile; e
- l'aliquota.

Meglio, seguendo l'ordine adottato dal legislatore nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR: a seguire anche 'Testo Unico') di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si individua in primo luogo quale presupposto<sup>117</sup> del tributo *ex* art. 72 «il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6<sup>118</sup>», con una formulazione che passivamente riprende, con un rinvio interno, quella di cui all'art. 1 del TUIR in materia di IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Sarà il soggetto cui è imputabile il possesso di redditi – da intendere come disponibilità giuridica dei redditi medesimi – ad acquisire la titolarità della posizione tributaria sul piano passivo, quale debitore dell'obbligazione tributaria nei confronti del Fisco.

Le banche residenti nel territorio dello Stato costituiscono, secondo il dettato di cui all'art. 73 co.1 lett. a) del TUIR – in ossequio al principio di riserva di legge – soggetti passivi IRES, cui è riferibile il presupposto impositivo. Rientrano difatti tra le 'società per azioni' e le 'società cooperative' quali tipi societari identificatori, tra gli altri, delle cc.dd. società commerciali. Al requisito formale della veste societaria assunta si affianca un ulteriore requisito puramente formale, rappresentato dalla residenza fiscale. A tal proposito, si richiede che il soggetto passivo mantenga per la maggior parte del periodo di imposta (pari ad almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili) la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale della propria attività nel territorio dello Stato (art. 73 co. 3 TUIR). I

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Il presupposto del tributo viene definito come quel «atto o fatto (espressivo di forza economica) al cui verificarsi è dovuto il tributo, rispetto al quale la legge deve rigidamente prestabilirne il contenuto». V. MELIS G., *Lezioni di Diritto tributario*, sesta edizione G. Giappichelli Editore, 2018, p. 41

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Il cui comma 1 recita: «I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi.»

commi successivi pongono, inoltre, presunzioni legali relative<sup>119</sup> (*iuris tantum*) di residenza fiscale, ancorate alla natura giuridica del soggetto e a parametri obiettivi (cc.dd. presunzioni di esterovestizione).

Rispetto al requisito della residenza fiscale, un discrimine si pone in confronto ai soggetti passivi di cui all'art. 73 co. 1 lett. d), il quale ricomprende tutti i soggetti passivi accomunati dalla circostanza di essere considerati fiscalmente residenti al di fuori del territorio dello Stato. Gli istituti di credito che non risultino fiscalmente residenti in Italia saranno pur sempre chiamati ad adempiere alle proprie obbligazioni tributarie nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nazionale, seppur limitatamente ai redditi considerati prodotti all'interno dei confini nazionali. *A contrario*, le banche accreditate come fiscalmente residenti – e, più in generale, tutti i soggetti considerati residenti secondo la normativa tributaria di cui si è fatto sopra cenno – vedranno applicato il *world wide taxation principle*, per cui l'imposta verrà calcolata su tutti i redditi, prescindendo dal rispetto luogo di produzione.

Nonostante gli operatori bancari siano pacificamente assoggettati ad IRES, a nulla rilevando ai fini della relativa soggettività passiva tributaria la natura lucrativa ovvero mutualistica dell'attività bancaria esercitata, non sussiste invero una piena equiparazione fiscale tra i due tipi societari. Le banche cooperative, infatti, sono destinatarie di una disciplina più favorevole sul piano impositivo, nella specie se si tratti di società cooperative a mutualità prevalente.<sup>120</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Che, a differenza delle presunzioni legali assolute (*iuris et de iure*), ammettono prova contraria.

Le disposizioni di riferimento utili alla verifica del requisito della mutualità prevalente della cooperativa sono gli artt. 2512 e ss. c.c. Fondamentale in tal senso è il concetto di prevalenza. Ai sensi dell'art. 2512 c.c. «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

<sup>1)</sup> svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

<sup>2)</sup> si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

Il *favor* legislativo di cui si discorre è giustificato dal riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45 Cost.). Questi vantaggi si traducono sia in forme di esenzione parziale da tassazione del reddito fiscalmente rilevante, sia in caratteristiche deduzioni fiscali dalla base imponibile. Su quest'ultimo punto, ad esempio, sono deducibili:

- il contributo del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici, versamento che costituisce tra l'altro condizione da soddisfare a pena di decadenza dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge; e
- i ristorni di cui all'art. 2545-sexies cod. civ. riconosciuti in capo ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (art. 12 D.P.R. 601/1973, in materia di 'Disciplina delle agevolazioni tributarie').

Per un inquadramento di più ampio respiro, la normativa fiscale, nel richiamare i profili di specialità (e ne sussistono molteplici) in materia impositiva relative alle banche e a soggetti similari, impiegava l'espressione "enti creditizi e finanziari" ovvero "banche ed altri soggetti finanziari" ai sensi del D.lgs. n. 87/1992<sup>121</sup>, abrogato a decorrere dal 16 settembre 2015 con il D.lgs. n. 136/2015. Tuttavia, col decreto attuativo della Direttiva ATAD 1 (Direttiva UE 2016/1164) si è colmata questa lacuna introducendo nel Testo Unico una nuova disposizione recante la definizione di 'intermediario finanziario' valevole ai fini IRES ed IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), 1'art. 162-bis. Quest'ultima disposizione distingue tra (1) intermediari finanziari – nella cui categoria rientrano gli enti

<sup>3)</sup> si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.»

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> A titolo di esempio, *cfr*. art. 96 c. 5 TUIR in materia di interessi passivi (formulazione non più vigente), il quale esclude l'applicazione dei commi precedenti in materia di deducibilità fiscale di interessi passivi ed oneri assimilati per "banche ed altri soggetti finanziari" indicati nell'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, decreto di recepimento della direttiva n. 1986/635/CEE.

creditizi – e (2) società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, e alla suddetta dicotomia consegue un diverso regime fiscale applicabile.

# 1.2 Determinazione della base imponibile IRES: principi generali

Ciascuna categoria reddituale prevista dall'art. 6 del Testo Unico segue regole proprie in materia di determinazione del reddito che sarà computato nella somma algebrica ai fini del calcolo del reddito complessivo lordo. Tuttavia, in conseguenza della applicabilità del principio di attrazione nel reddito di impresa previsto dall'art. 81 TUIR – valevole per gli intermediari bancari in quanto società commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) – a prescindere dalla fonte di produzione dei singoli redditi, gli stessi seguiranno le regole tecniche di determinazione previste dal reddito d'impresa, ai sensi del Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR. Quest'ultima sezione, intitolata 'Determinazione della base imponibile', individua le regole comuni valevoli per i soggetti passivi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73, rispettivamente società ed enti commerciali. Il modello che se ne ricava è definito del "reddito omnicomprensivo", in antitesi con il modello del "reddito atomisticamente considerato", per il quale ultimo – applicabile agli enti non commerciali ex art. 73 co. 1 lett. c) TUIR – ciascuna fonte reddituale mantiene la propria autonomia ai fini della determinazione del reddito complessivo lordo e, conseguentemente, della base imponibile. 122

Di precipua importanza ai fini del calcolo del reddito d'impresa – e quindi dell'intero reddito ad esso assimilato nel caso del modello del reddito omnicomprensivo – è il principio di derivazione (o di dipendenza). Alla luce del predetto principio, per addivenire al reddito complessivo lordo è necessario partire dal dato contabile, nella specie dal risultato economico d'esercizio corrispondente al periodo d'imposta di riferimento. All'utile o perdita d'esercizio ricavabile dal conto economico vanno poi imputate le cc.dd. variazioni in aumento e/o in

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> PELLECCHIA M. – PERSIANI A. – PEVERINI L. – PROCOPIO M. – RACIOPPI F. – RASI F. – SALVINI L. – TODINI C., *Diritto tributario delle attività economiche*, G. Giappichelli Editore, 2019, pp. 78-79

diminuzione derivanti dalla divergenza tra normativa contabile e fiscale (art. 83 TUIR, recante il principio di derivazione "semplice").

La norma dispone che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter cod. civ.<sup>123</sup>, che seguono le disposizioni codicistiche ai fini della redazione del bilancio, vadano seguiti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Quello appena descritto assume la denominazione di principio di derivazione "rafforzata"<sup>124</sup>, il quale «stabilisce il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale».<sup>125</sup>

La stretta interconnessione tra disciplina contabile e fiscale, testimoniata dal principio di derivazione, ha condotto all'emersione di dubbi di coordinamento tra le due discipline affrontati fin dal Decreto IAS del 2005 negli artt. 11-13, conducendo a marcate modificazioni legislative nella normativa tributaria.

Data la coesistenza di due diversi sistemi contabili – da un lato il sistema IAS/IFRS e dall'altro il sistema OIC – il principio introdotto in materia fiscale è stato quello della neutralità fiscale (c.d. invarianza di gettito), non potendo conseguire una penalizzazione sul carico impositivo alla scelta nella adozione dell'uno o dell'altro

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Ai sensi dell'art. 2435-*ter* c. 1 c.c. «Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435*bis* che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

<sup>1)</sup> totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000;

<sup>3)</sup> dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.»

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), integrata dalle disposizioni del decreto del MEF 1º aprile 2009, n. 48. L'estensione ai soggetti OIC *adopter* diversi dalle micro-imprese è contenuta nel D.lgs. n. 139/2015.

PELLECCHIA L., Il Principio di derivazione rafforzata, Fisco e Tasse – Contabilità e bilancio, 30 giugno 2018 <a href="https://www.fiscoetasse.com/blog/il-principio-di-derivazione-rafforzata/">https://www.fiscoetasse.com/blog/il-principio-di-derivazione-rafforzata/</a>

sistema di principi contabili, laddove una scelta fosse possibile in virtù della applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali. <sup>126</sup> Espressione del principio di neutralità è la modifica apportata all'art. 83 TUIR secondo il quale rilevano, nel calcolo del risultato economico da cui dipende il reddito fiscalmente rilevante, altresì quelle «componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio». Le modalità di rendicontazione contabile di cui agli IAS/IFRS che prevedono l'imputazione di taluni valori di natura reddituale a patrimonio, anziché a conto economico, avrebbero prodotto sensibili differenze nel calcolo del reddito complessivo lordo, rispetto a soggetti OIC *adopter*, in assenza della novella legislativa. La predetta formulazione relativa alle componenti imputate direttamente a patrimonio è stata successivamente abrogata dalla legge finanziaria del 2008, introducendo nel d.m. n. 48 del 1º aprile 2009 il richiamo al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS secondo i relativi criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale. <sup>127</sup>

La Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate dà una definizione di tali concetti:

- con 'qualificazione' ci si riferisce all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti giuridico-economici, sulla base del relativo "modello" giuridico-negoziale;
- con 'classificazione' si richiama la specifica appostazione di bilancio nello stato patrimoniale o nel conto economico, in conseguenza della previa qualificazione giuridico-formale del fatto di gestione; ed infine
- con 'imputazione temporale' si individua il periodo d'imposta in cui le componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono alla formazione della base imponibile.

dell'art. 83 del TUIR è di per sé idonea a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale.»

DIFINO M., L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali,
 Commissione Diritto Tributario Nazionale, Scuola di Alta Formazione I Quaderni numero 9/2007, p. 24
 La Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che «la nuova formulazione

La Circolare dell'AdE sottolinea come si tratti di un principio di derivazione "rafforzata" (anziché "piena"), essendo comunque esclusi i fenomeni valutativi<sup>128</sup>, «nonché talune specifiche fattispecie per le quali il Legislatore fiscale (...) ha voluto prevedere regole differenziate». Per queste esclusioni continueranno ad essere applicabili ai soggetti IAS *adopter* le disposizioni tributarie di cui al TUIR (es. art. 106 TUIR in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, rientrante tra i fenomeni valutativi).

L'art. 109 TUIR reca poi "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa", così dando spazio ad ulteriori principi rilevanti allo scopo di determinare il reddito d'impresa. Tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.m. n. 48 del 1º aprile 2009, per i soggetti IAS non trovano applicazione i primi due commi della disposizione tributaria in parola sul principio di competenza, ancorato ai requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità delle componenti reddituali. Inoltre, non trovano spazio applicativo le ulteriori disposizioni fiscali incompatibili col criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.

Trova invece applicazione il comma 4 in materia di preventiva imputazione a conto economico. La preventiva imputazione a conto economico della componente reddituale negativa – escludendo quindi deduzioni di natura extracontabile – costituisce condizione necessaria ai fini della conseguente deducibilità fiscale. Inoltre, come anticipato, permane la rilevanza fiscale delle componenti reddituali imputate a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali, come esplicitamente ammesso dalla disposizione in parola.

Al principio di preventiva imputazione a conto economico si affianca il principio di inerenza, tale per cui la rilevanza fiscale dei componenti reddituali negativi – fatte salve talune eccezioni – è subordinata alla afferenza degli stessi all'attività

PELLECCHIA M. et al., Diritto tributario delle attività economiche, G. Giappichelli Editore, 2019, p. 95

**79** 

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> In presenza di fenomeni valutativi (es. valutazione delle rimanenze di magazzino *ex* art. 92 TUIR) ampia è la discrezionalità del redattore di bilancio nella appostazione in bilancio dei relativi valori contabili, per i quali non può venir meno un sindacato di merito da parte dell'Amministrazione finanziaria. In tal senso, v.

economica esercitata, escludendo ordunque la deducibilità di quei costi avulsi dall'attività medesima. La dottrina mantiene distinto il concetto di inerenza da quello di correlazione tra costi e ricavi (art. 109 co. 5 TUIR), laddove l'inerenza non richiede una «correlazione diretta con la produzione di specifici ricavi». 129

# 1.3 La "sovrimposizione" degli enti creditizi

Con l'entrata in vigore a far data dal 1º gennaio 2017 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016, art. 1, co. 65), l'aliquota base ai fini IRES diventa pari al 24% (art. 77 TUIR), con aliquota fissa trattandosi – diversamente dall'IRPEF – di una imposta di natura proporzionale, non improntata pertanto a criteri di progressività. La riduzione dell'aliquota, precedentemente pari al 27,5%, non ha tuttavia interessato tutti i settori economici e produttivi. Per il comparto creditizio lo sgravio di aliquota è stato nullificato dall'introduzione di una addizionale dell'imposta sui redditi delle società nella misura di 3,5 punti percentuali (pp), ripristinando per gli operatori bancari il livello di tassazione pregresso pari ad un globale 27,5%.

Prima ancora di indagare sui potenziali profili di illegittimità di siffatto intervento normativo, appare opportuno fare un chiarimento di carattere nozionistico circa la fattispecie impositiva *de qua*. L'addizionale di un tributo, diversamente dalla sovrimposta, non si ha quando «presupposto e imponibile di un'imposta costituiscono anche presupposto e imponibile di un'altra»<sup>131</sup> – che condurrebbe, sotto forma di un autonomo tributo, ad un fenomeno di doppia imposizione giuridica<sup>132</sup> – bensì allorquando l'aliquota della addizionale venga applicata sulla

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> *Ibidem*, p. 106

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Il secondo comma dell'art. 53 del testo costituzionale dispone che «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Rispetto al suddetto principio, cui deve essere quindi informato il sistema tributario nel suo complesso, non costituisce una antinomia la previsione di singoli tributi di carattere proporzionale.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, pt. gen., Padova, 2010, p. 245

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Ai sensi dell'art. 163 TUIR è fatto divieto di doppia imposizione giuridica.

base imponibile di un altro tributo, così facendo incrementando il quantum dovuto.

L'inasprimento della pressione tributaria gravante sugli istituti di credito<sup>133</sup> sotto il profilo della imposizione diretta – o meglio, il suo mancato affievolimento, che ha invece interessato la generalità degli altri operatori economici – ha dato adito ad una *querelle* dottrinale sulla legittimità di una differenziazione sul piano impositivo di matrice settoriale. Si tratta di una diatriba strettamente correlata a delicati equilibri costituzionali, che coinvolgono anzitutto il principio di eguaglianza *ex* art. 3 della Costituzione e il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 del testo costituzionale, il quale ultimo costituisce invero una specificazione del primo.

Per rispondere ora all'interrogativo circa la legittimità costituzionale di tale prelievo addizionale, tenuto debito conto della discrezionalità del legislatore in materia, la dottrina ha richiamato il precedente dibattito sull'addizionale IRES (temporanea) pari all'8,5% prelevata dagli enti creditizi e finanziari, dalla Banca d'Italia e dalle imprese assicurative. <sup>134</sup> Ad essere precisi, le ragioni giustificatrici della introduzione delle due addizionali sono molto distanti tra loro, così come diversi sono i destinatari del maggior carico impositivo (*tax rate*).

L'introduzione della pregressa addizionale, inserita dall'art. 2 del decreto-legge n. 133/2013, veniva motivata dalla esigenza di sopperire ai minori introiti fiscali derivanti dalla soppressione della seconda rata IMU del 2013 sulle abitazioni principali, operata dall'art. 1 del medesimo decreto. A fondamento di siffatta misura si collocavano, dunque, pure esigenze di gettito erariale.

La nuova addizionale di cui alla legge di stabilità 2016, invece, è fondata su

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> In realtà l'ambito soggettivo di applicazione della norma non è limitato agli istituti di credito, rinviando all'art. 1 del decreto n. 87/1992, ma in questa sede ci si limita a fare esclusivo riferimento agli operatori bancari.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> L'addizionale IRES dell'8,5% è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

motivazioni ben più complesse. Come evidenziato dalla dottrina, la generale riduzione dell'aliquota IRES al 24% si è tradotta nella esigenza di sottoporre a svalutazione le imposte anticipate già contabilizzate da parte delle imprese.

Riservando maggiori approfondimenti in materia a seguire (para. 3), si rileva che con l'espressione 'fiscalità differita' (o DTA, *Deferred Tax Assets*) si richiama quel fenomeno ricomprensivo di imposte tanto anticipate quanto differite conseguenti alla discrasia tra normativa contabile e tributaria. Evidentemente, la circostanza per la quale l'IRES calcolata sulla base imponibile ha subito una decurtazione di 3,5 pp ha determinato la necessaria elisione di parte delle imposte contabilizzate come anticipate in bilancio. Il discorso in parola avrebbe inciso, analogamente, sull'ammontare (cospicuo) di imposte anticipate nei bilanci bancari, riverberandosi tuttavia in tal caso sul patrimonio di vigilanza degli intermediari bancari. Al fine di evitare tale effetto distorsivo 137, si è optato per lasciare inalterata l'aliquota fiscale valevole per gli istituti di credito, pari al 27,5%.

Sulla legittimità costituzionale in un caso implicante prelievi addizionali si è pronunciata la Consulta, statuendo fondamentali principi di diritto utili alla risoluzione della questione qui considerata. Si richiama la nota sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, pronunciata in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale in materia di maggiorazione IRES (pari in quel caso al 5,5%, poi innalzata di 1 pp) nei confronti di talune imprese operanti nel settore della

-

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> PANE M. – FODERÀ A., *Addizionale IRES banche e assicurazioni: dubbi di legittimità costituzionale e compatibilità comunitaria*, Il Fisco 41/2018, p. 3915

L'effetto distorsivo di cui si tratta è da imputare al "peso" delle DTA derivanti dalle dinamiche applicative delle norme tributarie valevoli per gli istituti di credito. Critico alla soluzione prospettata dal legislatore della previsione di una addizionale IRES per le banche è stato MAJORANA D. in *Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari*, IusLetter, 8 settembre 2017, laddove suggerisce – in virtù della natura temporanea del problema – di collegare la misura fiscale all'orizzonte temporale previsto dall'ordinamento ai fini dell'integrale assorbimento delle imposte anticipate connesse alle rettifiche su crediti bancari verso la clientela (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025).

commercializzazione degli idrocarburi (c.d. *Robin Hood Tax*). <sup>138</sup> Lungi dal voler addentrarsi nel merito della questione posta dinanzi alla Corte Costituzionale, possono dalla pronuncia della stessa ricavarsi elementi cardine per una valutazione costituzionalmente orientata delle addizionali IRES applicate agli intermediari bancari. Si evidenziano i seguenti elementi:

- la presenza di una adeguata ragione giustificatrice (obiettiva) della discriminazione qualitativa dei redditi<sup>139</sup> sottoposti a tassazione, «in assenza dell(a) qual(e) la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione»:
- il profilo temporale, ovvero il carattere temporaneo o permanente della misura fiscale.

Su entrambi gli aspetti sussistono profonde difformità fra le due addizionali, rispettivamente introdotte nel 2013 e nel 2017, che condurranno – come si vedrà a breve – ad un esito discordante circa la conformità delle stesse all'orientamento giurisprudenziale *ut supra* evidenziato.

Quanto al profilo temporale, la maggiorazione dell'8,5% ha avuto difatti carattere temporaneo (limitato al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013), a differenza della seconda misura (maggiorazione del 3,5%), di carattere strutturale. La stessa Corte, nella decisione di cui si discorre, ha richiamato molteplici esempi di inasprimento della imposizione fiscale legittimati dalla connessa vigenza temporanea e non permanente nell'ordinamento giuridico. Al contempo, vengono altresì sottolineati casi di discriminazione qualitativa di carattere permanente, che ciononostante hanno superato il vaglio della Corte. 140

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Con l'evocativa locuzione "*Robin Hood Tax*" ci si riferisce ad una serie di misure fiscali che «prevedevano un aggravio impositivo nei confronti di specifici contribuenti ritenuti essere depositari di una "*extra*redditività di posizione"». In tal senso, v. BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 144

Discriminazione qualitativa definita da PANE M. e FODERÀ A. come quel complesso di ipotesi di differente trattamento tributario di fattispecie cui è riferibile il medesimo reddito imponibile. V. PANE M. – FODERÀ A., *Op. cit*.

Viene richiamata, in particolare, la sentenza n. 21/2005, nella quale la Consulta ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione legislativa di aliquote IRAP differenziate in funzione dei diversi

Di maggiore complessità è, invece, la verifica della sussistenza di una obiettiva ragione giustificatrice della discriminazione qualitativa dei redditi sul piano impositivo. Su questo punto, la Consulta evidenzia come tale giustificazione debba «essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta». Può considerarsi questo approccio, sul piano metodologico, come basato su una *two-steps analysis*, secondo la quale:

- 1. si individua una ratio giustificatrice della misura "discriminatoria"; e
- 2. si verifica che tale giustificazione trovi conforto nella struttura del tributo, come congegnato dal legislatore.

È appena il caso di ricordare come l'addizionale dell'8.5% fosse stata introdotta per sopperire alla penuria di entrate fiscali causata dalla soppressione parziale dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013, vale a dire per esigenze di gettito erariale; tenuto debito conto di ciò, ne consegue il mancato superamento del primo *step*. Non si richiede, dunque, la verifica di cui al punto 2.

Quanto alla addizionale prevista dalla legge di stabilità 2016, la relativa *ratio* è rinvenibile nella finalità extrafiscale di preservare il patrimonio di vigilanza degli istituti di credito (*step* 1), supportata dalla Relazione illustrativa alla legge, valendo ciò a confermare la presenza di una adeguata motivazione sottesa alla differenziazione qualitativa, espressa nella invarianza sostanziale della pressione fiscale (*step* 2).

Si chiude il cerchio sulla pressione tributaria derivante dalla previsione legislativa dell'addizionale IRES per gli intermediari bancari non trascurando la attenuazione della stessa determinata dalle modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi. Ad opera della legge di stabilità 2016 viene, infatti, prescritta la

\_

settori produttivi, ovvero degli artt. 6, 7 e 45 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito. Vi si estrapola il seguente passo: «la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra (...) pienamente nella discrezionalità del legislatore se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva».

partecipazione integrale degli interessi passivi alla formazione della base imponibile IRES (ed IRAP), rispetto alla pregressa deducibilità nel limite del 96%. 141 142

# 2. Cronistoria della normativa fiscale in materia di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela per le imprese bancarie

## 2.1 Inquadramento sistematico e cenni sui primi sviluppi normativi in materia

Tornando sul filo conduttore di questa trattazione, la manifestazione del rischio di credito sotto forma di svalutazioni e perdite su crediti rilevate contabilmente – secondo le specificità valevoli per gli operatori bancari – deve essere ora analizzata sotto il profilo fiscale, anzitutto ai fini IRES, salvo poi considerare i riflessi sul calcolo della base imponibile IRAP. In via preliminare, va appurato che la disciplina fiscale dei crediti bancari verso la clientela subisce delle deviazioni rispetto alla normativa prevista per le imprese commerciali ed industriali, analogamente alle deviazioni riscontrabili sul piano contabile.

Evidenziato il nocciolo della questione – oggetto, nel tempo, di concreto precipitato normativo – si prosegue mettendo in rassegna i profili cardine della evoluzione della normativa fiscale in materia di deducibilità delle componenti reddituali negative afferenti al rischio di credito. Nonostante si intenda, in questa sede, soffermarsi sui più recenti sviluppi normativi, non possono tuttavia ignorarsi i primi passi mossi dal legislatore nel delineamento del trattamento fiscale di cui si tratta, partendo dal Testo Unico sulle Imposte Dirette (TUID, di cui al D.P.R. 29 gennaio 1957, n. 645 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette).

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Majorana D., *Op. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> V. BELLINO G., *L'effetto distorsivo dell'addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari. Analisi comparata tra Sgr e Sim*, SFEF 2017/29, secondo cui la misura di cui alla legge di stabilità 2016 comporta due conseguenze di segno opposto circa le entrate erariali: a un lato, un recupero di gettito tramite l'introduzione della addizionale IRES e, dall'altro, una perdita di gettito sia di derivazione IRES che IRAP quale conseguenza della integrale deducibilità degli interessi passivi *ex* art. 96 TUIR.

Tanto premesso, vale per gran parte dell'*excursus* normativo di seguito descritto una differenziazione sistematica nel concorso alla formazione della base imponibile delle perdite su crediti rispetto alle svalutazioni, partendo dal dato contabile. Una recente impalcatura normativa – in realtà modificata radicalmente solo nel 2015, ferme restando notevoli differenze contenutistiche – trova fondamento nei meccanismi di deducibilità fiscale introdotti sin dagli anni '60 del secolo scorso, poi via via modificati.

Rispetto ad un iniziale riconoscimento fiscale nel TUID delle sole perdite effettive su crediti ("certe e definitive")<sup>143</sup> è intervenuto successivamente il legislatore, concedendo con la legge n. 1228/1962 una detrazione globale per rischi e perdite – nella percentuale ordinaria dello 0,40% – riferibili ai soli istituti di credito che concedessero crediti a medio e lungo termine.<sup>144</sup>

Anteriormente a siffatto intervento normativo si rilevava una consistente divaricazione tra reddito civilistico e fiscale – qui solo parzialmente

-

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Formulazione che non si discosta, almeno nella forma, da quella prevista attualmente dall'art. 101 c. 5 TUIR che richiama gli "elementi certi e precisi" quali condizioni di deducibilità delle perdite su crediti. Sull'onere del contribuente di dimostrazione della sussistenza di tali requisiti, v. Cass. Civ. Sez. 5, sentenza n. 11436 del 2018 secondo cui «Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, quello per cui <<in tema di imposte sui redditi, l'art. 66, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita (...)» L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare N. 26/E del 1º agosto 2013, fornisce esempi di elementi, di fatto o di diritto, che attestano la definitività della perdita, tra i quali *e.g.* una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore ovvero i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Ai sensi dell'art. 2 co. 1 della legge n. 1228 del 27 luglio 1962, «Nella determinazione del reddito imponibile di categoria B (dell'imposta annua di abbonamento) gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'art. 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati».

ridimensionata – motivata dalla irrilevanza impositiva di costi ed oneri rilevati in bilancio ma non ammessi in deduzione in quanto connotati da intrinseca incertezza, incompatibile quest'ultima con l'allora assetto normativo tributario. Nella direzione delle deroghe ai principi di certezza e di obiettiva determinabilità nella definizione del reddito imponibile (ex art. 74 co. 1 D.P.R. n. 597/1973, oramai abrogato) ha proseguito il legislatore tributario – stante il trattamento fiscale delle perdite su crediti certe e definitive – introducendo nuove fattispecie tassative di deducibilità forfettaria, istituto oggetto di costante impiego su questo fronte normativo. In particolare, con l'art. 66 del D.P.R. n. 597, viene concessa la deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti nel limite dello 0,50% dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. 145 Come anticipato, il meccanismo di deducibilità forfettaria per le componenti "incerte" – vale a dire non dotate dei requisiti di "certezza" e "definitività" – mantiene la sua struttura di base nel tempo, salvo interventi di rimodulazione periodica della percentuale ammessa in deduzione (infra). Quanto alle perdite su crediti, vengono ammesse in deduzione limitatamente all'eccedenza rispetto al plafond fiscale di accantonamenti realizzato.

Come evidenziato dalla dottrina, il parametro di riferimento per il calcolo dell'ammontare degli accantonamenti da portare in deduzione era/è rappresentato dal portafoglio crediti (rectius: dalla massa dei crediti), prescindendo dal «grado di presumibile realizzo di ciascun credito stimato in relazione alla posizione di ogni singolo debitore». 146

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> L'art. 66 co. 1 del d.p.r. 19 settembre 1973, n. 597 così recitava: «Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell' art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento».

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 97

Il distacco rispetto alla normativa precedente è evidente, nella misura in cui si sostituisce una detrazione (decurtata questa dall'imposta lorda) con una deduzione (sottratta questa, invece, dal reddito complessivo lordo), al contempo estendendo la platea delle banche interessate dalla nuova misura.

L'attuale strumento normativo di riferimento in materia è, invece, rappresentato dal TUIR, adottato nel 1986 e da allora frutto di notevoli interpolazioni legislative, già richiamate quantomeno in materia di coordinamento con la disciplina contabile. Il trattamento fiscale delle perdite su crediti viene trasposto nel nuovo art. 66 TUIR, nel quale viene introdotta la locuzione "elementi certi e precisi", al ricorrere dei quali – e secondo le regole di elaborazione giurisprudenziale che hanno definito il rapporto tra soggetto passivo ed Amministrazione finanziaria – spetta al contribuente il riconoscimento della deducibilità fiscale delle perdite su crediti contabilizzate. Opera invece una presunzione legale assoluta di sussistenza degli elementi certi e precisi laddove il debitore sia assoggettato alle procedure concorsuali di cui al r.d. n. 267 del 16 marzo 1942.

Quanto al regime degli accantonamenti, la disposizione di riferimento diviene l'art. 71 del T.U. delle imposte sui redditi. In proposito, si richiamano tre modifiche di rilievo apportate dal d.l. 26 giugno 1994, n. 416:

- 1. l'estensione della platea dei beneficiari della deduzione a tutti gli enti creditizi e finanziari come definiti dal d.lgs. n. 87/1992;
- 2. l'esclusione dal beneficio della deduzione dei crediti coperti da garanzia assicurativa accompagnata, al contempo e in senso inverso, dalla inclusione di taluni crediti verso controparti bancarie e governative; e
- 3. l'inclusione, infine, della rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio", considerate non immuni dal rischio di credito. 147

L'allora assetto normativo è stato oggetto di successiva rivisitazione ad opera del legislatore con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria del 1996). Si

.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> *Ibidem*, pp. 113-114

ricorda che gli anni '90 furono interessati da un andamento rialzista nel fenomeno di erosione delle esposizioni creditizie, svelando l'inadeguatezza della disciplina fiscale allora vigente, la quale riconosceva deduzioni fiscali sproporzionate alle previsioni di perdita di cui agli strumenti di controllo interni degli operatori bancari. In tale contesto, viene modificato il regime tributario delle svalutazioni con un pieno riconoscimento fiscale accompagnato, tuttavia, dalla previsione di limitazioni, sia di ordine quantitativo che temporale.

Nel periodo d'imposta corrispondente alla appostazione in bilancio della svalutazione viene riconosciuta una deduzione nel limite dello 0,50% del valore dei crediti (relativi ad operazioni di erogazione di credito alla clientela<sup>148</sup>) risultanti in bilancio e l'eccedenza viene riportata nei sette periodi d'imposta successivi. Quanto agli accantonamenti per rischi su crediti, permane una differente logica, tale per cui risultano deducibili «soltanto qualora le svalutazioni dell'esercizio fossero state inferiori al predetto limite dello 0,50 per cento e sino a concorrenza del limite stesso». <sup>149</sup> Si sono susseguite nel tempo rimodulazioni <sup>150</sup> che hanno tuttavia lasciato sostanzialmente immutata l'impalcatura di base del trattamento tributario, almeno fino a tempi piuttosto recenti.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Inclusi i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, laddove contabilizzati secondo il metodo patrimoniale e non secondo il metodo finanziario. Sul punto, v. BATALOCCO P., *Op. cit*, p. 127.

L'art. 106 co. 4 TUIR ammette testualmente che «Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria»

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> *Ibidem*, p. 124

<sup>150</sup> La legge 21 novembre 2000, n. 342, ha incrementato la soglia di immediata deduzione allo 0,60% (ridotto allo 0,40% dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203) diluendo la deducibilità dell'eccedenza in nove esercizi. Successivamente, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, ha ridotto ulteriormente la soglia di immediata deduzione allo 0,30%), intervenendo altresì sul profilo temporale, prevedendo una diluizione pari a diciotto esercizi, riconoscendo l'immediata ed integrale deduzione delle perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso. Quest'ultimo intervento segna una tendenza verso l'inasprimento del trattamento fiscale per enti creditizi e finanziari – con l'obiettivo di ottenere immediati benefici per l'Erario – approccio abbandonato l'anno successivo in concomitanza con i timori internazionali scatenati dalla crisi economico-finanziaria, favorendo, sul piano fiscale, l'erogazione di nuovo credito (con il d.l. 1° luglio 2009, n. 78). A seguire, col d.l. 225/2010 è stata prevista la conversione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.

# 2.2 Il progressivo riconoscimento della immediata ed integrale deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti (a titolo oneroso) per le banche. La beffa del regime transitorio

Maggiore attenzione si pone sulle novelle legislative dell'ultimo decennio, partendo dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita"), il cui art. 33 co. 5 modifica *in primis* l'art. 101 co. 5 del TUIR (prima: art. 71) in materia di deduzione analitica delle perdite su crediti, da realizzo e da valutazione. Le molteplici rivisitazioni in materia operate dal legislatore trovano la loro *ratio* nelle valutazioni di inadeguatezza degli interventi precedentemente realizzati.

In premessa va precisato che l'art. 101 TUIR trova applicazione in maniera indifferente nei confronti di tutti gli operatori economici, prescindendo dalla natura dell'attività economica esercitata. Ne deriva una previsione normativa omogenea per imprese industriali o mercantili e bancarie. Rispetto alla pregressa formulazione legislativa vengono, da un lato, inserite nuove presunzioni legali circa il registrarsi di elementi certi e precisi, così facendo accorciando il velo di opinabilità che contraddistingue tradizionalmente le vicende relative ai crediti e, dall'altro, viene affiancato al riferimento alle procedure concorsuali l'accordo di ristrutturazione omologato *ex* art. 182-*bis* della legge fallimentare.

## Quanto al primo profilo, si prevedono:

- la peculiare disciplina della deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità<sup>151</sup> per le quali è sufficiente che sia decorso il termine di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito medesimo affinché siano ritenuti maturati *ipso iure* i requisiti di certezza e definitività<sup>152</sup>;
- la prescrizione del diritto alla riscossione del credito che soggiace, salvo

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Secondo il dettato normativo «Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese».

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> In proposito, il riconoscimento fiscale delle perdite su crediti di modesto importo legato al mero decorso del tempo trova giustificazione nella antieconomicità dell'eventuale azione di recupero del credito. In tal senso, *cfr. Le novità delle perdite su crediti: aspetti civilistici, contabili e fiscali*, Nota operativa N. 3/2015, Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giulio Maria, p. 9

eccezioni, al termine prescrizionale ordinario di durata decennale – quale circostanza idonea a ritenere definitiva l'inesigibilità della pretesa creditoria<sup>153</sup>; e

• la deduzione connessa alla *derecognition* dei crediti (*rectius*: attività finanziarie) operata in base ai principi contabili internazionali, alla cui applicazione sono tenuti gli istituti di credito, cui consegue la relativa rilevanza fiscale sotto forma di automatismo.

In secondo luogo, per le svalutazioni fiscali su crediti per gli enti creditizi e finanziari la disposizione di riferimento era/è l'art. 106 co. 3 del TUIR (prima: art. 66), derogatoria rispetto alla disciplina "ordinaria" di cui al comma 1 valevole per la generalità degli operatori economici. In costanza del d.l. n. 83/2012<sup>154</sup> viene ammesso in deduzione l'ammontare delle svalutazioni per una percentuale massima dello 0,30% del *plafond*, «determinato per le banche aggiungendo al valore dei crediti iscritto a bilancio le svalutazioni effettuate nell'esercizio, al netto delle rivalutazioni del medesimo esercizio»<sup>155</sup> riconoscendo poi la deduzione dell'eventuale eccedenza in quote costanti nei diciotto esercizi successivi (nei limiti di capienza del reddito imponibile).<sup>156</sup> In assenza di eccedenze, risultano deducibili gli accantonamenti per rischi su crediti nel limite del fondo, e comunque in misura non superiore al 5% del valore dei crediti iscritti in bilancio.

Per favorire l'erogazione di nuovi crediti, invece, il comma 3-bis (oggi abrogato) ammette, a determinate condizioni, una deduzione immediata dello 0,50% - superiore a quella prevista per i crediti non di nuova erogazione – con diluizione della eccedenza in quote costanti in nove esercizi, con ciò riconoscendo una

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> In tal caso, la norma non fa altro che recepire una prassi consolidata.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Sui dubbi applicativi derivanti dal disallineamento tra categorie fiscali e contabili di "svalutazioni" e "perdite su crediti" v. BATALOCCO P., *Op. cit*, pp. 157 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Agenzia delle Entrate, Circolare N. 26/E del 1º agosto 2013, p. 20

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> L'allora regime fiscale veniva giudicato negativamente poiché «*The cap on tax deductibility was a disincentive for banks to provision their bad loans more aggressively*». V. JASSAUD N. – KANG K., *Op. cit.*, p. 13

ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza purché, appunto, di nuova erogazione.

Inoltre, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione (oggi anch'esso abrogato, come si vedrà, dalla legge di stabilità 2014), trova applicazione la disciplina di cui all'art 101 limitatamente alla parte delle perdite su crediti di cui ai commi 3 e 3-*bis* eccedenti l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi.

L'emersione di marcati svantaggi competitivi tra banche italiane ed europee – ove le prime risultavano "vittime" di un regime fiscale più penalizzante<sup>157</sup> – spinse il legislatore a colmare tale *gap* agendo sul piano fiscale con l'art. 1 co. 158-161 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

L'art. 106 co. 3, come riformulato, ammette per gli enti creditizi e finanziari – secondo un regime fiscale duale – la deduzione delle «svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo» (a quel tempo, voce 70 dello stato patrimoniale, corrispondenti ai *Loans and receivables* secondo lo IAS 39<sup>158</sup>) spalmata in quote costanti (pari al 20%, c.d. deduzione in quinti) nell'esercizio di contabilizzazione e nei quattro successivi (precedentemente pari a diciotto esercizi). Si precisa che le predette svalutazioni e perdite vanno assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Vengono invece escluse le «perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso», le quali vengono decurtate dal reddito complessivo lordo in maniera integrale nell'esercizio di contabilizzazione (*rectius*: di realizzo). In altre parole,

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Sulla verifica della presenza di un trattamento fiscale asimmetrico per le rettifiche di valore su crediti tra taluni Paesi europei avanzati (Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna) v. A. – GRECO G., *Studio comparato e analisi quantitativa sul regime fiscale delle rettifiche di valore sui crediti*, SFEF 2015/20

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Il riferimento univoco alla voce 70 dello stato patrimoniale bancario vale ad escludere tutti i crediti iscritti in altre voci dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, «con la conseguenza che le relative rettifiche di valore saranno riconducibili alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 101 del Tuir». *Cfr.* MINGIONE G., *Perdite e svalutazioni su crediti: le novità della legge di stabilità*, FiscoOggi, 4 giugno 2014, p. 2

le perdite su crediti conseguenti a cessioni a titolo oneroso non scontano il regime di deducibilità dilazionata in cinque periodi di imposta.

Come evidenziato da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'individuazione dello specifico trattamento fiscale veniva ancorato alle risultanze contabili – «in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso» – di guisa che trova applicazione la disciplina relativa alle perdite su crediti derivanti da cessioni a titolo oneroso per la voce 100 del conto economico bancario ("perdite da cessione o riacquisto di crediti"), ovvero la disciplina relativa alle svalutazioni e alle perdite su crediti diverse da quelle derivanti da atti traslativi a titolo oneroso per la voce 130 del conto economico bancario ("rettifiche di valore su crediti per rischio di credito").

Data la stretta interconnessione realizzata *ope legis* tra risultanze contabili e trattamento tributario<sup>159</sup> viene fatta salva la facoltà del Fisco di sindacare la corretta rappresentazione contabile dei componenti reddituali. Evidentemente, la rilevazione contabile (erronea) di una perdita quale derivante da cessione a titolo oneroso consentirebbe al contribuente di giovarsi di una deduzione fiscale immediata ed integrale (non dovuta).

Altro profilo è quello, anch'esso oggetto di disamina da parte della dottrina, relativo alla nozione di "onerosità" dell'atto di cessione cui si riferiscono le perdite immediatamente ed integralmente deducibili. Si è riconosciuta, in proposito, la prevalenza dell'elemento sostanziale del trasferimento dei rischi e benefici relativi al credito – come previsto dai principi contabili internazionali – rispetto al mero elemento formale rappresentato dalla cessione del credito. 160

<sup>1.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> «La soluzione appare condivisibile in un'ottica di massima semplificazione e coerente con l'obiettivo di pervenire ad una più stretta derivazione del reddito dalle risultanze contabili». V. MOLINARO G., L'Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni, Corriere tributario n. 28 del 2014, p. 2147

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Sulla non configurabilità della cessione dei crediti a prezzo simbolico (*nummo* uno) quali "cessioni a titolo oneroso", in assenza di un interesse o di una convenienza economica della banca ad adire alle vie legali per ottenere la soddisfazione del credito, v. Andreani G., *Perdite su crediti: le novità del D.L. n.* 83/2015, Diritto Bancario, ottobre 2015, p. 8

L'art. 101 co. 5, d'altro canto, trova applicazione in alternativa all'art. 106, vale a dire per crediti diversi da quelli verso la clientela, restando pur sempre ancorato il primo alle condizioni obiettive di deducibilità rappresentate dagli "elementi certi e precisi". Ancora, come in passato, si dà luogo ad una valutazione caso per caso della definitività della parziale o totale inesigibilità del credito. Pertanto, assume centralità in materia di rettifiche su crediti bancari verso la clientela l'art. 106 co. 3 TUIR.

Passando alla valutazione di tale assetto normativo, circa quest'ultima – per taluni "infelice" – formulazione legislativa, Assonime ha fatto presente come «L'indeterminatezza del concetto di elementi certi e precisi e l'onere della prova a carico del contribuente hanno determinato, da un lato, molte difficoltà applicative per le imprese (...) e, dall'altro, ad una proliferazione del contenzioso, tenuto conto che in molti casi, tali elementi sono stati considerati non sufficienti da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini della deduzione». <sup>162</sup>

D'altro canto, secondo la dottrina<sup>163</sup> alla legge di stabilità 2014 consegue una più agevole applicazione del regime fiscale *de quo*. Le minori difficoltà applicative, tuttavia, riguardano esclusivamente le svalutazioni e le perdite su crediti registrate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Continueranno, dunque, ad essere dedotte secondo una più ampia dilazione temporale e fino ad esaurimento, secondo il d.l. 83/2012, le svalutazioni rilevate negli esercizi precedenti (art. 1 co. 161 legge di stabilità 2014). In maniera squilibrata rispetto alle rettifiche pregresse, le riprese di valore (da valutazione e da incasso) dei crediti

\_

<sup>161</sup> Come da Circolare N. 14/E del 4 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, p. 10: «a seguito delle modifiche recate al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR ad opera della (...) legge n. 147/2013 – che ne ha circoscritto l'operatività alle perdite su crediti "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106" – è tale ultima disposizione a disciplinare in via esclusiva il trattamento ai fini IRES delle rettifiche dei crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari».

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Assonime, Circolare N. 18 del 30 maggio 2014, *La disciplina delle perdite su crediti: recenti novità e prospettive* 

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Andreani G., La disciplina fiscale delle perdite su crediti per le banche dopo la Legge di Stabilità 2014, Diritto Bancario, febbraio 2014, p. 9

verso la clientela contabilizzati in esercizi antecedenti il 2013 vanno a ridurre l'ammontare di rettifiche di valore su crediti deducibili in quinti. 164

Alle precedenti si affiancano ulteriori modifiche. Si richiama, ad esempio, l'elisione del lemma "internazionali" di cui alla disposizione introdotta dal Decreto Crescita in materia di presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio. La rimozione del riferimento ai principi contabili IAS/IFRS consente di ampliare la portata della presunzione alle ipotesi di stralcio dei crediti operate secondo la corretta applicazione dei principi contabili nazionali, garantendo "parità di trattamento" tra imprese che adottino standard contabili diversi.

Infine, vengono tout court abrogati i commi 3-bis e 5.

Sulla falsariga dell'intervento precedente di cui alla legge di stabilità 2014, vale a dire nel tentativo – tra l'altro<sup>165</sup> – di ridurre quanto più possibile il *gap* competitivo esistente tra banche italiane ed europee in un'ottica pro-concorrenziale<sup>166</sup>, è stato adottato il d.l. 27 giugno 2015, n. 83<sup>167</sup>, il cui art. 16 segna una netta interruzione di continuità rispetto al passato in *subiecta materia*.

Con il nuovo innesto normativo di razionalizzazione della disciplina in esame il legislatore supera definitivamente (come si vedrà, solo apparentemente) il regime

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> «L'eventuale eccedenza di tali riprese concorre, invece, alla formazione della base imponibile del periodo d'imposta in cui emerge in bilancio». V. MOLINARO G., *Op. cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> La dottrina commenta siffatto decreto n. 83 come «un decisivo passo avanti nella razionalizzazione del regime fiscale applicabile alle rettifiche di valore dei crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari, nel senso di un allineamento pressoché totale al dato contabile della disciplina tributaria e, conseguentemente, di una semplificazione di quest'ultima». V. BATALOCCO P., *Op. cit*, p. 200

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Nella Relazione annuale del 26 maggio 2015 del Governatore della Banca d'Italia si legge che «Lo sfavorevole trattamento fiscale delle rettifiche su crediti, sebbene attenuato, non ne consente ancora la deducibilità immediata dal reddito imponibile, come invece avviene negli altri principali paesi europei; determina l'accumulo di attività per imposte anticipate. Sono in via di definizione misure per rimuovere questi svantaggi competitivi, che indeboliscono il sistema bancario italiano.»

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

fiscale duale pregresso prevedendo una piena equiparazione sul piano impositivo tra svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non derivanti da cessione a titolo oneroso, da un lato, e perdite su crediti verso la clientela derivanti da cessione a titolo oneroso, dall'altro. La soluzione implementata consiste nel riconoscimento della integrale ed immediata deducibilità di tali componenti reddituali – ai fini IRES ma anche ai fini IRAP (*infra*) – con ambedue le categorie ancorate strettamente ai dati contabili; ciò «a prescindere dalla loro origine valutativa o realizzativa/estintiva»<sup>168</sup>. A sua volta, ciò comporta un rafforzamento del principio di derivazione di cui all'art. 83 TUIR.

Unica differenza relativa al calcolo della componente fiscalmente rilevante è data, per le svalutazioni e le perdite su crediti diverse da quelle realizzate tramite cessione a titolo oneroso, dal fatto che le stesse si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Inoltre, con la motivazione sottesa di supportare le casse erariali, si è disposto un regime transitorio per l'anno d'imposta 2015 e valevole per tutte le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela diverse da quelle relative a cessioni a titolo oneroso. A ben vedere, la bipartizione pregressa non viene a scemare completamente nemmeno col d.l. n. 83/2015, prevedendosi per la suddetta categoria una immediata deduzione al 75%, con riporto dell'eccedenza (pari al 25%), nonché della quota parte non ancora dedotta delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse, nei successivi dieci periodi d'imposta, secondo quote non costanti e rimesse alla determinazione legislativa. Trattasi di una deduzione

<sup>168</sup> GONZATO A., *La Legge di Bilancio 2019 rinvia le deduzioni per gli intermediari finanziari*, Diritto Bancario - Fiscalità generale 31 gennaio 2019

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Assume rilievo il seguente piano di ammortamento:

<sup>• 5%</sup> nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

<sup>• 8%</sup> nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

<sup>• 10%</sup> nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

<sup>12%</sup> nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

<sup>■ 5%</sup> nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

differita tramite un "piano di graduale riassorbimento" (c.d. effetto *reversal*). In conclusione, nonostante la previsione del regime transitorio vengono introdotte regole fiscali innovative rispetto a quelle vigenti *ante* 2015, nella misura in cui queste ultime «disincentivavano le banche dal procedere ad adeguate rettifiche e stralci dei crediti deteriorati». <sup>170</sup>

Di minore rilievo sistematico, ma meritevoli di essere qui descritte, sono le modificazioni sopravvenute col D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in materia di "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese". Vanno ad aggiungersi nell'art. 101 c. 5 TUIR, nell'ambito delle procedure concorsuali, le perdite risultanti dal piano attestato di risanamento (attestato da un professionista ed iscritto nel registro delle imprese) ex art. 67, co. 3, lett. d) della legge fallimentare, nonché le «procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato "scambio di informazioni"». Secondo quanto riportato dall'Amministrazione finanziaria, la presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi laddove una delle procedure menzionate trovi esplicazione, non necessariamente comporta l'azzeramento del credito (Agenzia delle Entrate, Circolare N. 26/E/2013). Di ben altro spessore è il tema ricorrente, pur sempre legato alla deducibilità delle rettifiche su crediti nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, della individuazione del periodo d'imposta in corrispondenza del quale il componente reddituale assume rilevanza fiscale. In proposito, si richiama una recente pronunzia della Corte di Cassazione<sup>171</sup>, la quale – confermando un indirizzo giurisprudenziale già formatosi in seno alle corti di merito e di legittimità – individua nell'esercizio coincidente

\_

*Cfr.* Andreani G., *Perdite su crediti: le novità del D.L. n. 83/2015*, Diritto Bancario, ottobre 2015, pp. 10-11 e De Angelis A., *Svalutazione e perdite su crediti: deducibilità immediata e per intero*, FiscoOggi, 1° luglio 2015

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> MONTANARO E. – TONVERONACHI M., *Op. cit.*, p. 308

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Cassazione Civ. Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 1282, commentata da Bonato F., *La deducibilità fiscale delle perdite su crediti vantati nei confronti del debitore in procedura concorsuale*, Diritto Bancario, 7 aprile 2020

con il momento di apertura della procedura quello di ammissione alla deduzione della rettifica, «in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa».

Inoltre, viene introdotto un comma 5-bis sui crediti di modesta entità (cc.dd. minicrediti) ovvero su quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali. Ai sensi della nuova previsione normativa, «la mancata deduzione – in tutto o in parte – delle perdite su crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la loro deduzione, non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio». 172

Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e 2020 (legge n. 160/2019) si interviene, da ultimo, sul regime transitorio di cui al d.l. 83/2015, differendo con ambedue gli interventi normativi la deduzione delle rettifiche su crediti verso la clientela – nonché dell'avviamento (*goodwill*) e di altre attività immateriali – per gli intermediari finanziari. La *ratio* sottostante tale differimento è da rinvenire sostanzialmente nel perseguimento di un «equilibrato andamento della finanza pubblica». <sup>174</sup>

In prima istanza, la legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 1056) incide sull'art. 16 del d.l. n. 83 sopra richiamato rinviando gli effetti del regime transitorio ivi disciplinato e, in particolare, posponendo la deduzione, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, del 10% della eccedenza delle rettifiche su crediti – rispetto alla quota del 75% oggetto di deduzione immediata – dal periodo d'imposta in corso al 31

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> MELIS G., Lezioni di Diritto tributario, sesta edizione G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 676-677

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> FORNERO L., Al restyling il regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti per le banche, Eutekne Info, 9 gennaio 2019

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> PARISOTTO R. – NOBILI A., *Differite le deduzioni IRES/IRAP per svalutazione crediti e attività immateriali*, Il fisco n. 4 del 2020, p. 1-327, ove si specifica che le novità ivi introdotte presentano ricadute di natura squisitamente finanziaria, in particolare nel settore bancario e della intermediazione finanziaria più in generale.

dicembre 2018 al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. 175 Conseguentemente, e limitatamente al 2018, gli istituti di credito si giovano esclusivamente della deduzione delle perdite e delle svalutazioni su crediti di periodo.

Una disciplina *ad hoc* è invece prevista per le rettifiche su crediti bancari derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9 (c.d. *First Time Adoption* o FTA, corrispondente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018). Il nuovo *standard* IASB è basato, si ricorda, sul modello delle *expected credit losses*. Le rettifiche di cui sopra sono, anche in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie<sup>176</sup>, immediatamente deducibili dalla base imponibile IRES ed IRAP nella misura del 10%, con riporto della eccedenza secondo quote costanti – anch'esse pari al 10% – nei nove periodi d'imposta successivi.

Allo stesso modo, la legge di bilancio 2020 differisce, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, la deduzione della quota del 12% deducibile *ab origine* nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (*ex* d.l. 83/2015), secondo quote costanti,

<sup>175</sup> «In estrema sintesi, i tre regimi fiscali con impatti sulla quota oggetto di differimento sono:

• il regime introdotto con il d.l. 112/2008 che prevedeva l'immediata deduzione ai soli fini IRES delle svalutazioni operate fino a concorrenza dello 0,30% del valore dei crediti iscritti in bilancio, mentre l'eccedenza poteva essere dedotta in quote costanti nei successivi 18 esercizi;

- il regime adottato con L. 147/2013 che imponeva una deduzione IRES/IRAP per le svalutazioni e le perdite in 5 quote costanti annuali, nell'anno di contabilizzazione e dei 4 anni d'imposta successivi;
- il regime transitorio di cui al d.l. 83/2015 che disponeva per il solo anno 2015 una deduzione immediata IRES/IRAP delle svalutazioni e perdite, ma limitatamente al 75% del loro ammontare totale, con rinvio del restante 25% ai successivi 10 periodi d'imposta, secondo il piano sopra richiamato.» V. Gonzato A., *Op. cit.*

176 L'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) – rubricato "Efficacia temporale delle norme tributarie" – sancisce l'ineliminabile, seppur non inderogabile, principio di irretroattività delle norme tributarie, posto in un'ottica di certezza "impositiva" in favore della posizione del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 8/E del 10 aprile 2019, l'art. 1 co. 1069 della legge n. 145/2018 consente l'applicazione della deroga in materia di deduzione delle componenti negative afferenti alla FTA dell'IFRS 9, «ancorché effettuata prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (dunque, anche se il suddetto principio sia stato applicato anteriormente al 1º gennaio 2019).»

al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

In entrambi gli interventi normativi, per espressa previsione legislativa, non si tiene conto del differimento operato ai fini della determinazione dell'acconto dovuto sulle imposte richiamate nel periodo d'imposta interessato (rispettivamente per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019).

## 3. Il fenomeno della fiscalità differita legato al rischio di credito

L'origine del fenomeno della fiscalità differita è da rinvenire sostanzialmente nelle strutturali discrasie tra disciplina contabile e fiscale. La circostanza per la quale non tutti i componenti reddituali iscritti in bilancio sono immediatamente deducibili e tassabili comporta l'apporto di variazioni all'utile o perdita di esercizio, rispettivamente in aumento e in diminuzione, cui consegue in definitiva una discordanza tra reddito civilistico e fiscale.

Prima di collocare il fenomeno delle cc.dd. DTA nell'ambito bancario appare opportuno chiarire la *ratio* del fenomeno e le regole di contabilizzazione della fiscalità differita secondo i principi contabili internazionali. Meglio, invertendo l'ordine espositivo di questi due aspetti potrebbe emergere con maggiore chiarezza la finalità sottostante la necessità di tener conto della fiscalità differita, da considerare in contrapposizione alla fiscalità corrente.

Sulla rilevazione contabile delle attività e passività fiscali differite ci assiste lo IAS 12 (*Income taxes*), il quale dà anzitutto una definizione di "differenze temporanee imponibili" e "differenze temporanee deducibili" tra il valore contabile e il valore fiscale riconosciuto ad una attività o passività. Le prime rappresentano differenze temporanee che si tradurranno in importi imponibili nella determinazione del reddito fiscale di esercizi futuri. In maniera diametralmente opposta, le seconde (*temporary deductible difference*) rappresentano differenze temporanee che si tradurranno in importi deducibili nella determinazione del reddito fiscale di esercizi futuri. L'ammontare di tali differenze temporanee determinerà, rispettivamente, l'iscrizione di passività fiscali differite (*rectius*: imposte differite)

ed attività fiscali differite (rectius: imposte anticipate).

La rappresentazione bilancistica della fiscalità differita segue, ai sensi dello IAS 12, il c.d. *balance sheet method*, basato sulle differenze temporali tra il valore fiscale attribuito ad un'attività o passività nello stato patrimoniale e il relativo valore civilistico. <sup>177</sup> In particolare, il valore delle attività per imposte anticipate è uguale al prodotto fra la differenza temporanea deducibile e l'aliquota fiscale corrente. <sup>178</sup> Difatti ai fini della corretta valutazione delle attività e passività fiscali differite dovrà tenersi conto delle «aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività o sarà estinta la passività, (...) delle aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio» (IAS 12, para. 46).

Inoltre, lo IAS 12 subordina l'iscrizione delle imposte anticipate al superamento del c.d. *probability test*, secondo il quale l'iscrizione in bilancio risulta subordinata alla «realizzazione di un reddito imponibile sufficiente ad utilizzare la differenza temporanea deducibile». <sup>179</sup> In senso uguale e contrario, l'iscrizione delle imposte differite è precluso laddove esistano scarse probabilità che vengano effettivamente sostenute in futuro.

Le DTA sono oggetto di iscrizione alle voci 100 e 60, rispettivamente dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

Attraverso la registrazione contabile della fiscalità differita come sopra descritta si persegue l'obiettivo di «evitare che, per effetto delle divergenze esistenti tra le discipline civilistica e fiscale, si generi un diverso trattamento economico tra i soci in relazione alla distribuzione degli utili di esercizio, qualora la compagine sociale dovesse registrare mutamenti, nel tempo, della sua composizione». <sup>180</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> GRIGOLI F. – MAGNANI L., *La fiscalità differita nella prassi contabile interna e internazionale*, Azienda & Fisco" n. 22 del 2004, p. 7

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> MOLINARO G. – PADOVANI E., *La disciplina fiscale non modifica la classificazione contabile delle DTA*, Corriere tributario n. 32 del 2012, p. 2458

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> GRIGOLI F. – MAGNANI L., Op. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> PELLECCHIA M. et al., Op. cit., p. 107

Traslando quanto sopra evidenziato sulla disciplina bancaria e, in particolare, sul tema delle esposizioni creditizie deteriorate, appare indubitabile come il mancato pieno riconoscimento fiscale delle rettifiche su crediti rilevate in bilancio produca inevitabilmente delle differenze temporanee deducibili che, sommate tra loro, conducono alla iscrizione di consistenti imposte anticipate.<sup>181</sup>

Ad appesantire il ruolo delle imposte anticipate derivanti da svalutazioni e perdite su crediti ha contribuito il modello ECL di cui all'IFRS 9, conducendo – a partire dal 2018 – ad un sensibile incremento delle rettifiche su crediti oggetto di rilevazione contabile. L'entità è difatti chiamata a tener debito conto non solo delle perdite conclamate (*incurred loss*), ma altresì delle potenziali riduzioni di valore della massa di crediti vantati nei confronti della clientela.

Ancora, il fenomeno delle DTA bancarie ha determinato, per i motivi sommariamente già descritti (para. 1.3), il mancato affievolimento della pressione tributaria con introduzione della addizionale IRES pari al 3,5% prevista dalla legge di stabilità 2016.

Come già segnalato, la legge di bilancio 2019 e la legge di bilancio 2020 hanno inciso sul regime transitorio di deducibilità introdotto dal d.l. n. 83/2015, non affievolendolo bensì dilazionando ulteriormente il regime di deduzione fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti. Il mancato accoglimento dell'occasione di realizzo di un pieno riscontro tra dati contabili ed effetti fiscali comporta ancora l'emersione e correlata iscrizione bilancistica di DTA, dato il differimento della deduzione di una quota percentuale delle svalutazioni e perdite contabilizzate. Il sistema descritto è oggetto di aspre critiche di una parte della dottrina siccome la lenta rateizzazione del beneficio fiscale della deduzione delle rettifiche su crediti viene «giudicato dagli operatori di settore alla stregua di un "prestito forzoso" erogato dal sistema bancario verso l'erario». 182

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> Secondo quanto riportando da ABI, «la principale causa dell'accumularsi di imposte differite attive è da ricercarsi nel peculiare trattamento fiscale degli accantonamenti su crediti deteriorati previsto dalle norme italiane». V. *Imposte differite attive: le precisazioni dell'ABI*, 7 aprile 2015

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> GONZATO A., Op. cit., et al.

## 4. Riflessi sulla determinazione della base imponibile IRAP

In un'ottica di razionalizzazione della finanza pubblica il Governo italiano dava attuazione alla delega legislativa di cui alla legge n. 662/1996 adottando il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. Decreto IRAP); veniva pertanto introdotto un nuovo tributo nel panorama fiscale domestico.

Si premette un inquadramento del tributo in esame sulla base del confronto dello stesso con l'Imposta sul Reddito delle Società, salvo poi focalizzare l'attenzione sui riflessi delle rettifiche su crediti sulla base imponibile IRAP.

Se l'IRES, in quanto imposta sul reddito di carattere personale, colpisce le manifestazioni di ricchezza tenendo debito conto delle condizioni personali del soggetto passivo, l'IRAP se ne discosta assumendo carattere di imposta diretta di tipo reale; in quanto tale, l'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive viene a gravare su una manifestazione di ricchezza su base obiettiva.

Analogamente all'IRES, invece, l'IRAP ha carattere proporzionale. A tal proposito, l'art. 16 del Decreto IRAP prevede una aliquota ordinaria pari al 3,50%, con maggiorazioni diversificate a seconda dei singoli soggetti passivi e, in particolare, per le banche, pari in totale al 4,20% (c.d. discriminazione qualitativa dei redditi). D'altronde, il comma 3 della medesima disposizione riconosce alle Regioni la facoltà di incrementare l'aliquota per un massimo di 0,92 pp.

Presupposto del tributo è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 Decreto IRAP). Il profilo che ha suscitato maggiore dibattito nella definizione del presupposto del tributo è il concetto di "attività autonomamente organizzata", il quale riguarda tuttavia il riconoscimento della debenza del tributo in capo, soprattutto, ai liberi professionisti. Le medesime attività indicate nell'art. 2 sono impiegate dal legislatore per individuare il novero di soggetti passivi del tributo. In altre parole, sono soggetti passivi IRAP coloro che esercitano l'attività di produzione o scambio di beni e/o di prestazione di servizi. Per quanto concerne le imprese bancarie, in particolare, si assume come soddisfatto, in ogni caso, il

presupposto dell'autonoma organizzazione laddove si faccia riferimento a società ed enti, secondo una presunzione legale assoluta.

Elemento caratteristico del tributo è la stretta interconnessione col territorio regionale, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 15 del Decreto IRAP, si individua la regione quale soggetto attivo dell'imposta. Laddove l'impresa eserciti la propria attività nel territorio di più regioni l'obbligazione tributaria sarà ripartita tra i diversi soggetti attivi sulla base, per le banche e gli altri enti e società finanziarie, rispettivamente in misura proporzionale dell'ammontare dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela, e degli impieghi e degli ordini eseguiti, nelle filiali ubicate nel territorio di ciascuna regione, secondo quanto rilevato alla chiusura del periodo d'imposta. 183

Nel Decreto IRAP alla definizione della base imponibile, di cui all'art. 4, quale valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione, seguono singole disposizioni dettanti caratteristiche regole di determinazione della base imponibile di taluni soggetti passivi.

Ciò si spiega sulla base del fatto che il valore della produzione netta rappresenta un dato di derivazione contabile e, a sua volta, la contabilità aziendale non presenta carattere di universale uniformità. Basti riportare alla memoria la rigidità formale della struttura del bilancio bancario di cui alla Circolare 262/2005.

In senso ampio, la base imponibile IRAP è rappresentata dal frutto dell'organizzazione dei fattori produttivi aziendali nettati dei costi ed oneri sostenuti e direttamente correlati al bene o servizio offerto.

Per le banche e gli altri enti e società finanziari, l'art. 6 del Decreto IRAP prescrive che la base imponibile sia determinata, essendo ancorata alla gestione caratteristica dell'impresa, dalla somma algebrica di talune «voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38». L'aggregato di bilancio di partenza sarà evidentemente diverso da quello impiegato ai fini IRES.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> FURLANI F., *La ripartizione territoriale dell'Irap – il quadro IR*, Euroconference, 20 giugno 2015, p. 1

*In primis*, si computano nella base imponibile IRAP delle imprese bancarie:

- a) il margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi 184;
- b) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali a uso funzionale per il 90%;
- c) altre spese amministrative per il 90%.

La voce di primaria importanza è qui rappresentata dal margine di intermediazione (MINTM) di cui alla voce 120 del conto economico bancario, pari alla somma algebrica tra margine di interesse, rettifiche nette su crediti, dividendi ed altri proventi, ricavi netti per servizi, profitti e perdite per operazioni finanziarie ed altri proventi netti di gestione. Quanto alla decurtazione dal margine di intermediazione del 50% dei dividendi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa previsione interessa esclusivamente i dividendi inclusi nel margine di intermediazione, escludendo dunque i "proventi simili" (es. quote di partecipazione in OICR) che concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRAP, nonché quei dividendi che, seconda la corretta rappresentazione contabile, sono iscritti in

184 Nella giurisprudenza di merito si rileva un orien

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Nella giurisprudenza di merito si rileva un orientamento che identifica nella misura forfettariamente determinata dal legislatore, pari al 50% dei dividendi, la *ratio* «di "intercettare" i fini impositivi i soli dividendi che conseguono allo svolgimento di attività di negoziazione».

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza 18 dicembre 2020, n. 52, sollevava un incidente di costituzionalità sulla rilevanza fiscale ai fini IRAP dei dividendi, operando un *distinguo* tra dividendi da *trading* e dividendi interni. L'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI) ha presentato talune osservazioni circa la questione qui richiamata sottolineando come la ricomprensione dei cc.dd. dividendi interni nella base imponibile IRAP si porrebbe in manifesta violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. siccome gli stessi non rientrano nell'attività caratteristica dell'impresa. In tal senso, l'ANTI condivide l'indirizzo espresso dalla CTP Reggio Emilia.

Inoltre, l'ANTI suggerisce l'introduzione di un criterio analitico, in luogo di quello forfettario tutt'ora vigente, al fine di individuare i dividendi fiscalmente rilevanti. Più precisamente, viene ritenuto «ingiustificato e sproporzionato il ricorso ad un criterio approssimativo ed impreciso come quello della forfettizzazione», potendo farsi riferimento alla classificazione dei dividendi operata nella nota integrativa (lett. A) Attività finanziarie detenute per la negoziazione).

voci del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP. 185

Successivamente è stata introdotta una nuova voce di bilancio imputata nel calcolo della base imponibile del tributo *de quo*, rappresentata dalle svalutazioni e dalle perdite su crediti (lett. c-*bis* art. 6 Decreto IRAP). Si premette che fino al 2012 sussistevano regole di deducibilità delle rettifiche e riprese su crediti verso la clientela differenti a seconda che ci si riferisse all'IRES o all'IRAP. Ai fini IRAP, a partire dal 2008 (legge n. 244/2007), erano deducibili immediatamente e per intero le sole perdite da cessione, in quanto incluse nel margine di intermediazione. D'altra parte, le svalutazioni e le perdite da valutazione non erano invece deducibili. <sup>186</sup>

Data l'irrilevanza fiscale di talune manifestazioni del rischio di credito, il legislatore è intervenuto valorizzando in senso più ampio le componenti reddituali negative legate ai crediti bancari, introducendo una maggiore simmetricità nella rilevanza fiscale di tali componenti reddituali. Dal 2013 risultano quindi deducibili in quinti (20% per periodo d'imposta) le perdite e le svalutazioni derivanti da deterioramento della esposizione creditizia, con conseguente minore IRAP da versare per l'intero sistema per un ammontare complessivo simulato in 1,3 miliardi di euro per l'anno 2012<sup>187</sup>; il risparmio fiscale riflette l'elevato ammontare di svalutazioni e perdite. Ad essere più puntuali, l'attuale formulazione dell'art. 6 del

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Circolare N. 27/E del 26 maggio 2009 Agenzia delle Entrate: *Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP* 

<sup>186 «(...)</sup> anteriormente alle modifiche in commento, le componenti valutative dei crediti diversi da quelli detenuti per la negoziazione ovvero quelli classificati tra i "Finanziamenti e crediti" ("L&R"), tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" ("AFS") e quelli detenuti fino a scadenza ("HTM"), non erano rilevanti ai fini IRAP al momento della loro imputazione a conto economico in quanto contabilizzati in voci non incluse nel margine di intermediazione. Tuttavia, tali rettifiche concorrevano a determinare la base imponibile solo qualora si realizzasse la cessione dei relativi crediti». V. Circolare N. 14/E del 4 giugno 2014 Agenzia delle Entrate: Le perdite e le svalutazioni su crediti – La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dall'art. 1, commi 158-161, della legge di stabilità 2014 e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> DE VINCENZO A. – RICOTTI G., L'utilizzo della fiscalità in chiave macroprudenziale: l'impatto di alcune recenti misure tributarie sulla prociclicità e sulla stabilità delle banche, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N. 1° aprile 2014, p. 2

Decreto IRAP ricomprende, nel calcolo della base imponibile, le «rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo». <sup>188</sup>

Le medesime regole di cui al decreto legge n. 83/2015 in materia di regime fiscale delle rettifiche di valore su crediti verso la clientela, già ampiamente descritte, trovano applicazione altresì ai fini IRAP. Assumono pertanto rilievo ai fini del calcolo del valore della produzione netta degli enti bancari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela secondo il regime transitorio, come modificato dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, di cui all'art. 16 del D.L. n. 83.

Più precisamente, guardando agli obblighi di natura dichiarativa, la quota di rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bilanci relativi ai precedenti periodi d'imposta che concorrono al valore della produzione secondo le modalità di cui all'art. 16 summenzionato è indicata in una apposita colonna della dichiarazione IRAP.<sup>189</sup>

## 5. Riflessioni conclusive

Tutto quanto sin qui considerato, si traggono talune conclusioni di rilievo sistematico in tema di impatto della normativa contabile e fiscale in materia di crediti deteriorati sulla redditività bancaria. Si sottolinea nuovamente come la disciplina fiscale dei crediti bancari verso la clientela subisce delle deviazioni rispetto alla normativa prevista per le imprese commerciali ed industriali, in adesione alla eminente teoria dell'ordinamento sezionale. «La specialità del regime tributario dedicato agli enti creditizi e finanziari trova fondamento nella centralità che per tali soggetti rivestono gli *assets* creditizi e si sostanzia in un più ampio riconoscimento fiscale delle sofferenze esposte in bilancio». <sup>190</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Lett. c-*bis*) dell'art. 6 co. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotta dalla L. n. 147/2013 e modificata dal D.Lgs. n. 83/2015.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Sono indicate al rigo IC30, colonna 1, secondo il modello dichiarativo IRAP 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> BATALOCCO P., *Op. cit.*, p. 88. Se ne ricava che, quantomeno in passato, i tentativi del legislatore di favorire gli enti creditizi e finanziari con agevolazioni di carattere tributario si sono tradotti talvolta in

La mancata centralità da attribuire ai medesimi *assets* nell'attività economica esercitata dalle imprese commerciali ed industriali consente di scorgere le motivazioni sottese al trattamento fiscale più sfavorevole a loro dedicato, riassumibile nei termini che seguono. La normativa tributaria riconosce difatti una deduzione forfettaria delle svalutazioni su crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, seppur entro l'ulteriore limite rappresentato dall'ammontare di svalutazioni e accantonamenti pari al 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti contabilizzati. A loro volta, le perdite su crediti sono deducibili *ex* art. 101 TUIR limitatamente alla quota che eccede il *plafond* di svalutazioni ed accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (art. 106 co. 1-2 TUIR).

Invero, fino al 2013 gli intermediari finanziari erano destinatari di una disciplina fiscale analoga a quella delle imprese industriali. Tuttavia, il citato maggior rilievo degli *assets* creditizi nei bilanci bancari ha indotto il legislatore ad una riforma settoriale con la legge di stabilità 2014.

Ciò premesso si tiene conto del fatto che le prospettive correnti di andamenti rialzisti negli *stock* di flussi di esposizioni non performanti inducono ad una attenta disamina del peso dei costi legati al rischio di credito sulla determinazione del risultato economico d'esercizio, cui conseguono gli effetti relativi al regime tributario *ratione personae* applicabile.

In applicazione della più recente normativa di vigilanza prudenziale e contabile di cui agli Accordi di Basilea e all'IFRS 9, gli istituti di credito sono chiamati a maggiore prudenza, ergo ad operare maggiori accantonamenti e svalutazioni, con inevitabile ripercussione sull'utile o perdita al termine dell'esercizio. Ciò, a maggior ragione, in presenza di un andamento sfavorevole del ciclo congiunturale, qual è quello derivante dalla crisi pandemica globale, ove si verifica altresì una flessione nell'ammontare dei proventi finanziari.

-

interventi connotati da forti incertezze applicative, minando il predetto *favor* legislativo con un "alto tasso di litigiosità" con l'Amministrazione finanziaria.

A loro volta, i maggiori costi contabilizzati potrebbero e dovrebbero essere mitigati da una disciplina fiscale più favorevole rispetto a quella tuttora vigente; il predetto assunto deve fare tra l'altro i conti con la penalizzazione settoriale rappresentata della maggiorazione dell'aliquota fiscale al 27,5%.

Un raffronto con i c*ompetitors* europei del settore bancario, chiamati pur sempre ad applicare i principi contabili internazionali di derivazione unionale, consente di appurare la presenza di un (tendenzialmente) coerente percorso di novelle legislative intaccato, tuttavia, dalla vigenza del regime transitorio da ultimo introdotto.

La deduzione fiscale delle rettifiche su crediti bancari verso la clientela, così come dilazionata dagli interventi del legislatore più recenti, non consente quindi di sopperire alla onerosità derivante dalla applicazione delle nuove regole contabili e di vigilanza. Su questo punto si accolgono dunque le critiche pervenute da parte della dottrina.

In questa sede si auspica pertanto un intervento correttivo da parte del legislatore in ordine alla ripartizione dei costi deducibili rappresentati dalle rettifiche su crediti, rimodulando la calendarizzazione delle quote percentuali ammesse in deduzione per ciascun periodo d'imposta; di talché si realizzi una piena equipollenza nel trattamento fiscale delle banche italiane e dei relativi *competitors* in un lasso temporale inferiore rispetto a quello prospettato dalle ultime leggi di bilancio.

Non ci si spinge oltre una mera ri-calendarizzazione del regime di deduzione fiscale *de quo*, prendendo in considerazione le legittime ragioni erariali, pur sempre degne di considerazione alla luce dei minori introiti fiscali che deriverebbero da un riconoscimento fiscale immediato ed integrale delle rettifiche in esame.

## **BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA**

ADAMO S., Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processiattori-strumenti. Un modello interpretativo, Giuffrè, 2001

AGLIATA F. – ALLINI A. – BISOGNO M. – CALDARELLI A. – CAPALBO F. – DI CARLO F. – FIONDELLA C. – FORTE W. – INCOLLINGO A. – LUCCHESE M. – MACCHIONI R. – MAFFEI M. – MAGLIO R. – MANES ROSSI F. – SANNINO G. – TARTAGLIA POLCINI P. – TUCCILLO D., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS - Regole e applicazioni*, G. Giappichelli Editore, Quarta edizione

ANDREANI G., La disciplina fiscale delle perdite su crediti per le banche dopo la Legge di Stabilità 2014, Diritto Bancario, febbraio 2014

ANDREANI G., *Perdite su crediti: le novità del D.L. n. 83/2015*, Diritto Bancario, ottobre 2015

ANDREANI G. – TUBELLI A., Conversione delle svalutazioni contabili in perdite su crediti in UNICO 2016, il fisco n. 22 2016

ANGELINI P., La nuova regolamentazione sugli NPLs e il nuovo Codice delle crisi d'impresa, Appunti per gli interventi al convegno "Le opportunità del debitore in crisi", 12 ottobre 2019, e al seminario "Crediti bancari deteriorati. Il compito del legislatore per un recupero tempestivo" promosso da Arel, Roma, 21 ottobre 2019

ARIANTE P. – DE ROSA C. – SICA C., *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Working Paper N. 9 September 30, 2016 ISSN 2284-1229

ARIOLLI G., La tutela del risparmio - Quaderno di sintesi della giurisprudenza costituzionale, 2008

AZZALI S. – MARINONI M. A. – MAZZA T., *Innovazioni del Conceptual Framework* for Financial Reporting, Pavia University Press, vol. 10 – N. 2/2019, luglio 2019

BATALOCCO P., *La tassazione del reddito delle imprese bancarie*, IRIS – LUISS, 22 giugno 2018

BELLINO G., L'effetto distorsivo dell'addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari. Analisi comparata tra Sgr e Sim, SFEF 2017/29

BOCCHINI E., Diritto della contabilità delle imprese - 1. Le scritture contabili, UTET Giuridica 2008

BOCCHINI E., Diritto della contabilità delle imprese - 2. Bilancio d'esercizio, UTET Giuridica 2016

BONATO F., La deducibilità fiscale delle perdite su crediti vantati nei confronti del debitore in procedura concorsuale, Diritto Bancario, 7 aprile 2020

CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale 2 - Diritto delle società*, 9<sup>a</sup> edizione UTET Giuridica

CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale 3 - Contratti Titoli di credito Procedure concorsuali*, V edizione UTET Giuridica

CANELLI R. – REALFONZO R., *I rischi del sistema bancario ombra*, \*Economia e politica, 6 febbraio 2020

CAPRIGLIONE F., *Manuale di diritto bancario e finanziario*, seconda edizione, CEDAM

CASTELLI G., *La valutazione del merito creditizio e il Decreto Liquidità*, Stefanelli & Stefanelli Studio Legale, 27 maggio 2020

CIMINI R., *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari – Schemi, principi contabili e obblighi segnaletici*, seconda edizione, Wolters Kluwer, 2019

CLARICH M., Manuale di diritto amministrativo, Terza edizione il Mulino

CLARICH M., Sostegno pubblico alle banche e aiuti di Stato, Giur.comm., fasc. 5, 2017

CLINI A., Ordinamento sezionale del credito e diritti fondamentali della persona

COHEN B. – EDWARDS JR. G. A., La nuova era degli accantonamenti per perdite attese su crediti, Rassegna trimestrale BRI, marzo 2017

CORDOVA F. – TURRIS A., Bilancio: uno sguardo al futuro - Principali differenze ed analogie tra i principi contabili OIC e gli IFRS, Pwc, 2019

COSENTINI O. – IPPOLITI C., *Il bilancio dell'impresa bancaria*, Eurilink University Press, novembre 2018

COSTI R., L'ordinamento bancario, Il Mulino, V edizione

D'AURIA C., La gestione delle perdite attese e delle perdite inattese per gli intermediari creditizi e finanziari, Moderari, Newsletter 02-2013

DAVI. L., Banche, rischio di nuovi salvataggi, Il Sole 24 Ore, 30 maggio 2020

DE ANGELIS A., Svalutazione e perdite su crediti: deducibilità immediata e per intero, FiscoOggi, 1° luglio 2015

DE ANGELIS F., *Circolare informativa N. 4/2018*, Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo, 17 luglio 2018

DE ANGELIS F. – RUGIERO W., Transizione all'IFRS 9: profili fiscali della valutazione dei crediti verso la clientela delle banche, SFEF 2017/29

DE VINCENZO A. – RICOTTI G., L'utilizzo della fiscalità in chiave macroprudenziale: l'impatto di alcune recenti misure tributarie sulla prociclicità e sulla stabilità delle banche, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N. 1° aprile 2014

DE VITI DE MARCO A., La funzione della banca: introduzione allo studio dei problemi monetari e bancari contemporanei, Einaudi, 1934

DIFINO M., L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali, Commissione Diritto Tributario Nazionale, Scuola di Alta Formazione I Quaderni numero 9/2007

DI LENARDO F. – RATTI J. – RAIMONDI O. – ZAPPONE F., Osservazioni ex art. 4ter delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" (G.U. 7 novembre 2008, n. 261), Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Sezione Lombardia, 17 maggio 2021

DI PIETRA R., Framework e standards contabili dello IASB: alla ricerca di un difficile sincretismo, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 2005

D'UGO A. – CAGNONI D. – GERMANI A., Gli aspetti fiscali delle rettifiche su crediti per banche e assicurazioni alla luce delle recenti novità legislative, La gestione straordinaria delle imprese 4 2016

FABBROCINI P., La disciplina fiscale delle perdite su crediti per i soggetti IAS adopter, Fisco Equo, 21 ottobre 2013

FACCHIN L., *Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti*, http://www.strumentifinanziariefiscalità, 12 maggio 2017

FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, pt. gen., Padova, 2010

FERFOGLIA M. – SOLDI G., *IFRS 9: le implicazioni sul bilancio delle banche*, Risk & Compliance, 14 gennaio 2019

FERFOGLIA M., Basilea 4: il Framework normativo, Risk & Compliance, 15 luglio 2019

FISCHETTO A. L. – GUIDA I. – RENDINA A. – SANTINI G. – SCOTTO DI CARLO M., I tassi di recupero delle sofferenze nel 2019, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N. 23 dicembre 2020

FORNERO L., Al restyling il regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti per le banche, Eutekne Info, 9 gennaio 2019

FURLANI F., *La ripartizione territoriale dell'Irap – il quadro IR*, Euroconference, 20 giugno 2015

GALLO G., I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione, Diritto Bancario – NPL, 4 luglio 2019

GIANNINI M. S., Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. II, Padova, 1940

GONZATO A., *La Legge di Bilancio 2019 rinvia le deduzioni per gli intermediari finanziari*, Diritto Bancario - Fiscalità generale 31 gennaio 2019

GRIGOLI F. – MAGNANI L., *La fiscalità differita nella prassi contabile interna e internazionale*, Azienda & Fisco" n. 22 del 2004, p. 7

GROSSI P., La tutela del risparmio a settant'anni dalla approvazione dell'art. 47 della Costituzione, Roma, ABI, palazzo Altieri, 19 maggio 2017

INZITARI B. – PICCININI V., La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, Cedam, 2008

JASSAUD N. – KANG K., A Strategy for Developing a Market for Nonperforming Loans in Italy, IMF Working Paper, n. WP/15/24, Washington (DC): Fondo Monetario Internazionale

MAGLIARI A., Il sistema di ripartizione delle competenze all'interno del Single Supervisory Mechanism: una questione di "significatività". Considerazioni critiche a margine della sentenza Landeskreditbank Baden-Württemberg c. BCE, Rivista di Diritto Bancario, pubblicazione trimestrale luglio-settembre 2017

MAJORANA D., Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari, IusLetter, 8 settembre 2017

MASTIDORO – DEGANI, Le conseguenze fiscali dell'applicazione dell'IFRS 9 – Strumenti finanziari: il trattamento, in FTA e a regime, previsto dal Decreto del 10 gennaio 2018, SFEF 2018/37

MAZZAGRECO D., Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di esercizio e nuovo principio di derivazione, Rassegna Tributaria (2)

MELIS G., *Lezioni di Diritto tributario*, sesta edizione G. Giappichelli Editore, 2018

MINGIONE G., Perdite e svalutazioni su crediti: le novità della legge di stabilità, FiscoOggi, 4 giugno 2014

MOLINARO G., L'Agenzia chiarisce il regime di svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni, Corriere tributario n. 28 del 2014, p. 2147

MOLINARO G. – PADOVANI E., *La disciplina fiscale non modifica la classificazione contabile delle DTA*, Corriere tributario n. 32 del 2012, p. 2458

MONFREDA N., Il nuovo regime fiscale per il settore bancario e assicurativo degli accantonamenti a fronte di perdite su crediti, Commercialista Telematico, 3 agosto 2015

MONTANARO E., Basilea III – Note di sintesi, 2013

MONTANARO E. – TONVERONACHI M., *Vulnerabilità del sistema bancario italiano. Diagnosi e rimedi*, Moneta e Credito, vol. 70 n. 280, dicembre 2017

MORERA U. - MARCHISIO E., *Sulle attività connesse ex art. 10, comma 3º, T.U.B* (Estratto), Banca Borsa titoli di credito Anno LXXX Fasc. 6 – 2018

NOBILI A. – GRECO G., Studio comparato e analisi quantitativa sul regime fiscale delle rettifiche di valore sui crediti, SFEF 2015/20

OZILI P. K. – OUTA E., *Bank loan loss provisions research: A review*, Borsa Istanbul Review, Vol. 17, No. 3, 2017

PANE M. – FODERÀ A., Addizionale IRES banche e assicurazioni: dubbi di legittimità costituzionale e compatibilità comunitaria, Il Fisco 41/2018

PANETTA F. – SIGNORETTI F.M., *Domanda e offerta di credito in Italia durante la crisi finanziaria*, Questioni di economia e finanza n. 63 Banca d'Italia, 2010

PARISOTTO R., *Modificato il regime IRES e IRAP di svalutazione e perdite su crediti delle banche*, Corriere Tributario N. 30 del 2015

PARISOTTO R. – NOBILI A., *Differite le deduzioni IRES/IRAP per svalutazione crediti e attività immateriali*, Il fisco n. 4 del 2020, p. 1-327

PELLECCHIA L., *Il Principio di derivazione rafforzata*, Fisco e Tasse – Contabilità e bilancio, 30 giugno 2018

PELLECCHIA M. – PERSIANI A. – PEVERINI L. – PROCOPIO M. – RACIOPPI F. – RASI F. – SALVINI L. – TODINI C., *Diritto tributario delle attività economiche*, G. Giappichelli Editore, 2019

PIERINI A., Unione Bancaria Europea e mercato unico dei servizi finanziari – Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni in materia di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie, Costituzionalismo.it, Fascicolo 3/2016 Crisi e conflitti dell'Unione Europea: una prospettiva

costituzionale

PROTO A., *L'attività delle banche: operazioni e servizi*, seconda edizione, G. Giappichelli Editore

RAIMONDO C., Le operazioni di investimento in sofferenze bancarie attraverso lo schema della cartolarizzazione, SFEF 2011/5

RIZZI M., OIC 15 – Crediti - La cancellazione dei crediti e altre novità, ODCEC Roma, 2015

ROSSI E., IAS 12: Imposte sul reddito - Analisi e applicazione del principio di competenza economica Ias 12 in merito all'iscrizione in bilancio delle imposte sul reddito, Il Sole 24 ore, Guida alla contabilità e bilancio, N. 10 26 maggio 2008

ROTONDO G., Le partecipazioni nelle banche. Prime note sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, pp. 93-113

RUSSO R., Evoluzione dei bilanci di banche e finanziarie dopo l'introduzione dell'IFRS 9, Amministrazione e Finanza n. 8 del 2017, p. 81

RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016

SERVA P., La fiscalità dei crediti in sofferenza, Dedalo Fuori dalla crisi 2014 n. 39

SCUTO F., La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica. Spunti per un rilancio della dimensione oggettiva e sociale dell'art. 47 Cost., Federalismi.it Numero speciale 5 2019, 25 ottobre 2019

SICLARI D., La regolazione bancaria e dei mercati finanziari: dalla 'neutralizzazione' dell'indirizzo politico sul mercato all'unificazione europea, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Anno XXVI Fasc. 1 - 2016

TANZA A., Natura dell'attività bancaria e nullità normativa degli usi piazza sin dal 1986, Altalex 5 maggio 2005

TURRIS A. – CORDOVA M. F. – NAVA P. – PORTALUPI A., *Principi contabili internazionali - Memento Pratico*, Francis Lefebvre, aggiornato al 24 maggio 2018

VAL G., La misurazione del rischio di credito ai fini di bilancio e ai fini prudenziali: dati di input comuni e processi di calcolo differenziati, Banco Popolare – Gruppo Bancario, 21 giugno 2016

VALZER A., Lineamenti di diritto dell'impresa bancaria - Appunti dalle lezioni, EDUCatt 2018

VIOTTI G., Verso una disciplina europea dei crediti deteriorati: riflessioni a margine del Regolamento (UE) 2019/630, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 1° febbraio 2020

VITTORIOSO G. – ANCHINO S., Fair value nei bilanci che adottano gli IAS/IFRS, ASSONEBB, 2018

WALL L. D. – KOCH T. W., Bank loan-loss accounting: A review of theoretical and empirical evidence, Economic Review, 2, 1-20, 2000

Bilanci bancari tra provvedimenti della Banca d'Italia e principi Ias/Ifrs, Pwc - Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 Ore, Numero 7-8, 9 luglio 2020,

https://www.guidaallacontabilitaebilanciodigital.ilsole24ore.com/argomento/bilancio

BRACCIONI V. D., *Il regime fiscale di svalutazioni e perdite su crediti degli intermediari finanziari: un confronto tra i principali approcci europei*, Rivista di Diritto Tributario, 26 maggio 2021, <a href="https://www.rivistadirittotributario.it/2021/05/26/il-regime-fiscale-di-svalutazioni-e-perdite-su-crediti-degli-intermediari-finanziari-un-confronto-tra-i-principali-approcci-europei/">https://www.rivistadirittotributario.it/2021/05/26/il-regime-fiscale-di-svalutazioni-e-perdite-su-crediti-degli-intermediari-finanziari-un-confronto-tra-i-principali-approcci-europei/</a>

Crediti per banche e assicurazioni: deduzione delle svalutazioni e delle perdite, SFEF, 6 luglio 2015,

https://sfef.egeaonline.it/it/111/news/44/crediti-per-banche-e-assicurazioni-deduzione-delle-svalutazioni-e-delle-perdite?hl=irap%20crediti%20bancari

CRR II e CRD V: in GU UE le nuove regole sui requisiti di capitale, Diritto Bancario, 7 giugno 2019, <a href="http://www.dirittobancario.it/news/risk-management/crr-ii-e-crd-v-gu-ue-le-nuove-regole-sui-requisiti-di-capitale">http://www.dirittobancario.it/news/risk-management/crr-ii-e-crd-v-gu-ue-le-nuove-regole-sui-requisiti-di-capitale</a>

FERRARO T., *Intesa: Messina, NPL ratio sceso ai minimi storici*, 5 maggio 2021, <a href="https://www.finanzaonline.com/notizie/intesa-messina-npl-ratio-sceso-ai-minimi-storici">https://www.finanzaonline.com/notizie/intesa-messina-npl-ratio-sceso-ai-minimi-storici</a>

La nuova disciplina degli intermediari finanziari, Feder Holding, novembre 2018, <a href="https://www.federholding.it/wp-content/uploads/2019/01/La-Nuova-Disciplina-degli-intermediari-Finanziari.pdf">https://www.federholding.it/wp-content/uploads/2019/01/La-Nuova-Disciplina-degli-intermediari-Finanziari.pdf</a>

Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche, Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Roma 10 febbraio 2021, www.bancaditalia.it

PARLAPIANO F. e VIGGIANO G., *Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia* 2/2020, <a href="https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2020-2/index.html">https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2020-2/index.html</a>

PAVESI F., *Ecco le 114 banche italiane a rischio per le sofferenze*, Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2017, <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-114-banche-italiane-rischio-le-sofferenze-AE6qY5s">https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-114-banche-italiane-rischio-le-sofferenze-AE6qY5s</a>

PEZZUTO A., *Gli effetti della pandemia sul sistema bancario italiano*, 17 dicembre 2020, <a href="https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-bancario-italiano/">https://www.tidona.com/gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-bancario-italiano/</a>

Svalutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario, Diritto Bancario, 6 marzo 2018

https://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/tax/reddito-d%E2%80%99impresa/svalutazione-dei-crediti-impliciti-nei-contratti-di-leasing-finanziario